

XI.

TORNATA DI MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 1899

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COLOMBO.

INDICE.

Atti vari:			
Comunicazioni della Presidenza (Completamento di Commissioni)	Pag.	274	
Disegni di legge (<i>Presentazione</i>):			
Emigrazione (VISCONTI-VENOSTA)		214	
Applicazione della convenzione di Parigi per il trasporto delle merci in ferrovia (Id.)		214	
Proroga del trattato di commercio e navigazione con la Grecia (Id.)		214	
Ricostituzione del Consolato di Buenos-Ayres (Id.)		214	
Estinzione di un credito della Banca d'Italia per la costruzione del Regio Asilo Garibaldi in Tunisi (Id.)		214	
Rendiconto consuntivo del 1898-99 (BOSELLI)		259	
Note di variazioni agli stati di previsione per 1899-900 (Id.)		259	
Stati di previsione per 1900-901 (Id.)		259	
Istituzione di Commissioni di vigilanza sugli impegni di spese dello Stato (Id.)		259	
Relazione della Corte dei conti (Id.)		259	
Tutela delle rimesse e risparmi dei nostri emigrati (Id.)		259	
Modificazioni alle leggi per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile (CARMINE)		259	
Modificazioni alle leggi sulle tasse di fabbricazione dello zucchero indigeno (Id.)		259	
Modificazioni alle leggi sulle tasse di fabbricazione delle polveri piriche (Id.)		259	
Formazione e conservazione del Catasto e determinazione dei suoi effetti giuridici (Id.)		259	
Fabbricati (Id.)		259	
Modificazioni ed aggiunte alla legge delle tasse di registro (Id.)		259	
Finanze comunali (Id.)		259	
Marina mercantile (BETTÒLO)		260	
Riordinamento del personale della Regia Marina (Id.)		260	
Costruzioni militari navali e relativi Arsenali (Id.)		260	
Proposta di legge (<i>Lettura</i>):			
Emigrazione (PANTANO)	Pag.	215	
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):			
Società anonima commerciale del Benadir		260	
Oratori:			
AGNINI		261	
CURIONI, <i>relatore</i>		268-71	
DI RUDINI CARLO		261	
FRASCARA GIACINTO		263	
SANTINI		260	
SCIACCA DELLA SCALA		262	
SELLA		265	
SONNINO		268-71	
VISCONTI-VENOSTA, (<i>ministro</i>)		265	
Leva di terra della classe 1879 (<i>Approvazione</i>)		272	
Esposizione finanziaria:			
Oratori:			
BOSELLI, (<i>ministro</i>)		224	
Interrogazioni:			
Istituto agrario di Perugia:			
Oratori:			
MORELLI-GUALTIEROTTI		206-09	
SALANDRA, (<i>ministro</i>)		206-08	
Produttori di sommacco:			
Oratori:			
CIRMENI		211	
DI SAN GIULIANO, (<i>ministro</i>)		210	
MAJORANA GIUSEPPE		212	
ROSSI ENRICO		211	
Vendita di una statua:			
MANNA (<i>sotto-segretario di Stato</i>)		212-14	
Oratori:			
SOCCHI		213	
Osservazioni e proposte:			
Oratori:			
GATTORNO		271	
PRESIDENTE		271	
SCHIRATTI		259	
Verificazione di poteri		206	
Votazione segreta (Nulla per mancanza di numero legale)		274	

La seduta comincia alle 14.5.

Fulci Nicolò, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, il quale è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: Gianolio, di giorni 8; Lovito, di 60; Giuseppe Frascara, di 2.

(Sono conceduti).

Verificazione di poteri.

Presidente. La Giunta delle elezioni, nella tornata pubblica del 27 corrente, ha verificato non essere contestabili le elezioni seguenti, e concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni medesime: Ulisse Papa (collegio di Lonato), Benedetto Cirmeni (collegio di Militello).

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione, e, salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti al momento della convalidazione, proclamo eletti gli onorevoli Papa e Cirmeni.

L'onorevole presidente della Giunta per le elezioni mi ha inviato anche la seguente lettera:

« Nell'odierna adunanza ho dato comunicazione alla Giunta della lettera di V. E. in data 13 corrente, nonché della nota dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica circa la nomina degli onorevoli Panzacchi, Squitti e Laudisi a membri del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

« Mi affretto a significare alla E. V. che la Giunta, considerato esservi posti vacanti nella categoria generale dei deputati impiegati, ha ritenuto doversi gli onorevoli Panzacchi, Squitti e Laudisi assegnare a detta categoria generale.

« Accolga gli atti del mio ossequio.

« Il Presidente

« FINOCCHIARO-APRILE. »

Interrogazioni.

Presidente. Ora passiamo allo svolgimento dell'ordine del giorno, il quale reca per primo punto le interrogazioni.

La prima interrogazione è quella dell'onorevole Morelli-Gualtierotti ai ministri di agricoltura, industria e commercio e della pubblica istruzione « per sapere se dopo la concessione fatta con Reale Decreto all'Istituto agrario di Perugia circa le lauree non credano necessario di stabilire rigorose condizioni pel conseguimento del titolo dottorale, affinché con soverchie facilitazioni non si comprometta la serietà dell'insegnamento e non si stabilisca una concorrenza dannosa agli Istituti governativi congeneri. »

L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

Salandra, ministro d'agricoltura e commercio. Poco ho da rispondere all'onorevole Morelli-Gualtierotti, poichè sono completamente della sua opinione, vale a dire che le lauree non si debbano concedere leggermente e non debbano essere strumenti di concorrenza fra gli Istituti, ma si debbano concedere dopo serie prove del profitto fatto dagli alunni.

Sui modi come queste prove debbano essere fatte negli Istituti agrari e quali siano gli Istituti i quali richiedano norme speciali mi riservo di provvedere, come mi riservo di provvedere anche per l'Istituto di Perugia, riguardo al quale nulla è stato ancora definito.

Se l'onorevole Morelli-Gualtierotti vorrà precisare meglio i suoi concetti, io potrò forse dargli più adeguata e precisa risposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morelli-Gualtierotti interrogante.

Morelli-Gualtierotti. Veramente l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha risposto troppo poco alla mia interrogazione perchè io possa dichiararmi soddisfatto.

È vero che egli ha riconosciuto in genere quello che nessuno disconosce, che cioè le lauree non si possano concedere senza che si abbia una sufficiente preparazione e senza una prova legale di questa preparazione; ma io temo che la precipitazione con la quale la concessione è stata data all'Istituto agrario di Perugia, contrariamente al parere del Consiglio superiore di agraria, con un de-

creto che la Corte dei conti ha registrato soltanto con riserva, non abbia consentito al Governo di prendere le necessarie precauzioni per garantirsi della serietà di codesta laurea dottorale, per cui Perugia è stata posta alla pari con gli Istituti superiori di Portici, Milano e Pisa.

Io non discuterò la questione del decreto. So benissimo che il parere del Consiglio superiore di agraria non è che consultivo, e lo avere ommesso di chiedere codesto parere può costituire una irregolarità che la Corte dei conti ha bene rilevato e che la Commissione speciale parlamentare potrà, se crede, fare oggetto delle sue critiche. Io non censuro questo provvedimento governativo, e mi piace anzi di riconoscere che come era un regolamento e non una legge che alla Scuola agraria di Perugia negava il diritto di conferire la laurea, così può venire un regolamento successivo che modifichi codesta disposizione ed accordi la facoltà di conferirla.

Quello però che deve preoccupare tutti coloro i quali hanno a cuore la serietà degli studi ed il prestigio di quel titolo dottorale, di cui una gran parte di noi è investita, sta nella necessità di circondarne il conseguimento da tali garanzie, senza le quali all'Istituto agrario di Perugia non può essere concesso di spendere il privilegio ottenuto.

La mia interrogazione è motivata appunto da questo, perchè mi è sembrato che la direzione della Scuola agraria di Perugia che presso il Governo ha spiegato grandissime insistenze per ottenere cotesta facoltà prima dell'apertura dell'anno scolastico, non miri a valersene che come unico mezzo di richiamare maggior numero di studenti.

Questo io devo argomentare dal programma che è stato diffuso al principio dell'anno scolastico corrente, programma in cui si annunzia nè più nè meno che i giovani potranno conseguire la laurea dottorale in Agraria senza dare esami. (*Interruzioni*).

« Al termine di ogni anno, onorevole Pompilj (dice la circolare), al termine di ogni anno scolastico, i professori giudicano del profitto degli allievi sulla base delle ordinarie settimanali esercitazioni senza bisogno di ricorrere ai consueti esami.

« Gli allievi che non ottengono la promozione possono sottoporsi ad un esame speciale alla riapertura delle scuole.

« Gli studenti effettivi che abbiano compiuto i quattro anni, riportando un certificato di frequenza (senza mai dare un esame) e profitto su tutte le materie, e superato un esame finale complessivo, riceveranno il diploma di laurea ed il titolo dottorale, in conformità del Regio Decreto. »

Ora se è vero che il ministro dell'istruzione pubblica e quello di agricoltura e commercio, or non è molto, si preoccuparono di parificare le condizioni delle scuole superiori dipendenti dal Ministero di agricoltura e commercio a quella dell'unica scuola superiore di agraria dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, perchè ora si deve permettere che vada abusivamente creandosi un nuovo squilibrio a vantaggio dell'Istituto agrario sperimentale di Perugia; squilibrio costituito dal fatto che nell'Istituto di Perugia si fa conseguire la stessa laurea che si consegue negli altri Istituti superiori, senza dare gli esami annuali?

Eravamo arrivati a tal punto di rigorismo negli altri Istituti, che non era permesso di passare dal primo al secondo anno e dal secondo al terzo, senza che si fossero superati gli esami assegnati a ciascun anno. E per quello che riguardava la Scuola superiore agraria di Pisa, dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, ciò era perfettamente contrario alla legge Casati e la disposizione è stata revocata in questa parte; ma gli esami annuali rimangono.

Che avverrà di coteste scuole e della voluta parificazione dal momento che si lascia sorgere un altro Istituto congenere verso il quale i giovani saranno attratti da questo grande allettamento di quattro anni di studi su ben 36 materie lietamente passati senza l'incomodo di dover dare neppure un esame annuale?

È vero che alla fine dei quattro anni dovrà darsi un esame complessivo; ma cosa è questo esame complessivo? Non un esame di Stato, onorevole ministro; perchè, prima di tutto, avete detto che la laurea data a Perugia non serve agli effetti professionali e l'espressione « esame di Stato » non avrebbe perciò in questo caso alcun senso. Poi, io non comprendo un esame di Stato che è dato dagli stessi professori insegnanti nella scuola: tanto è vero che anche, secondo la legge Baccelli...

Presidente. Onorevole Morelli-Gualtierotti, la prego...

Morelli-Gualtierotti. L'onorevole ministro ha domandato che io spiegassi la mia interrogazione; se non la spiego, è inutile che io l'abbia presentata, onorevole presidente.

Presidente. La prego di esser breve.

Morelli-Gualtierotti. Anche nel progetto Bacelli, per cui dovrebbe entrare nella legislazione nostra, per la prima volta, questa formula nuova dello esame di Stato, è stabilito che questo deve esser dato da una Commissione di persone estranee all'Istituto dove l'esaminando ha studiato.

E a proposito dei professori, giacchè il presidente mi richiama alla brevità, mi limito a raccomandare all'onorevole ministro, che nel fare gli studi, ai quali ha detto di volersi dedicare per circondare di garanzie il conferimento di coteste lauree, voglia assicurarsi chi essi sieno e in che consistono i loro titoli.

Sono bravissime persone senza dubbio, ma prego l'onorevole ministro di ricercare, in primo luogo, se tutti abbiano il diploma dell'insegnamento superiore; in secondo luogo, se tutti abbiano un diploma qualsiasi: perchè mi risulterebbe esistere colà persone, le quali avranno ingegno e qualità eminenti, ma non ebbero mai nessuna abilitazione all'insegnamento.

Una di codeste, per esempio, insegna la economia rurale, l'estimo, la contabilità agraria, la sociologia rurale, e dovrà essere fra quelle che daranno il loro voto in cotesto esame finale complessivo, in seguito al quale si darà la laurea. Orbene quella persona che è poi la stessa che firmò circolari allettatrici, di una delle quali ho parlato e che non ha assolutamente alcun diploma, con qual diritto e con quanta imparzialità potrà sedersi fra i giudici in un esame finale per il conferimento della laurea ai giovani che hanno studiato in quello stesso Istituto?

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Salandra, ministro di agricoltura e commercio. Sebbene l'onorevole Morelli-Gualtierotti molto cortesemente abbia detto di non muovermi censure, egli infatti ne ha mosse parecchie a me e all'Istituto di Perugia; ed ho bisogno di scagionarmene.

Egli ha parlato di precipitazione con cui si è proceduto in questa faccenda.

È vero, io ho dato, per Decreto Reale, il titolo dottorale agli alunni dell'Istituto di Perugia. Ma, come l'onorevole Morelli ha ricordato, è un titolo *sui generis* che non dà diritto a questi alunni nè di aspirare all'insegnamento, nè alle carriere governative; è un titolo, i cui effetti sono ben diversi e minori di quelli che si ottengono con la laurea dottorale concessa dall'Istituto agrario annesso alla Università di Pisa, o da altri Istituti. La concorrenza dunque non c'è. Ad ogni modo è vero che io ho data per Decreto Reale all'Istituto di Perugia la facoltà di concedere il titolo dottorale ai suoi alunni, come per Decreto Reale fu data agli Istituti di Portici e di Milano ed anche a quello di Pisa. Dunque nulla d'illegale.

La Corte dei conti non registrò il Decreto per Perugia perchè ritenne si dovesse sentire il Consiglio superiore dell'istruzione agraria. Questo Consiglio non si poté riunire nella stagione estiva; e questa fu l'unica ragione per la quale io non lo sentii. Non è esatto quello, che ha detto l'onorevole Morelli, che vi sia stato un parere contrario. Parere contrario non può esservi stato, dal momento che il Consiglio non fu sentito. Soggiungo del resto, che, essendo, a mio giudizio, opportuno concedere il titolo dottorale, con effetti ben delimitati, agli alunni dell'Istituto agrario di Perugia, l'avrei concesso, come era mio diritto, anche se il Consiglio superiore dell'istruzione agraria avesse dato parere contrario.

Ad ogni modo il decreto, registrato con riserva, si discuterà in questa Camera quando su di esso riferirà la Commissione permanente per l'esame dei decreti registrati con riserva. Io ne assumo fin da ora tutta la responsabilità.

Vado avanti. All'onorevole Morelli, che ci ha letto un programma dell'Istituto agrario di Perugia, dico subito che questo programma non è stato da me approvato e che io non consento in tutto ciò, che in esso si dice. D'altra parte, per essere leale con l'onorevole Morelli, gli dirò che ammetterò, pur cercando di circondare di severe guarentigie la concessione della laurea agli alunni dell'Istituto agrario di Perugia, ammetterò che tali guarentigie non si riducono a quelli che furono qualificati « i consueti esami. » Quali sono codesti consueti esami? Sono quelli, che si fanno nelle Università per ottenere

la laurea dottorale. Purtroppo, onorevole Morelli, io, professore di Università, so che i consueti esami non danno sufficiente garanzia di serietà di studi: tanto vero che il ministro della pubblica istruzione ha proposto di mutar sistema. Ad ogni modo non voglio entrare in un campo, che non mi appartiene.

Ma, quanto agli Istituti agrari dipendenti dal mio Ministero, io li concepisco come completamente diversi dalle Facoltà universitarie, perchè essi si prefiggono uno scopo diverso, perchè si prefiggono, parrà una eresia, ma la dirò, un fine ultimo non scientifico, bensì economico. Gli ordinamenti debbono quindi essere diversi.

Secondo questo mio concetto cercherò di indirizzare gli Istituti agrari che dipendono dal mio Ministero, non quello di Pisa, che dipende dal Ministero dalla pubblica istruzione. Io credo che il sistema degli esami debba essere riformato. L'onorevole Morelli ha accennato alla unificazione dei sistemi degli Istituti, dipendenti dal Ministero dell'istruzione con quelli dipendenti dal Ministero d'agricoltura. Ebbene, gli dirò che questo tentativo fu fatto appunto a Pisa, e non riuscì. È accaduto fra altro che gli studenti dell'Istituto agrario di Pisa, come era naturale, hanno voluto usufruire dello stesso calendario in vigore nella Università di Pisa mentre per gli Istituti agrari c'è, ed io lo manterrò, un calendario con un numero di feste meno copioso.

L'onorevole Morelli ha conchiuso richiamando la mia attenzione sopra le qualità accademiche dei professori di Perugia, ed io ci guarderò. Poi ha accennato in particolar modo a un professore che vi insegna parecchie materie e che avrebbe redatto il programma incriminato. Poichè a me non piacciono le allusioni, farò io il nome; e posso farlo a titolo di onore. Evidentemente il professore a cui ha alluso l'onorevole Morelli-Gualtierotti, è il senatore Faina, presidente dell'Istituto agrario di Perugia. Ebbene io non ho cercato nè cercherò se il senatore Faina abbia o no la laurea; io lo lascerò insegnare sotto la mia responsabilità l'estimo e tutte quelle altre discipline agrarie che egli insegna, sicuro che le insegna con la parola e con l'esempio molto meglio di altri professori che hanno la laurea. Io ne assumo tutta la responsabilità; e colgo volentieri questa occasione per espri-

mere la gratitudine del Governo al senatore Faina per il bene che egli fa.

Pensiamo, onorevole Morelli, ai risultati e non a queste quisquiglie di forma. Vediamo il frutto che darà l'Istituto di Perugia; e se ci sarà concorrenza tra esso e quello di Pisa e gli altri Istituti congeneri, e allora faccia meglio Pisa ed io ne sarò lietissimo e cercherò di aiutare l'Istituto di Pisa, come ho aiutato quello di Perugia, nel miglior modo possibile.

Ad ogni modo assicuro l'onorevole Morelli che io riprenderò in esame il programma dell'Istituto agrario di Perugia e provvederò perchè il titolo dottorale non sia concesso senza serie guarentigie, ben inteso quelle che io riterrò serie, non quelle che si asseriscono tali solo perchè sono ammesse da una lunga consuetudine, ma altrettanto decadute nella estimazione universale.

Morelli-Gualtierotti. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Onorevole Morelli, in tema di interrogazione io non posso lasciare aprire una discussione...

Morelli-Gualtierotti. Accennerò il fatto personale.

Presidente. Lo accenni.

Morelli-Gualtierotti. L'onorevole ministro ha affermato non essere esatto che il Consiglio superiore d'agraria sia stato contrario alla concessione nell'Istituto superiore agrario di Perugia.

Per quanto io abbia sentito l'onorevole ministro enunciare oggi, rispetto all'istruzione superiore agraria, concetti diametralmente opposti a quelli di tutti i suoi predecessori, il che non gli fa torto e denota anzi la originale genialità del suo ingegno, mi permetterà di credere che almeno per la continuità dell'ufficio non negherà la verità di quanto hanno affermato in punto di fatto cotesti suoi predecessori. Ebbene in un opuscolo che ho per le mani: *Resoconti e Relazioni relative alla scuola agraria di Perugia*, trovo inserita una lettera dell'onorevole Guicciardini, già ministro di agricoltura e commercio, il quale dice:

« Dichiarazioni egualmente esplicite e categoriche vorrei fare... »

Presidente. Onorevole Morelli-Gualtierotti, veda di abbreviare...

Morelli-Gualtierotti. Mi debbo giustificare dell'accusa di inesattezza, e chiudo subito.

« ... per quanto concerne il voto di abilitare un Istituto a rilasciare la laurea, ma sono trattenuto dal farlo dal ricordo che il Consiglio per la istruzione agraria, chiamato nel 1896 ad occuparsene, manifestò parere contrario. »

Ora vede, onorevole ministro, è l'onorevole Guicciardini, mio amico personale e politico, quello stesso purtroppo che ha inventato questa forma di laurea senza effetti professionali trasportata poi nel Regio Decreto di cui vado parlando, che ha stampato l'affermazione da me riferita e che è in tutto conforme al vero.

L'onorevole ministro non creda poi che la mia parola sia unicamente ispirata da una questione di concorrenza temuta per la Scuola agraria di Pisa, la nostra Scuola agraria per fortuna ha tradizioni e glorie così antiche ed è anche in questo così in alto nell'estimazione pubblica dell'Italia e dell'estero, che concorrenza non ha ragione di temere da nessuna parte.

Presidente. Così è esaurita quest'interrogazione.

Morelli-Gualtierotti. Permetta, onorevole presidente non ho che da aggiungere una parola.

Poichè peraltro si era fin qui giustamente voluto che fra le scuole superiori d'agricoltura si conservasse una ragionata perequazione non poteva lasciarsi inosservato il fatto di un Istituto nuovo che sorge ed in onta al voto del primo Corpo consultivo sull'istruzione agraria, non solo è ammesso a conferire le lauree, ma a conferirle in condizioni speciali e con facilitazioni che sono nelle altre scuole interdette. Sarà anco giusto il concetto dello attuale ministro che le scuole agrarie non sono istituti di carattere universitario e devono avere un'organizzazione speciale: ma allora che ne dirà l'onorevole ministro della pubblica istruzione (dal quale speravo avere oggi l'alleanza) che sta pur ora creando nuove scuole agrarie nelle Università? Questa è una prova di più della esemplare consonanza d'idee che esiste fra i vari membri dello stesso Gabinetto, ma è purtroppo ancora la prova che nell'animo dell'attuale ministro d'agricoltura sta il proposito di creare nuovamente quella concorrenza dannosa fra istituti congeneri, che i suoi predecessori avevano cercato di bandire con ogni sforzo.

Presidente. L'onorevole ministro delle poste

e dei telegrafi ha chiesto di rispondere subito alle seguenti interrogazioni:

degli onorevoli Rossi Enrico, Mirto-Seggio, Contarini, De Micheli « per sapere se e come intendano provvedere agli interessi dei produttori di sommacco gravemente danneggiati dallo improvviso aumento dei noli triplicati dalla Navigazione Generale. »

degli onorevoli Cirmeni, Aprile « per sapere se sia vero che la Navigazione Generale Italiana abbia triplicato i noli per i sommacchi; e, nel caso affermativo, quali provvedimenti intenda di adottare per indurre la Navigazione a desistere da sì iniqua misura. »

dell'onorevole Majorana Giuseppe « sul rincaro dei noli del sommacco, così inopportuno e dannoso per la Sicilia. »

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Di San Giuliano, ministro delle poste e dei telegrafi. Gli onorevoli Cirmeni, Rossi ed altri mi interrogano intorno al recente e notevole aumento dei noli del sommacco, disposto dal compartimento di Palermo della Navigazione Generale Italiana: e sullo stesso argomento l'onorevole Giuseppe Majorana interroga il mio collega dei lavori pubblici, per equivoco però, perchè incombe a me per ragione di competenza il gradito dovere di rispondere anche a lui.

Premetto che il notevolissimo aumento, in media di circa il triplo, introdotto dalla Navigazione nei noli del sommacco fu applicato alle linee libere, di guisa che il Governo non aveva e non ha mezzi di coercizione. Alle linee sovvenzionate fu pure applicato un aumento, ma in proporzioni assai inferiori e sempre dentro i limiti massimi consentiti dalle Convenzioni in vigore.

In questo stato di cose, mancando di poteri, io non potevo che interporre amichevoli uffici, e questo ho fatto; e sono lieto di assicurare gli onorevoli interroganti e le popolazioni delle quali essi si sono fatti autorevoli interpreti, che si sono ottenuti risultati, i quali mi sembrano assai soddisfacenti.

Infatti i noli per Marsiglia, che prima dell'aumento erano di una lira per sacco, ed erano stati elevati a lire 2.25 adesso, in seguito alle mie pratiche, sono stati ridotti a lire 1.15; gli stessi noli per Marsiglia, i quali per balla erano prima di lire 3.50, ed erano stati aumentati a lire 8.55, sono stati ora ridotti a lire 4.40.

I noli per Cette, da lire 2.70 per sacco sono stati ridotti a lire 1.40, e per balla da lire 9.35 a lire 5.60.

In quanto alle linee sovvenzionate, ecco il confronto delle tre tariffe: per Genova e Livorno per sacco, tariffa anteriore centesimi 90, tariffa preparata dal compartimento di Palermo lire 1.35, tariffa concordata ora, lire 1.05; per balla, tariffa anteriore lire 3, tariffa preparata dal compartimento di Palermo lire 4.60, tariffa concordata ora lire 3.70.

In sostanza, l'aumento, che ascendeva per alcuni percorsi a circa il 300 per cento, è stato ora ridotto in media al 20 per cento, vale a dire in proporzione presso a poco corrispondente all'aumento che si è verificato nei prezzi del carbone.

Mi pare che, vista l'impossibilità in cui il Governo si trova per effetto delle Convenzioni in vigore, di esercitare un'azione coercitiva, i risultati che si sono ottenuti, mercè amichevoli uffici, sieno tali da soddisfare, nei limiti del possibile, i legittimi interessi delle popolazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Enrico Rossi per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Rossi Enrico. Tutto quanto l'onorevole ministro ha avuto la cortesia di farci noto oggi, viene a rendere ragione, a giustificare pienamente l'interrogazione che noi avevamo presentato.

Elevatissimi erano i noli per il trasporto dei sommacchi, che oggi improvvisamente la Navigazione Generale aveva voluto imporre. Già la questione di tariffe e di noli è una di quelle che più debbono richiamare l'attenzione degli onorevoli ministri di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi e dei lavori pubblici; giacchè in Italia, diciamolo francamente, tariffe e noli, sia ferroviari, che di navigazione, sono eccessivi, generi di lusso; ciò che porta un danno continuo e permanente a tutto lo sviluppo dell'industria e dell'agricoltura. E mentre abbiamo noli già in atto esagerati, di colpo li vediamo elevati in modo così eccessivo da sorprendere giustamente le popolazioni interessate. E le Camere di commercio ed i comitati dei produttori hanno subito fatto dei telegrammi alla Deputazione siciliana, specialmente delle provincie di Girgenti, Palermo e Catania, le quali sono più direttamente interessate in questa produ-

zione segnalando il danno gravissimo che minaccia i produttori di sommacco.

Io ero certo dell'interessamento che l'onorevole ministro Di San Giuliano avrebbe speso per questa causa giustissima. Ed egli, malgrado si fosse trattato di linee libere, ha cercato con tutti i suoi uffici d'intervenire a tempo per porre riparo allo sconcio. Invero, se mezzi legali di coercizione non esistono per le linee libere, certo non è ammissibile che tutto sia devoluto all'arbitrio completo delle Società, le quali pur sono sussidiate largamente e generosamente dallo Stato. Ed esse, quando con questi aumenti vengono a costituire il monopolio dell'esportazione per determinate Società, allora cadono in una colpa non legale, ma morale e gravissima, la quale giustifica e rende opportuno l'intervento del Governo, perchè l'abuso sia eliminato.

Io mi auguravo che i noli esorbitanti già in vigore non fossero stati elevati; ma, in vista della condizione legale che forma ostacolo ad una diretta e precisa azione del Governo, non posso che essere soddisfatto di quello che l'onorevole ministro ha saputo finora ottenere per le linee libere; per le sovvenzionate però nulla dà ragione dell'aumento, dovendo ripartirsi la maggiore spesa pel rincaro del prezzo del carbone su tutti i generi che si trasportano, per tutti gli esportatori e tratterebbesi di pochi centesimi.

Quindi, pur augurandomi che questo incidente possa servire di eccitamento a tenere gli occhi più aperti nell'avvenire sulle tariffe e sui noli d'esportazione, allo stato attuale delle cose, non posso che dichiararmi soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole ministro confidando che egli riuscirà ad eliminare ogni abuso.

Presidente. L'onorevole Cirmeni ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

Cirmeni. Ringrazio anch'io l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi per l'interessamento spiegato in questa occasione e mi limito a rilevare due sole circostanze.

Convengo con lui nel riconoscere che il ministro non ha azione coercitiva per le tariffe su le linee libere di Marsiglia e di Cette. Se non che mi piace di ricordare a lui che c'è nella tariffa un articolo, il quale proibisce alla Navigazione Generale di elevare i noli a danno di una data categoria di persone. La Navigazione Generale Italiana ha triplicato i noli soltanto per alcuni espor-

tatori di sommacco, mentre ha mantenuto gli antichi per gli altri esportatori. Non ho bisogno di specificare all'onorevole ministro di che cosa si tratti; dico soltanto che c'è una società che aspira al monopolio di tutti i sommacchi e che essa è nata e cresciuta sotto gli auspicî della stessa Navigazione Generale, compartimento di Palermo. Orbene io invoco dall'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi l'applicazione dell'articolo 64 della tariffa, se mal non mi appongo.

Aggiungo un'altra considerazione: l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi ha detto che la nuova elevazione dei noli sarà soltanto in corrispettivo dell'aumentato prezzo del carbone. Questo in massima è giusto; soltanto osservo che l'aumento dei noli non può essere caricato ai soli sommacchi, ma deve essere ripartito equamente a tutte le merci da esportare.

Con queste osservazioni io sono dolente di non potere essere soddisfatto e quindi mi riservo di ritornare sull'argomento a fine di richiamare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi alle disposizioni dell'articolo 64 della tariffa, tendenti ad impedire che si esercitino due pesi e due misure, come fa adesso la Navigazione Generale Italiana. Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuseppe Majorana.

Majorana Giuseppe. L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi ha detto alla Camera che il lamentato aumento nei noli dei sommacchi ci era, così da parte delle Società libere come delle sovvenzionate, sebbene per queste minore; che, interposti i suoi buoni uffici, l'aumento medesimo è stato notevolmente ridotto, sebbene non eliminato, ridotto in modo da raggiungere in media il 20 per cento in più sui noli già vigenti, aumento corrispondente a quello del prezzo del carbone.

È deplorabile che le Società di navigazione, libere o sovvenzionate, i cui interessi sono così intimamente legati con quelli dell'economia del Paese e dello Stato, si curino spesso in misura così limitata di questi interessi, da sacrificarli, pur di raggiungere qualche lieve momentaneo tornaconto.

È deplorabile che gli aumenti di tariffe cadano specialmente sopra prodotti agricoli, la cui economia è, per vicende molteplici, tanto danneggiata e in declino. La crisi agri-

cola, che tanto imperversa nel Mezzogiorno, e massimamente in Sicilia, è resa più grave anche per la crisi speciale del sommacco, il quale in alcune Provincie dovrebbe costituire uno dei non ultimi cespiti di reddito.

Ora lo Stato, nei suoi rapporti diretti e indiretti con le Società di navigazione, ha mille modi di spiegare la sua azione, perchè nè le tariffe nè tutto l'ordinamento dei loro servizi siano volti a danno dell'economia nazionale. E quanto nella presente occasione ha potuto compiere l'onorevole ministro delle poste con i suoi buoni uffici, ne è la prova. Altre prove, e maggiori, si possono attingere a ciò che può fare, direttamente o indirettamente, nei loro rapporti, il Parlamento.

Da canto mio, lieto che il danno, nella triste ora che suona, sia stato ridotto, e per tal parte porgendo la debita lode all'onorevole ministro delle poste; dolente per altro che esso, il danno, non sia stato eliminato interamente: non ho che da esortare il Governo a tenersi su quella via, custode perchè gl'interessi di qualsiasi industria agricola, al pari di quelli di qualsiasi industria in genere, siano debitamente difesi e garantiti.

Presidente. Così è esaurita questa interrogazione.

Viene ora quella dell'onorevole Socci, al ministro dell'istruzione pubblica « sulla vendita di una statua antica, fatta dall'Amministrazione dei Palazzi Vaticani contro la esplicita disposizione contenuta nella legge delle guarentigie. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

Manna, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Si è molto parlato in questi giorni di una statua antica rappresentante Minerva, che sarebbe stata venduta ad un negoziante di antichità, e che fu sequestrata. Dalle prime voci, che corsero, pareva che la statua fosse stata scoperta in un'area di proprietà del Vaticano, e che fosse stata venduta abusivamente, anche perchè inalienabile. Ma da informazioni posteriormente assunte risulterebbe, invece, che il Vaticano non ha nulla che vedere in siffatta questione; e se è vero che alle trattative per la vendita hanno preso parte persone, che occupano alti uffici nella amministrazione del Vaticano, sta però in fatto che esse in siffatte trattative non si sono punto valse di tale loro qualità.

La statua fu scoperta non già in un'area

appartenente al Vaticano, ma nel cortile dell'Istituto detto della Concezione e di San Luigi Gonzaga...

Voce. Dipendente dal Vaticano.

Manna, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica.* No; l'Istituto non dipende dal Vaticano. Esso è bensì amministrato dall'elemosiniere *pro tempore* di Sua Santità; ma è sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale amministrativa. Si tratta di una vera e propria Opera pia.

L'Istituto, dunque, si trovava in difetto di mezzi; reputò sua fortuna la scoperta della statua, e l'offrì alla direzione dei Musei Vaticani, che si rifiutò di acquistarla, non ritenendola meritevole di far parte di quelle raccolte. Allora, essendo corsa voce della scoperta e disputandone molti amatori l'acquisto, la statua fu aggiudicata al maggior offerente, al signor Helbig, il quale fino a poco tempo fa ha avuto l'onore di essere ispettore dei monumenti del Regno, ed è tuttora socio dell'Accademia dei Lincei.

Stando così le cose, l'autorità non poteva procedere in modo diverso da quello tenuto, essendo evidente la violazione delle disposizioni dell'editto del 7 aprile 1820, tuttora in vigore.

Nell'articolo 34 di questo editto infatti è stabilito che chiunque scopre oggetti antichi è obbligato a denunciarli all'autorità; nè ardisca, così l'editto, di metterli in commercio o farvi il minimo ritocco prima che l'autorità abbia deciso. Se l'autorità competente trova che si tratta di oggetti di singolare e famoso pregio, allora (così l'articolo 9) vincola i proprietari a non poter disporre di essi che nell'interno dello Stato e con licenza dell'autorità, anche per averne ragione d'acquisto per conto del Governo, e rimanendo inoltre sempre obbligati, nel caso di alienazione, tanto il venditore che il compratore, a denunciare l'atto dell'alienazione stessa, sotto pena della perdita degli oggetti per qualunque mancanza. Per gli altri oggetti poi, che, debitamente denunciati all'autorità non fossero stati giudicati di singolare e famoso pregio, il Governo non può imporre che ne rimanga il possesso vincolato allo scopritore o al proprietario. Di questi è libera la vendita in Roma, purchè non si tratti però di oggetti spettanti a luoghi pii, come è nel nostro caso; e può permettersene anche, dietro domanda, l'esportazione col pagamento di un dazio. Alla licenza governativa

deve sempre precedere un nuovo esame degli oggetti stessi da parte dell'Ufficio speciale per le esportazioni. Così gli articoli 7, 11, 12 e seguenti.

Orbene, lasciando da parte il Vaticano, e considerando solo il fatto della vendita al signor Helbig, noi abbiamo a deplorare parecchie infrazioni alle menzionate disposizioni di legge. Non è stata fatta la denuncia prescritta dall'articolo 34, ma la statua fu messa in commercio prima che l'autorità abbia avuto modo di deliberare se essa dovesse far parte delle collezioni dello Stato. Sarebbe quindi applicabile l'articolo 35, che commina il sequestro degli oggetti, e l'ammenda di cento scudi per ogni oggetto. Di più è stato messo in commercio un oggetto appartenente ad un luogo pio, e perciò inalienabile pel disposto dell'articolo 7 dell'editto.

In presenza di siffatte contravvenzioni, obbligo assoluto del Ministero era di ricorrere al prefetto perchè, in forza dell'articolo 7 della legge sul contenzioso amministrativo, ordinasse il sequestro temporaneo dell'oggetto, e di denunciare in pari tempo il fatto all'autorità giudiziaria perchè procedesse a sensi di legge.

Purtroppo non è questo il solo caso, che abbiamo a deplorare in quest'anno, anzi in questi giorni, di violazione dell'editto del 7 aprile 1820. Pare che si sia ordita una serie di frodi, perchè oggetti d'arte varchino le nostre frontiere. Ma, di fronte a siffatti tentativi, il ministro della pubblica istruzione è risoluto ad agire energicamente e senza riguardo alcuno perchè la legge sia rispettata in tutto e da tutti.

Mi auguro che l'onorevole interrogante si riterrà soddisfatto di queste dichiarazioni. (*Benissimo! Bravo! — Vive approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci.

Socci. Io mi dichiaro non solo soddisfatto, ma sodisfattissimo per quello che ha fatto il ministro; ma seppi del sequestro avvenuto alla stazione dopo che avevo già presentata la interrogazione, e mi pareva scortesie il ritirarla (anche a costo di passare per compare) sapendo che avrebbe dato luogo a dichiarazioni esplicite, che avrebbero rinfrancato l'animo di tutti noi, che tanto teniamo al nostro patrimonio artistico nazionale.

Debbo però fare alcune lievi rettificazioni a ciò che ha detto l'onorevole sotto-segreta-

rio di Stato. La prima è che io non ritengo che il Vaticano sia del tutto estraneo alla vendita di questa statua, perchè, mentre il suo organo officioso, l'*Osservatore Romano*, diceva, or sono pochi giorni, raccontando il fatto, quello che ha detto ora il sotto-segretario di Stato, vale a dire che i Musei Vaticani rifiutarono d'acquistare la statua, perchè non aveva nessun valore, viceversa poi essa è stata venduta per seimila lire; e alla vendita hanno preso parte il consulente legale del Vaticano, il cav. Onesti, ed il signor Mannucci, un *factotum* che non so che carica abbia nella Corte pontificia.

Il dire poi che l'ospizio, nel cui cortile è stata trovata la statua, dipende dall'elemosiniere di Sua Santità e non dal Vaticano, mi pare, che se non è zuppa è pan bagnato. Io non dico certamente che il Papa abbia direttamente influito nella vendita di questa statua (a questo non ci credo neanche io) ma che vi abbia influito il Vaticano è tanto vero che a questa statua è stata cambiata la testa e la testa autentica trovasi nelle mani di un Monsignore.

Avendo sentito parlare di un signor Helbig e di altri mercanti (mi si permetta la parola vera e propria) stranieri i quali, dopo essere venuti qui sotto la veste di amatori delle antichità, sono penetrati nelle accademie e si permettono di criticare l'opera dello Stato di cui sono ospiti, richiamo su di ciò l'attenzione del Governo (*Bravo!*) dappoichè, come diceva benissimo il sotto-segretario di Stato, una fitta rete è stata tesa per riuscire a mandare all'estero i nostri tesori dell'arte antica. E il miglior mezzo per riuscire a rompere questa fitta rete sapete qual'è? Quello di rimettere a posto questi affaristi vestiti da archeologi che non aspirano che al trionfo della speculazione e dell'affarismo. (*Bravo! Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Manna, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Non senza ragione avevo notato che il signor Helbig era stato ispettore dei nostri monumenti, e che anche oggi è socio di una nostra Accademia. Ho anzi qui una inchiesta, alla quale partecipò anche l'onorevole ministro Bonasi, pei Musei della villa Giulia; e in essa appunto si leggono le frasi, che l'onorevole Socci ha ripetuto, e che io avevo sottinteso nelle mie parole.

Quanto alla responsabilità di coloro, che, violando l'editto, hanno preso parte alla vendita, essa non riguarda il ministro dell'istruzione pubblica. A noi risultano i fatti, così come ora li ho esposti; questi fatti sono stati denunziati all'autorità giudiziaria, alla quale spetta di colpire i responsabili. (*Bene!*)

Socci. Sono sodisfattissimo, e non ho altro da dire.

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. Essendo passato il tempo assegnato alle interrogazioni, do facoltà di parlare all'onorevole ministro degli affari esteri.

Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge sulla emigrazione, e prego la Camera di volerlo dichiarare urgente.

Mi onoro di presentare anche un disegno di legge per l'applicazione di una convenzione internazionale di Parigi del 16 giugno 1898, addizionale a quella del 14 marzo 1890, per il trasporto delle merci in ferrovia, e prego la Camera di mandarlo alla stessa Commissione che lo aveva in esame nella decorsa Sessione.

La Camera ricorderà che nell'ultima Sessione era stato presentato al Governo un disegno di legge per la proroga al 31 dicembre del trattato di commercio e di navigazione colla Grecia.

Quel disegno di legge essendo caduto con la chiusura della Sessione, lo ripresento ora alla Camera.

Ripresento pure un disegno di legge per la ricostituzione del consolato di Buenos-Ayres e prego la Camera di volerlo riprendere allo stato di relazione.

Mi onoro infine di ripresentare un disegno di legge per l'estinzione del credito della Banca d'Italia, per le somme dalla medesima anticipate per la costruzione del Regio asilo Garibaldi in Tunisi e prego la Camera di riprenderlo allo stato di relazione.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questi disegni di legge e, se non vi sono obiezioni, le varie proposte da esso fatte riguardo a questi disegni di legge s'intenderanno approvate (*Pausa*).

(*Sono approcate*).

Lettura di una proposta di legge.

Presidente. Gli Uffici hanno oggi ammessa la lettura di una proposta di legge degli onorevoli Pantano ed altri.

Se ne dia lettura.

Lucifero, segretario, legge:

Proposta di legge dei deputati: Pantano, Garavetti, Chiesi, Imbriani Poerio, Colajanni, Bissolati, Bertesi, Vendemini, Sacchi, Zabeo, Socci, Mussi, Costa Andrea, De Felice-Giuffrida, Del Balzo Carlo, Luzzatto Riccardo, Ferri, Albertoni, Celli, Rampoldi, Basetti, Tassi, Engel, Sichel, Barzilai, Gattorno, Pipitone, Raccuini, Rocca, Diligenti, Pimma, Budassi, Gilardini e Beduschi.

Sull'emigrazione.

Art. 1.

L'emigrazione è libera, salvo le eccezioni stabilite dalla presente e dalle altre leggi dello Stato.

Non possono emigrare:

a) le donne, quando figli bisognosi delle cure di esse debbano, a cagione della loro partenza, rimanere nell'abbandono;

b) i minorenni senza il consenso del genitore, o del tutore, oppure, quando manchi il genitore od il tutore, senza il consenso del sindaco; ed ove non abbiano compiuto il 16° anno di età, senza la compagnia di ascendenti, di fratelli o sorelle maggiorenni, del tutore o di zii, a meno che, bene affidati, non vadano a raggiungere all'estero una di queste persone;

c) i soggetti a leva ed i militari, senza l'autorizzazione:

del prefetto, o del sottoprefetto, per gli iscritti di leva che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno, il 18° anno di età;

del Comando del distretto, pei militari di 1^a categoria appartenenti all'esercito permanente, ed anche per quelli già passati alla milizia mobile, nel solo caso che siasi già pubblicato il manifesto di richiamo sotto le armi della loro classe;

del capitano di porto o del comandante il corpo di equipaggi, secondo che si tratti di iscritti di leva marittima o di militari appartenenti al suddetto corpo;

d) coloro dei quali consti che, per qualsiasi motivo, sarebbero respinti dal paese di

destinazione in forza delle leggi locali sulla immigrazione;

e) coloro che debbano scontare una pena o contro i quali sia in corso un giudizio penale.

Il ministro dell'interno potrà, sentito il parere del ministro degli affari esteri, sospendere l'emigrazione verso una determinata regione, quando corrano pericolo la vita, la libertà, gli averi dell'emigrante, o sia comunque compromessa la sua sorte o sfruttata la sua buona fede.

Art. 2.

Emigrante, per gli effetti della presente legge, è il cittadino che si rechi in paese posto al di là del Canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani, o in paese posto al di là dello stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa, viaggiando in terza classe, od in classe che il Commissariato generale dell'emigrazione decida equivalere alla terza attuale. Il passaporto è, per esso, obbligatorio.

L'emigrante straniero, che prenda imbarco in un porto del Regno, è pareggiato al nazionale, anche agli effetti dell'articolo 24, ma non potrà fruire dell'opera degli Uffici indicati al § 5 dell'articolo 29 della presente legge. Il passaporto non è, per esso, obbligatorio.

L'imbarco di passeggeri di 3^a classe, o di classe equiparata alla 3^a, non costituisce operazioni di emigrazione pei piroscafi nazionali e stranieri che viaggino oltre il canale di Suez, quando i passeggeri medesimi partano spontaneamente ed a proprie spese e siano in numero non superiore a venti per ogni viaggio; salva una speciale autorizzazione del commissariato generale, quando sia in numero maggiore.

La disposizione del precedente comma potrà essere sospesa con Decreto Reale.

Art. 3.

L'emigrazione si distingue in spontanea, favorita, e per arruolamento. È *spontanea* quella che concerne l'esodo di chi emigra coi proprii mezzi; *favorita* quella di chi emigra con nolo pagato, in tutto od in parte, da Governi esteri da Società, o da privato impresario, ma senza vincolare per nulla la propria libertà d'azione; per *arruolamento* quella in cui chi emigra, con o senza nolo pagato da Governi esteri, da

Società, o da privato impresario, si obbliga ad esercitare la propria attività, sia in determinato lavoro o in determinato luogo, sia per determinato tempo o a determinate retribuzioni.

Art. 4.

Chi arruoli o riceva in consegna, nel Regno, uno o più minori degli anni 14, per impiegarli all'estero, sia in professioni girovaghe, sia in industrie che saranno indicate dal regolamento come dannose alla salute, o come pericolose, sarà punito con la detenzione fino a sei mesi e con multa da 100 a 500 lire.

Colla stessa pena sarà punito il genitore, tutore od altra qualsiasi persona, che conduca o mandi all'estero o consegna a terze persone perchè conducano all'estero minori degli anni 14, collo scopo d'impiegarli come è sopra enunciato.

Le medesime prescrizioni penali sono applicabili a chi, con lo scopo di trarla alla prostituzione per farne commercio, induce una donna a emigrare, tacendo astutamente questo scopo.

Art. 5.

Chi abbandoni, senza legittimo motivo, in paese estero minori degli anni 17 avuti in consegna nel Regno a scopo di lavoro qualunque esso sia, sarà punito colla reclusione fino ad un anno e con multa da 300 a 1000 lire, senza pregiudizio delle maggiori pene, in caso di maltrattamenti o di sevizie.

Se il minore non abbia compiuto 14 anni, la pena sarà aumentata della metà.

L'imputato, cittadino o straniero, sarà giudicato a richiesta del ministro di grazia e giustizia od a querela di parte; e se già fu, per lo stesso reato, giudicato all'estero, si applicheranno le disposizioni degli articoli 7 e 8 del Codice penale.

Art. 6.

L'autorità politica, salvo eccezioni da indicarsi nel Regolamento, di cui all'articolo 18, rilascerà il passaporto agli emigranti entro 24 ore dalla domanda, corredata dei seguenti documenti:

- 1° nulla-osta del Sindaco o dell'Ufficiale di pubblica sicurezza;
- 2° certificato di assicurato imbarco, vi-

stato dall'Ispettore di emigrazione del porto d'imbarco.

Passaporto e documenti sono esenti dalla tassa di bollo.

CAP. II.

Dei vari generi di operazioni d'emigrazione.

Art. 7.

Nessuno può incettare, accaparrare od arruolare emigranti, vendere o distribuire biglietti d'imbarco per emigrare, o farsi mediatore -- a fine di lucro -- fra chi voglia emigrare e chi procuri imbarco, senza l'autorizzazione del ministro degli affari esteri.

L'autorizzazione può essere accordata alla condizione di fornire una cauzione anticipata, che servirà di garanzia per l'esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto di arruolamento o di trasporto, nonchè di tutti gli altri impegni assunti verso detti emigranti, in nome proprio o per conto di terzi.

L'ammontare della cauzione sarà determinato dal genere di operazioni d'emigrazione.

Art. 8.

Niuno, che non sia autorizzato dalla presente legge, può, anche senza lucro, intraprendere in operazioni di accaparramento o di arruolamento di emigranti; e niuno può, senza l'autorizzazione del Commissariato generale dell'emigrazione, pubblicare, introdurre o diffondere nel Regno scritti o stampati che abbiano per scopo determinato di eccitare e sospingere le correnti migratorie verso una determinata località.

Sono del pari vietati gli annunci in pubblici fogli, ed altre pubblicazioni (prospetti, manifesti, circolari, guide, annunci, affissi e simili) concernenti l'emigrazione, senza il preventivo visto del Commissariato generale dell'emigrazione.

Delle pubblicazioni illecite di tale natura, quando non possa scoprirsi l'autore, resta responsabile il proprietario del rispettivo foglio od, eventualmente, il tipografo.

Il ministro degli affari esteri, potrà permettere, imponendo condizioni speciali, che un privato arruoli, esclusivamente per conto proprio, il numero di persone che gli occorra per eseguire all'estero un determinato lavoro, o per compiere un'impresa coloniale in armonia colle leggi del paese di destinazione;

purchè il privato, ove si tratti di emigrazione nei paesi contemplati dall'articolo 2, si valga, pel trasporto, dell'opera d'un vettore autorizzato, e questi paghi la tassa prescritta dall'articolo 22.

In circostanze specialissime, e trattandosi di viaggi a regioni scarsamente visitate dagli emigranti italiani, il ministro degli affari esteri potrà permettere che il privato di cui tratta il precedente alinea si valga, sotto la osservanza di determinate condizioni, dell'opera di qualsiasi armatore non avente la qualità di vettore di emigranti.

Art. 9.

Gl'intermediari autorizzati a fare operazioni d'emigrazione si dividono in due distinte categorie: quella dei semplici mediatori di trasporti, o venditori di biglietti d'imbarco (*agenti marittimi*); e quella dei veri e propri agenti d'emigrazione (*vettori d'emigranti*).

Il ministro degli affari esteri può, in ogni tempo, limitare o revocare la patente rilasciata agli agenti marittimi e ai vettori di emigranti, con l'approvazione del Consiglio dei ministri.

CAP. III.

Degli agenti marittimi e dei loro corrispondenti.

Art. 10.

Per ottenere la patente di agente marittimo occorre essere cittadino italiano domiciliato nel Regno, maggiore di età, non privato dei diritti civili, nè sottoposto alla speciale sorveglianza di Pubblica sicurezza, e non essere stato condannato per reati contro la fede pubblica, o relativi al commercio, o contro il buon costume, o contro le persone e la proprietà, nè essere stato condannato per contravvenzione alla presente legge o al relativo regolamento.

La patente non può essere concessa a ministri di culti, nè a funzionari dello Stato o impiegati in amministrazioni pubbliche locali.

Possono anche ottenere la patente di agente marittimo:

- a) le Compagnie nazionali di navigazione;
- b) le Compagnie estere di navigazione riconosciute nel Regno, a termini degli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio;

- c) gli armatori e noleggiatori nazionali;
- d) gli armatori e noleggiatori stranieri stabiliti nel Regno.

Il permesso alle Compagnie, armatori e noleggiatori stranieri può essere conferito soltanto quando essi:

1° nominino come loro mandatario un cittadino italiano, domiciliato nel Regno, il quale deve legalmente rappresentarli negli affari relativi al reclutamento ed al trasporto degli emigranti, nei rapporti con le autorità e coi privati;

2° si sottomettano alla legislazione italiana ed ai tribunali italiani nelle cause derivanti dal reclutamento e dal trasporto degli emigranti italiani.

La patente è valida per un anno, soggetta — di volta in volta — ad una tassa di concessione di lire 300, e vincolata ad una cauzione di lire 4,000 di rendita in titoli dello Stato.

Art. 11.

La patente dà agli agenti il diritto di esercitare le loro operazioni in tutto il territorio dello Stato; però essi sono tenuti a far conoscere al Commissariato generale dell'emigrazione il domicilio da loro scelto, ed a tenerlo informato dei successivi cambiamenti.

L'agente può valersi anche, per le operazioni di emigrazione cui è abilitato, dei suoi corrispondenti nei vari capoluoghi di circondario del Regno, alla condizione che questi abbiano i requisiti richiesti per gli agenti marittimi dall'articolo precedente, e siano denunziati al commissario generale dell'emigrazione, il quale può, con decreto motivato, negare il proprio assenso, e, pure con decreto motivato, revocare l'assenso già concesso.

Il divieto di esercitare l'ufficio di agente marittimo, di cui al 2° comma dell'articolo 10, è esteso ai loro corrispondenti.

Tali corrispondenti non possono delegare altri a disimpegnare il proprio mandato: essi agiscono unicamente quali rappresentanti dell'agente, ed il loro operato impegna la responsabilità di quest'ultimo per ogni effetto dell'articolo 1153 del Codice civile, salvo rivalsa.

Agli agenti ed ai loro corrispondenti è assolutamente vietata qualunque operazione di emigrazione favorita od arruolata; come pure è loro vietato di eccitare, in qualsiasi modo, cittadini o stranieri ad emigrare.

CAP. IV.

Dei vettori d'emigranti e dei loro rappresentanti.

Art. 12.

Possono ottenere la patente di vettore d'emigranti:

- a) le Compagnie nazionali di navigazione;
- b) le Compagnie estere di navigazione riconosciute nel Regno, a termini degli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio;
- c) gli armatori e noleggiatori nazionali.
- d) gli armatori e noleggiatori stranieri stabiliti nel Regno.

Il permesso alle Compagnie, armatori e noleggiatori stranieri può essere conferito soltanto quando essi:

1° nominino come loro mandatario un cittadino italiano, domiciliato nel Regno, il quale deve legalmente rappresentarli negli affari relativi al reclutamento ed al trasporto degli emigranti, nei rapporti con le autorità e coi privati;

2° si sottomettano alla legislazione italiana ed ai tribunali italiani nelle cause derivanti dal reclutamento e dal trasporto degli emigranti italiani.

La patente è valida per un anno, soggetta — di volta in volta — ad una tassa di concessione di lire 1000, e vincolata ad una cauzione non mai inferiore a 5000 lire di rendita in titoli dello Stato, che verrà fissata dal ministro degli affari esteri, a seconda dell'importanza delle operazioni da compiersi.

La patente di vettore dà pure diritto, senza verun aumento di tassa o di cauzione, all'esercizio delle operazioni di agente marittimo.

Art. 13.

Il vettore può, con lettera indirizzata al commissario generale dell'emigrazione, che sentirà il parere del prefetto competente, nominare rappresentanti propri nei vari capoluoghi di circondario del Regno, ed assume la responsabilità civile di ogni loro atto in materia di emigrazione. Egli è altresì responsabile del fatto dei suoi dipendenti, di tutti i vettori successivi e di ogni altra persona cui egli affidi, sia pure con l'intesa o col consenso dell'emigrante, l'esecuzione del contratto stipulato o di parte di esso. Ogni stipulazione che

escluda o limiti tale responsabilità è nulla di pieno diritto.

È data facoltà al commissario generale dell'emigrazione di negare, con decreto motivato, l'assenso alla nomina d'un rappresentante, e, pure con decreto motivato, di revocare l'assenso già concesso.

I requisiti per assumere la qualità di rappresentante d'un vettore sono identici a quelli richiesti per gli agenti marittimi.

Il divieto di esercitare l'ufficio di agente marittimo, di cui al 2° comma dell'articolo 10, è esteso ai vettori ed ai loro rappresentanti.

I rappresentanti non possono delegare altri a disimpegnare il proprio mandato.

È vietato ad un rappresentante il procurare imbarco ad emigranti su piroscafi che non siano quelli del proprio mandante.

È pure vietato al vettore ed ai suoi rappresentanti di eccitare, in qualsiasi modo, i cittadini ad emigrare.

CAP. V.

Obblighi degli agenti marittimi e dei vettori d'emigranti.

Art. 14.

Nè l'agente nè il vettore, nè i rispettivi corrispondenti o rappresentanti possono rilasciare biglietti d'imbarco se non viene loro esibito il passaporto dell'emigrante cittadino.

Quando trattisi di emigranti, arruolati o spontanei, che abbiano stipulato il trasporto fuori della sede del vettore o dell'agente, il vettore o l'agente, od i loro rispettivi rappresentanti e corrispondenti sono tenuti a rilasciare il biglietto d'imbarco, che non potrà sostituirsi con altro documento, prima che l'emigrante abbia lasciato il proprio domicilio per recarsi al porto di partenza.

Art. 15.

All'emigrante, salvo il nolo, non potrà essere richiesto dall'agente marittimo o dal vettore, nè dai loro corrispondenti o rappresentanti, nessun compenso.

L'agente, il vettore, o chi per essi, che contravvenga a tale disposizione, incorrerà nell'ammenda ragguagliata al decuplo della somma riscossa.

Il nolo che già fosse stato pagato, in tutto od in parte, dall'emigrante per sè e per la

propria famiglia, sarà ad esso restituito, se egli non possa partire per malattia constatata, che colpisca lui o persona di sua famiglia che con lui conviva e con lui debba viaggiare; oppure per caso, anche fortuito, riferibile all'agente od alla nave.

Se si tratti d'emigrazione favorita od arruolata, e l'emigrante debba, per gli stessi motivi, o perchè rifiutato da chi ne commise al vettore l'arruolamento, o perchè respinto dalla Commissione di visita, far ritorno dal porto d'imbarco al comune di domicilio, od alla frontiera se straniero, vanno a carico del vettore le spese di ricovero, di sussistenza e di viaggio delle persone, nonchè quelle di trasporto dei bagagli, salvo all'emigrante il diritto ad eventuale risarcimento dei danni.

Se l'emigrante, a qualunque categoria appartenga, abbia perduto l'imbarco per ritardo, anche dovuto a forza maggiore, d'un treno ferroviario, l'Amministrazione cui il treno appartiene sarà tenuta a riportare gratuitamente l'emigrante ed il suo bagaglio alla stazione di provenienza, od alla stazione di confine se l'emigrante è straniero, quando l'emigrante stesso ne faccia domanda all'ispettore dell'emigrazione, e questo gli rilasci una richiesta di viaggio motivata, da presentarsi entro 24 ore al bigliettario della stazione di partenza.

Art. 16.

Il vitto e l'alloggio dell'emigrante giunto al porto d'imbarco, a qualunque categoria appartenga, incombono all'armatore o noleggiatore dall'intera vigilia del giorno stabilito per la partenza nel biglietto d'imbarco o nel contratto di emigrazione favorita o di arruolamento, fino al giorno in cui la partenza avvenga, qualunque sia la causa dei possibili ritardi.

L'emigrante cui sia annunziato il ritardo, quando già fu munito del biglietto d'imbarco o del contratto di cui sopra, e non abbia ancora lasciato il proprio domicilio, avrà diritto ad un'indennità di una lira al giorno, se fissato a posto intero, ed a metà, se fissato a mezzo posto od a quarto di posto, fino a tutta l'antivigilia del giorno in cui si verifichi la partenza.

Se il ritardo superi i dieci giorni, l'emigrante potrà rinunciare al viaggio, ricuperare il nolo se lo pagò, e chiedere alla Com-

missione arbitrale di cui all'articolo 25 la liquidazione dei danni.

Se l'emigrante dovesse far sosta, per fatto della nave o per ragione di quarantena, in un porto intermedio del viaggio, le spese di vitto ed, eventualmente, di alloggio saranno sopportate dal vettore o dall'agente — e, per essi, dall'armatore o noleggiatore — i quali, in caso di naufragio, o d'inabilità del piroscalo a proseguire il viaggio, o di fermata, dovuta ad avaria, che ecceda i quindici giorni, dovranno mandare altro piroscalo idoneo a ricevere gli emigranti ed a trasportarli a destinazione, senzadichè il Ministero degli affari esteri, sentito il parere del commissario generale dell'emigrazione, si varrà della cauzione per provvedere nel modo che sarà giudicato migliore.

È nullo il patto per cui l'emigrante rinunci alle indennità stabilite dal presente articolo.

Art. 17.

L'imbarco di emigranti dovrà dall'agente e dal vettore effettuarsi nei porti indicati nell'articolo 29, § 2°.

È vietato, salvo i casi di forza maggiore, il trasbordo d'emigranti in porti esteri, che non siano al di là dell'Oceano. È del pari vietato agli agenti e ai vettori, ed ai loro rispettivi corrispondenti e rappresentanti di inviare emigranti ad imbarcarsi in porti esteri.

È data facoltà al ministro degli affari esteri, su conforme parere del Consiglio dei ministri, di poter concedere temporaneamente il trasbordo di emigranti in porti esteri, al di qua dell'Oceano, sempre quando venga garantita la esecuzione delle disposizioni contenute nella presente legge sulla tutela degli emigranti in partenza, durante il viaggio ed in arrivo.

Art. 18.

Un regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, determinerà le norme:

per l'istituzione dei commissari viaggianti di cui all'articolo 29, § 4°;

per fissare: 1° il limite minimo di velocità dei piroscali addetti al trasporto di emigranti; il qual limite non potrà esser minore di 12 miglia all'ora di velocità normale; 2° la loro portata la quale non potrà mai essere inferiore a 2 mila tonnellate nette di

registro; 3° lo spazio assegnato per ciascun emigrante nei dormitori di detti piroscafi, il quale non potrà esser minore di tre metri cubi;

per limitare allo stretto necessario le fermate di detti piroscafi nei porti di scalo;

per fissare il numero dei medici a bordo, in relazione col numero degli emigranti imbarcati;

per determinare le razioni del vitto da somministrarsi agli emigranti e quanto altro sia ritenuto utile per migliorare le condizioni del loro trasporto per mare;

per tutelare nei piroscafi sopradetti anche la condizione dei passeggeri italiani di 3ª classe, o di classe che equivalga alla 3ª attuale (immigranti) che fanno ritorno in patria;

e, in generalè, per disciplinare tutto ciò che concerne l'igiene e la polizia dell'emigrazione.

Art. 19.

Tanto l'agente quanto il vettore sono responsabili dei danni verso l'emigrante il quale sia respinto dal paese di destinazione in forza delle leggi locali sull'immigrazione, quando sia provato che erano loro note, prima della partenza, le circostanze che avrebbero determinato la reiezione dell'emigrante.

Il vettore, cittadino o straniero e, per essi, il capitano della nave — sarà tenuto (semprechè il piroscafo si diriga, nel viaggio di ritorno, ad un porto italiano) a trasportare, al prezzo di lire due al giorno, compreso il vitto, e nella proporzione d'un posto intero per ogni 50 tonnellate di portata della nave, gli indigenti italiani che per qualsiasi motivo rimpatrieranno per disposizione e con richiesta d'un regio agente diplomatico o consolare. I fanciulli d'età superiore ai tre ed inferiore ai dodici anni pagheranno una lira al giorno; nulla i bambini al disotto di tre anni.

Art. 20.

Pel trasporto degli emigranti, a qualunque categoria appartengano, dovranno essere osservate le seguenti norme:

1° Il trasporto, per ferrovia, sino al porto d'imbarco dev'essere fatto in vagoni da viaggiatori che si possano ben chiudere e dove ciascuna persona possa stare seduta, secondo i regolamenti in vigore. Dev'essere, possibilmente, accordato agli emigranti l'accesso

alle sale d'aspetto di 3ª classe, nelle stazioni dove ha luogo una fermata;

2° Il trasporto per mare non può fare che sui piroscafi della Compagnia o dell'armatore nominati nel contratto d'emigrazione o nel biglietto d'imbarco. Questi piroscafi devono essere provvisti dell'autorizzazione di trasportare emigranti, e rispondere alle condizioni di allestimento e di approvvigionamento indicate dal regolamento di cui all'articolo 18 della presente legge;

3° Il prezzo di passaggio o di trasporto non può consistere, nè in tutto nè in parte, in prestazioni personali od in giornate di lavoro: ogni patto in contrario è nullo di pieno diritto.

Art. 21.

Non sono mutate le disposizioni relative al contratto di trasporto stabilite dal Codice di commercio al capo IV del titolo 4°.

I contratti per emigrazione favorita od arruolata devono essere redatti e sottoscritti in tre esemplari: uno per l'emigrante, l'altro per il vettore e il terzo per l'ispettore d'emigrazione o, in sua assenza, per il capitano del porto di partenza.

Pei contratti d'emigrazione per arruolamento è data facoltà al ministro degli affari esteri di stabilire, caso per caso, la formola obbligatoria per la loro redazione, e di richiedere dal vettore tutte quelle garanzie morali e materiali che reputerà necessarie per l'esecuzione dei medesimi.

I contratti di qualsiasi natura, in qualche parte contrari alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento, sono nulli e come non avvenuti, e contro di essi sono comminate le penalità previste all'articolo 27 della presente legge.

Il semplice biglietto d'imbarco è esente da ogni tassa di registro e bollo.

Nelle 24 ore dall'arrivo degli emigranti nel porto d'imbarco, il vettore dovrà far visitare il contratto dell'emigrante dall'ispettore d'emigrazione o, in sua assenza, dal capitano del porto.

Fondo per l'emigrazione.

Art. 22.

Il vettore verserà al Tesoro dello Stato lire otto per ogni posto intero d'emigrante favorito od arruolato, lire quattro per ogni

mezzo posto, e lire due per ogni quarto di posto.

Dovranno pure pagare una tassa di lire quattro per ogni posto intero d'emigrante imbarcato a pagamento, gli armatori, i noleggiatori e le Compagnie di navigazione nazionali o straniere riconosciute ed autorizzate nello Stato.

Le tasse di cui nel presente articolo potranno essere temporaneamente ridotte a minor somma, con Decreto Reale, su proposta del ministro degli affari esteri, di concerto col ministro dell'interno.

Queste tasse formeranno, in unione colle tasse di patente e di licenza indicate agli articoli 10, 11, 12 e 13, con le multe e colle contravvenzioni pagate dagli agenti marittimi e dai vettori di emigranti, e con ogni altro eventuale provento, un *Fondo per l'emigrazione*, amministrato dal Ministero degli affari esteri, da adibirsi esclusivamente a tutti i servizi d'emigrazione tanto all'interno che all'estero, contemplati nella presente legge.

A questo *Fondo* andranno pure devoluti i premi di navigazione non pagati ai contravventori dei regolamenti vigenti sulla igiene dei piroscafi addetti al trasporto degli emigranti, giusta l'articolo 8 della legge sui provvedimenti per la Marina mercantile.

Andranno altresì devoluti a questo *Fondo* — in misura da determinarsi — una parte degli utili che saranno per ricavarli dall'istituendo servizio per la sicura rimessa in patria del risparmio degli emigrati italiani all'estero.

CAP. VI.

Responsabilità civili e penali degli agenti marittimi e dei vettori d'emigranti.

Art. 23.

La cauzione, di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge, risponde dei danni patiti dall'emigrante per colpa dell'agente o del vettore, e risponde altresì delle indennità che gli spettano in esecuzione di questa legge e del relativo regolamento.

La cauzione dovrà essere reintegrata dall'agente e dal vettore tutte le volte che, per applicazione della presente legge o del relativo regolamento, essa sia stata diminuita. La reintegrazione dovrà essere fatta nel ter-

mine di 15 giorni dalla richiesta dell'autorità politica competente.

La cauzione non potrà essere restituita che tre mesi dopo l'estinzione della patente. Se, in tale epoca, sussistano ancora reclami contro l'agente od il vettore, o penda giudizio a loro carico innanzi ai tribunali ordinari o innanzi alla Commissione arbitrale di cui all'articolo 25 della presente legge, sulla cauzione sarà fatta una ritenuta corrispondente al valore della contestazione, fino alla risoluzione della medesima.

Le prescrizioni degli articoli 583, 584 e 585 del Codice di commercio regoleranno il contratto di trasporto, nonostante qualsiasi patto in contrario, salvo quanto è detto nell'articolo 25 della presente legge.

Art. 24.

L'emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme o per risarcimento di danni contro l'agente od il suo corrispondente, così come contro il vettore od il suo rappresentante, col presentare domanda su carta libera ad un regio ufficiale consolare o ad un Ufficio governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero, oppure, se la partenza non avvenne, al prefetto della provincia ove contrattò per l'imbarco o per l'arruolamento.

Il reclamo dovrà, all'estero, essere presentato entro tre mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto quando l'emigrante non abbia potuto raggiungere quello di destinazione, e, nel Regno, entro un mese dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco.

Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia senza aver potuto comunicare con le regie autorità o cogli Uffici governativi di protettorato, il termine di un mese decorrerà dal giorno del suo sbarco nel Regno.

I reclami degli emigranti al porto d'imbarco contro l'agente od il vettore o loro mandatarii, dipendenti o incaricati, per danni o somma di danaro riscossa o pretesa in più non eccedente le 100 lire, saranno giudicati dall'ispettore di emigrazione con procedura che sarà determinata dal regolamento di cui all'articolo 18.

È ammesso, in via d'appello, il reclamo al Commissariato generale dell'Emigrazione che pronunzierà inappellabilmente.

Tale reclamo non sospende però l'esecuzione della sentenza.

Art. 25.

Le liti fra l'emigrante e l'agente o vettore per la liquidazione dei danni, saranno giudicate inappellabilmente da una Commissione arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di provincia.

La Commissione sarà composta del prefetto, o di chi ne faccia le veci, del presidente del tribunale, del procuratore del Re presso il tribunale, e di due consiglieri provinciali. Il presidente del tribunale ed il procuratore del Re potranno, in caso d'impedimento, farsi rappresentare, l'uno da un vice-presidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re.

Esaurita la procedura arbitrale, il prefetto trasmetterà gli atti alla Regia Procura, perchè esamini se vi sia luogo a giudizio penale.

Per gli effetti del reclamo l'emigrante si intenderà domiciliato presso il prefetto, cui il ricorso fu presentato o trasmesso.

Accompagneranno il reclamo i verbali e i documenti di prova redatti o raccolti dai consoli, dagli Uffici di protettorato, dai commissari viaggianti, dagli ispettori d'emigrazione, o dai Comitati mandamentali.

La Commissione arbitrale della provincia nella quale l'emigrante trattò per l'imbarco o per l'arruolamento sarà competente nonostante qualsiasi patto in contrario; non sarà tenuta all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti le autorità giudiziarie; giudicherà con le norme prescritte dall'articolo 21 del Codice di procedura civile, dopo aver sentito le parti interessate, ed alla sua sentenza si applicheranno gli articoli 22, 24 e 27 del Codice medesimo. Terrà luogo dell'atto di compromesso, voluto dagli articoli 11 e 24 di esso Codice, il biglietto d'imbarco, o, in difetto, qualsiasi documento che la Commissione reputi equipollente. Una lettera del prefetto terrà luogo della procura prescritta dallo stesso articolo 24, ed una lettera del prefetto provvederà alla notificazione della sentenza, che dovrà eseguirsi dall'agente o dal vettore entro dieci giorni dalla notificazione, senza di che il ministro degli affari esteri, sentito il parere del Commissariato generale dell'emigrazione, preleverà le somme dalla cauzione.

Se gli emigranti da indennizzarsi si trovino all'estero, le somme saranno depositate

presso la Regia Prefettura, che ne curerà l'invio a destinazione a spese dell'agente o del vettore.

Tutte le carte e gli atti relativi al giudizio arbitrale, comprese le sentenze, saranno esenti da tassa di bollo e di registro.

In caso di arruolamenti, data la presentazione di reclamo per parte dell'emigrante, o di chi per esso, durante l'esecuzione del contratto, o nei dieci giorni successivi al suo termine, o nei dieci giorni dall'abbandono dei lavori, sarà ammesso, per la liquidazione dei danni, il procedimento arbitrale indicato nel presente articolo. Le condizioni d'eventuale prestazione e di svincolo della cauzione saranno determinate di volta in volta, a seconda delle singole operazioni di arruolamento.

Art. 26.

Le Commissioni arbitrali di cui all'articolo precedente sono competenti a giudicare circa il rimborso di somme che fosse reclamato da qualunque regia autorità, nello Stato od all'estero, per spese da essa incontrate nell'interesse di emigranti, quando la responsabilità risalga ad agenti, corrispondenti, vettori, rappresentanti, imprese, agenzie di affari o privati. Le rispettive cauzioni rispondono anche di tali rimborsi.

Art. 27.

Saranno punite:

coll'arresto da tre a sei mesi e con ammenda da 500 a 2000 lire le operazioni che abbiano per oggetto di provocare o di favorire l'emigrazione clandestina di una o più persone; dovendosi comprendere nell'emigrazione clandestina anche quella che fosse avviata a qualsiasi regione contro il divieto posto dal Ministero degli affari esteri, in forza dell'articolo 1^o, ultimo alinea;

con ammenda fino a 300 lire la contravvenzione all'articolo 1^o, lettera c;

coll'arresto da uno a tre mesi e con ammenda da 300 a 2000 lire le infrazioni all'articolo 7;

con ammenda da 150 a 1000 lire l'ammessione che faccia il vettore, tra sè e l'emigrante favorito od arruolato, di altri mediatori che non siano i propri rappresentanti debitamente riconosciuti; e colla stessa pena la simulazione, per cui l'agente, o il suo corrispondente, faccia figurare come emigranti

spontanei, viaggianti con danaro proprio, individui che abbiano invece il nolo pagato, in tutto od in parte, da Governi esteri, da Società, o da privato impresario; ed in caso di recidiva, con multa da 1000 a 5,000 lire e colla perdita temporanea o perpetua della patente;

coll'arresto fino a tre mesi, con ammenda da 150 a 1000 lire e coll'esclusione a perpetuità dai servizi di emigrazione, l'infrazione al penultimo capoverso dell'articolo 13, senza pregiudizio della responsabilità in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato; con multa da 1000 a 10,000 lire e colla perdita temporanea o perpetua della patente l'infrazione all'articolo 17, capoverso;

con ammenda fino a 1000 lire le altre contravvenzioni alla presente legge od al suo regolamento, sia che trattisi di vettori e di loro rappresentanti, di agenti e di loro corrispondenti, di imprese, di agenzie d'affari o di privati, non compresi, in questi, gli emigranti.

Qualora il vettore sia una Compagnia di navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore si applicheranno a coloro che hanno agito in rappresentanza della Compagnia, e il pagamento delle pene pecuniarie da costoro incorse sarà garantito dalla cauzione della Compagnia stessa.

CAP. VII.

Disposizioni generali.

Art. 28.

La sorveglianza sui varii generi di operazioni d'emigrazione, ed il controllo per la esecuzione della presente legge e del relativo regolamento sono esercitati dal Ministero degli affari esteri per mezzo di un Commissariato generale dell'emigrazione stabilito in Roma, incaricato di mettersi in relazione con gli Uffici rispettivi degli altri Stati e di dare, dietro richiesta, alle persone che vogliono emigrare le informazioni, i consigli e le raccomandazioni necessarie.

Il Commissariato generale della emigrazione è composto: di un commissario generale nominato, mediante concorso per titoli, dal ministro degli affari esteri, di concerto coi ministri dell'interno, della marina e dell'agricoltura, industria e commercio; e di quattro commissari nominati: due fra i cultori delle

discipline geografiche, statistiche ed economiche, mediante concorso per titoli, come sopra; e due, o per concorso, o scelti dal ministro degli affari esteri tra i funzionari dei Ministeri suddetti.

Il Commissariato generale dell'emigrazione corrisponde direttamente coi prefetti e coi regi consoli all'estero; raccoglie le notizie opportune rispetto all'emigrazione, le comunica agli ispettori dei porti d'imbarco, ai Comitati mandamentali ed ai prefetti per essere diramate, ed ha il diritto di affissione gratuita dei suoi manifesti in ogni stazione o impresa di trasporti per terra o per acqua, di qualsivoglia specie.

Inoltre, esso compila delle guide pratiche intorno ai principali paesi d'immigrazione, e le distribuisce gratuitamente a chi ne faccia domanda.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il commissario generale dovrà pubblicare una relazione sulle condizioni dell'emigrazione nell'anno precedente.

Questa relazione dovrà contenere:

1°) i dati statistici e le notizie sull'emigrazione, tanto temporanea che permanente, e sulle operazioni degli intermediari debitamente autorizzati;

2°) l'indicazione dei punti nei quali la legge è facile ad essere violata, e la proposta dei provvedimenti per renderla efficace in quei punti;

3°) l'indicazione dei casi in cui l'applicazione della legge non basta a raggiungere il suo scopo, di tutelare cioè gli emigranti, qualunque sia la categoria a cui essi appartengono;

4°) e, in generale, tutte le notizie e i dati opportuni per illustrare i fatti riferiti, e per giudicare dei provvedimenti dal direttore stesso proposti.

Questa relazione sarà presentata al Parlamento, e le sarà data la massima pubblicità possibile.

Art. 29.

Il Governo del Re esercita inoltre la funzione di tutela e di assistenza a favore degli emigranti, per mezzo di:

1° ispettori d'emigrazione, nominati per concorso, o scelti tra i funzionari dipendenti dall'Amministrazione dell'interno, dal ministro degli affari esteri, di concerto coi mini-

stri dell'interno e d'agricoltura, industria e commercio, in ciascuno dei porti di Genova, Napoli e Palermo ed in quegli altri porti che siano determinati per decreto reale;

2° Comitati per l'emigrazione, istituiti in ciascun capoluogo di mandamento, e composti del sindaco, o di chi ne fa le veci, presidente, del pretore e di un notabile del luogo conosciuto per la sua filantropia, nominato dal prefetto ogni tre anni, con diritto di riconferma. La loro opera è gratuita;

3° ricoveri per gli emigranti, fondati nei porti indicati al numero 2 del presente articolo;

4° commissari viaggianti, cui sarà commesso il servizio di sorveglianza sull'emigrazione, a bordo delle navi. Tali commissari, obbligatori per tutti i vapori che trasportano emigranti, devono essere scelti, preferibilmente, fra i medici della Marina militare italiana;

5° Uffici di protezione, d'informazioni e di avviamento a lavoro, che possano essere stabiliti nel Regno od in Stati esteri mediante accordi coi Governi rispettivi;

6° ispettori d'emigrazione viaggianti all'estero, tanto nei paesi transoceanici, quanto nei principali centri di popolazione italiana in Europa, nominati dal ministro degli affari esteri in seguito a regolare concorso, secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento.

Art. 30.

Il regolamento di cui all'articolo 18 della presente legge, determinerà:

1° le norme che valgano a completare l'opera di tutela dell'emigrante;

2° l'organizzazione dei servizi indicati negli articoli 28 e 29, le norme di gerarchia e di disciplina, la scelta del personale e gli stipendi;

3° il modo di formazione d'un bilancio del Fondo per l'emigrazione, da presentarsi al Parlamento nel marzo di ogni anno, a cominciare dal 1899.

Nella relazione annuale che accompagnerà detto bilancio, oltre all'andamento e funzionamento dei servizi d'emigrazione, tanto all'interno che all'estero, saranno pure segnalate le benemeritenze di coloro che, nei Comitati mandamentali, nelle Commissioni arbitrali, negli Istituti di patronato degli emigranti o in altri servizi gratuiti, si saranno special-

mente adoperati perchè la presente legge risponda ai fini voluti dal legislatore.

Art. 31.

L'entrata in vigore della presente legge sarà fissata con decreti reali, man mano che si renda possibile l'attuazione dei servizi in essa indicati. I decreti medesimi avranno per effetto di abrogare la legge n. 5866, serie 3ª, del 30 dicembre 1888, nelle parti corrispondenti a quelle della presente, delle quali sarà gradatamente determinata l'entrata in vigore.

Presidente. Sarà stabilito in altra seduta, d'accordo fra i proponenti ed il ministro, il giorno in cui dovrà aver luogo lo svolgimento di questa proposta di legge.

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Rimborso alla Società delle strade ferrate della Rete Adriatica di annualità arretrate di pigione dei locali ad uso della dogana di Ala.

Si faccia la chiama.

Bracci, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno aperte le urne.

Esposizione finanziaria.

Presidente. Si passerà al n. 3 dell'ordine del giorno, il quale reca: « Esposizione finanziaria. »

L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro del tesoro (Segni d'attenzione).
Onorevoli signori! L'anno finanziario 1898-99 venne a termine con un avanzo che superò le previsioni; nell'esercizio in corso occorre, per non perdere la meta raggiunta, non solo che sia assiduamente vigilato l'erario e abbiano freno le spese, ma che il gettito delle entrate sia sempre in progresso; e converrà serbare un indirizzo prudente e severo se vuolsi impedire che il bilancio italiano nel 1900-1901 e negli anni successivi incontri di nuovo sorti pericolose.

Conto consuntivo 1898-99 — Risultati complessivi.

Il conto consuntivo dell'esercizio 1898-99, che ho l'onore di presentarvi, registra la somma delle spese effettivamente fatte, nelle quali io sempre comprendo quelle per la costruzione di strade ferrate, in lire 1,644,810,900 cioè lire 19,032,426 più delle previsioni definitive. A formare simile aggravio intervennero le eccedenze di spese che emersero negli accertamenti con una somma totale di lire 26,960,077 ridotta alla cifra testè indicata, mercè lire 7,927,651 di economie ottenute nei dispendi delle varie Amministrazioni.

L'accertamento delle entrate sali a lire 1,659,383,075 oltrepassando le previsioni di lire 42,075,394 e di lire 29,450,933 i proventi accertati nel 1897-98.

Ma, secondo or ora accennai, le maggiori spese consumarono pur troppo le maggiori entrate per oltre diciannove milioni. Laonde l'avanzo a beneficio del tesoro nelle categorie delle entrate e delle spese effettive, dove stanno per oltre 12 milioni quelle delle costruzioni di strade ferrate, si determina in lire 14,572,174.

Unendo a questa cifra una differenza attiva, che si riscontra nel movimento dei capitali, per lire 521,912, ne risulta che l'avanzo conseguito nell'esercizio finanziario 1898-99 a beneficio del Tesoro fu di lire 15,094,087.

Eccedenze di spese.

La somma delle eccedenze appartiene per lire 8,214,137 alle spese obbligatorie e per lire 18,745,941 alle spese facoltative.

Il confronto degli accertamenti colle previsioni fa palese come tre Ministeri risparmiarono parte dei fondi ad essi attribuiti. Voglio dire per lire 682,188 il Ministero del tesoro; per lire 375,246 quello dei lavori pubblici; per lire 221,619 il Ministero dell'agricoltura. Gli altri tutti dovettero oltrepassare le previsioni definitive per cifre le quali sono lievissime nei conti consuntivi dei Ministeri degli affari esteri e delle poste e telegrafi; toccano quasi 300,000 lire in quello del Ministero di grazia e giustizia; salgono a lire 668,634 per la pubblica istruzione, ed appaiono assai rilevanti nei conti consuntivi dei Ministeri delle finanze, della guerra e della marina.

L'eccedenza del Ministero delle finanze che, al netto delle economie ottenute in lire 1,385,368, fu di lire 6,298,901, riguarda le spese obbligatorie per lire 7,414,883. Ad essa diedero cagione per lire 5,928,625 gli aggi e le vincite al lotto e per lire 1,486,258 i maggiori rimborsi ed altre spese di riscossione.

Già il Parlamento conosce i motivi per i quali nel conto consuntivo del Ministero della guerra si rinviene una maggiore spesa di lire 6,957,362, nonostante l'economia di lire 1,418,216, poichè per avvedimenti politici si ritardarono i licenziamenti delle classi militari, s'accrebbe il numero dei carabinieri, s'indugiò il ritorno dei nostri soldati da Creta, senza dire che occorsero ancora lire 1,000,000 per liquidare interamente le spese della guerra africana.

Per oltre 5 milioni eccedette nella spesa il Ministero della marina, ch'ebbe a provvedere, mentre si alzavano i prezzi del carbone, all'armamento non preveduto di numerosi navigli che furono nelle acque di Candia e di quelli che salparono nella trascorsa primavera per l'Estremo Oriente.

Primeggia nelle economie il Ministero dell'interno che ne significò nel suo conto consuntivo per una somma di lire 2,644,154, e poté così ridurre a lire 1,045,285 la maggiore spesa di lire 3,689,439 proveniente in gran parte dal costo dei carcerati e dalla gestione delle carceri cui pure corrispose un congruo profitto nel conto delle entrate per i maggiori prodotti delle manifatture.

L'eccedenza delle spese oltre le previsioni definitive, va riguardata oramai nell'andamento della nostra finanza, come una perturbazione costante temperata inadeguatamente dalle economie che si ritrovano al chiudersi dei conti. Mentre queste negli ultimi quattro anni stettero fra gli otto e i nove milioni, l'eccedenza delle spese fu di circa 14 milioni nel 1896-97 e sali a diciotto milioni e mezzo nel 1897-98, a circa ventisette milioni nell'ultimo esercizio. (*Commenti*).

Vero è che in siffatte cifre tengono assai luogo le eccedenze che concernono spese obbligatorie e d'ordine; ma la progressione è sempre considerevole rispetto alle spese facoltative, poichè le eccedenze che ad esse si riferiscono, da sei milioni che furono nel 1895-96, salirono a quasi undici milioni nel 1897-98, a oltre diciotto milioni e mezzo nel

l'ultimo esercizio. Eventi straordinari vennero tratto tratto a premere sull'erario, ma anche senza di essi l'eccedenza delle spese facoltative nei due ultimi esercizi sarebbe cresciuta.

Freno alle spese.

È manifesto che a parecchi servizi mancano bastevoli stanziamenti. Ma nello scorso anno gran parte degli stanziamenti s'erano elevati e mentre le economie non se ne avvantaggiarono continuò a crescere l'onere delle eccedenze. Da ciò dobbiamo trarre ammonimento per non troppo fidarci alle serene previsioni e per non cedere alle insidiose tentazioni dello spendere, non appena sono promettenti le entrate.

Non cessò di certo la diligenza nel governo del pubblico danaro e fu provvido il divieto che impedì la continua affluenza, ignorata dal Parlamento, di nuovi impiegati nelle fila della burocrazia. Ma nell'azione quotidiana delle amministrazioni vi sono spese che s'ingrossano e traboccano quasi senza che altri se ne avvegga, perchè l'abitudine dello spendere prevale quasi inavvertita e si assolve fallacemente coll'estimazione parziale di determinate utilità non circoscritta da ritegni di ordine più esteso.

Laonde è mestieri procurare che taluno istituto di vigilanza e di riscontro, già introdotto col Regio Decreto 4 gennaio 1898, assuma funzioni proprie e permanenti mercè disposizioni legislative. Perciò io riprendo il disegno di legge, che, presentato dal mio predecessore in obbedienza all'articolo 9 della legge di assestamento per l'esercizio 1897-98, venne approvato nella tornata del 16 febbraio scorso dal Senato del Regno. Restituendo anzi a tale disegno di legge, secondo i voti manifestati dalla Giunta del bilancio, la lezione primitiva datagli dal Governo, mi avviso di meglio garantirne gli effetti, sia facendo intervenire il magistrato della Corte dei conti, come propose il Senato, sia disponendo che alla constatazione delle eccedenze fatta col conto consuntivo debba seguire l'indagine delle eventuali responsabilità amministrative e contabili incorse dai funzionari, ai quali è affidata la gestione del bilancio.

Parmi ancora che convenga coordinare più efficacemente all'opera della Ragioneria ge-

nerale dello Stato quella delle ragionerie dei vari Ministeri, e perciò mi riservo di presentare al Parlamento un disegno di legge, inteso a porre quegli uffici alla diretta ed assoluta dipendenza del ministro del tesoro, unico mezzo per rendere autorevole e libera l'azione moderatrice che essi debbono esercitare nella erogazione degli stanziamenti di bilancio. (*Bravo! Bene!*)

Entrate del 1898-99.

Le entrate che effettivamente si accertarono nel 1898-99 oltrepassano di lire 29,450,933 le cifre dell'esercizio precedente, con un miglioramento rispetto ad esse dell'1.80 per cento, mentre nel triennio 1895-98 l'incremento annuale delle entrate fu soltanto dell'1.26 per cento, nonostante gli aumenti recati immediatamente da nuove provvisori tributarie.

Le più cospicue fra le maggiori entrate non solo vennero a confortare la situazione finanziaria, ma sono indizio di un risveglio nel paese, dove si ravviva il lavoro, si allargano i consumi. A far ciò palese valgono alcuni confronti fra l'ultimo anno finanziario e il 1897-98. Dalle tasse sugli affari si trasse un maggior prodotto, tanto più notevole perchè ottenuto da quei cespiti che rispecchiano il movimento degli affari, quali sono il registro e il bollo, che da soli resero la maggior somma di lire 3,933,948. I redditi ferroviari diedero un aumento di lire 5,845,214, conseguenza del vistoso incremento nei prodotti lordi che in un solo esercizio si accrebbero di lire 16,530,000. Dalla posta e dai telegrafi si raccolse un maggior profitto di lire 3,611,494. La privativa dei tabacchi gettò all'Erario una maggior somma di lire 8,160,672, che segnò un movimento di straordinaria attività. Nel prodotto delle tasse di fabbricazione, cresciuto di lire 1,196,627, malgrado la ragguardevole diminuzione di lire 1,123,808 che si ebbe negli spiriti, appare come gradatamente si estenda il consumo della birra, l'uso del gas e della luce elettrica e proceda la produzione dei fiammiferi, la quale, nonostante la tassa posta nel 1895, si svolge sempre con buona fortuna ed amplia le proprie esportazioni.

La vendita dei sali, cresciuta per oltre lire 1,216,407, superando così quell'aumento normale che corrisponde al crescere della po-

polazione, fa testimonianza di men dure sorti per i lavoratori dei campi e delle officine; il maggior prodotto dei dazi interni di consumo che si raccolse dalle due gestioni di Roma e di Napoli esercitate dal Governo, accenna a condizioni migliori nella vita delle nostre grandi città. Scemò di 1,700,000 la riscossione della dogana per la minore quantità di grano tratta dall'estero e per la transitoria diminuzione nell'entrata del caffè; ma a risarcire in parte siffatte perdite giovarono il petrolio il cui prodotto oltrepassò di lire 1,395,936 quello del precedente esercizio; le materie prime e le macchine, alimento e forza novella per le manifatture nazionali; e i prodotti diversi che superarono di lire 4,602,921 il precedente accertamento.

Non mi farò, onorevoli signori, a discorrere le vicende della nostra finanza, narrate più volte in questa Camera con precisione sapiente e con vivida eloquenza da illustri miei predecessori, nè ricorderò la via affannosa a più riprese percorsa, il frutto di tanti sacrifici più volte disperso, le illusioni di qualche momento sereno presto svanite per incauto scivolar nelle spese, le fortune dell'erario disordinate e le pene dei contribuenti rese più acerbe per gli indugi nel provvedere.

Scorgerete il loro alternarsi in uno degli allegati che seguono la presente esposizione (1) e vi piacerà avvertire come per la prima volta nell'ultimo decennio l'esercizio 1898-99 conferì al Tesoro un avanzo di 15 milioni, non prodotto con movimento di capitali, ma derivante da risultamenti delle entrate e delle spese effettive, comprese le costruzioni ferroviarie. Tanto giovarono nonostante gli straordinari avvenimenti onde crebbero le spese e la notevole mancanza del dazio sul grano, gli effetti progressivi dei provvedimenti tributari negli ultimi anni ordinati. la più attenta opera amministrativa, e principalmente le migliorate condizioni dell'economia nazionale.

Se nulla le turbi, se repentine mutazioni non vengano a scuotere le fondamenta del nostro regime tributario, se continuerà il Parlamento a considerare come alta ragione di Stato la vittoria sul disavanzo, i risultati

che vi esposi, onorevoli signori, potranno segnare un punto di salutare ripresa nelle nostre vicende finanziarie.

Esercizio finanziario 1899-900 - Previsioni complessive.

Le difficoltà dell'esercizio 1899-900 furono da assai tempo prevedute da quanti seguono studiosamente le sorti della nostra finanza. La spesa delle costruzioni ferroviarie risale a lire 20,797,210; nel movimento dei capitali occorre provvedere ad una uscita di lire 12,802,540. Sono finiti i prelevamenti che da sette anni si traevano dal Fondo per il culto; ed altre cause sopravvennero ad aggravare i pesi o a scemare i proventi del corrente anno finanziario.

Nel bilancio di previsione presentato il 29 novembre 1898 si manifestava un disavanzo di lire 7,800,000 risultante da un avanzo di lire 4,984,000 nelle due prime categorie e dal disavanzo di lire 12,784,000 per il movimento di capitali. Ma il mio onorevole predecessore calcolava nella sua esposizione finanziaria gli effetti dei disegni di legge destinati all'approvazione del Parlamento e valutandone il carico totale a oltre lire 23,000,000, presagiva un disavanzo di 31 milioni.

Pochi appena di quei disegni di legge vennero in deliberazione appresso i due rami del Parlamento. Dopo l'esposizione finanziaria del novembre scorso furono presentate variazioni nello stato dell'entrata e in quelli della spesa; alcune cifre mutò la Giunta generale del bilancio; l'esercizio provvisorio dei bilanci dal 1° luglio al 31 dicembre fu concesso su tali previsioni d'entrata e di spesa che riducevano il disavanzo proprio degli stati di previsione a lire 1,146,000. Ma accertamente, nel giugno scorso, il Presidente della Giunta generale del bilancio, con parole cui aderì il plauso generale di questa Camera, ricordava il probabile avanzarsi di nuove spese oltre quelle già consegnate nei bilanci e valutava il disavanzo dell'esercizio in cui siamo da 19 a 20 milioni. Presagio nel quale consentiva eziandio l'onorevole relatore eletto per esaminare lo stato di previsione dell'entrata giusta accurati studi che ebbe la cortesia di parteciparmi.

Con gli stati di previsione che oggi ho l'onore di presentarvi si accresce la previ-

(1) Vedi allegato n. 1.

sione dell'entrata di lire 16,379,525 e quella della spesa effettiva di lire 9,343,539 per guisa che ne risulta un avanzo rispetto alla 1^a categoria di 35 milioni e mezzo e rispetto alla 1^a e 2^a categoria insieme di 18 milioni e 752 mila.

La categoria 3^a del movimento di capitali si presenta con una spesa di 26 milioni, costituita da estinzione di debiti redimibili per lire 21,475,264, per lire 1,062,500 da anticipazioni ad enti locali (Risanamento Napoli e lavori del Tevere) e per le rimanenti lire 4,007,000 da partite che hanno corrispondenza nell'entrata. Essa lascia un disavanzo di lire 15,102,540, che riduce l'avanzo di lire 18,752,000 delle entrate e delle spese effettive a lire 3,650,000.

Ma per apprezzare con esattezza le previsioni che vi espongo, è mestieri ch'io parli, brevemente almeno, delle parti più notevoli onde si compone la previsione dell'entrata e come si giustifichino le più rilevanti fra le spese.

Entrate del 1899-900.

Potrebbe, onorevoli signori, parere a primo aspetto largo di soverchio, incauto forse, l'aggiungere alle previsioni dell'entrata, vagliate nel giugno, una nuova cifra di oltre 16 milioni. Ma le previsioni dalle quali essa deriva, relative ai cespiti principali, sono nel loro complesso uguali alle riscossioni accertate lungo l'esercizio 1898-99. Di ciò rende precisa dimostrazione un allegato che unisco al presente discorso. (1)

In totale poi, mentre l'esercizio 1898-99 diede lire 1,646,400,000, al netto delle reintegrazioni che trovano riscontro nella spesa, per l'esercizio corrente si prevede la riscossione di lire 1,638,443,249, cioè meno otto milioni. Per guisa che basterà che non retroceda la produttività delle entrate per conseguire il provento da noi presagito; e se pure nel presente esercizio il miglioramento dell'entrata tornasse nelle proporzioni in cui era nel biennio precedente al 1898-99, dovremmo alla fine dell'esercizio avere ben 14 milioni almeno al di là delle previsioni nostre. E già i proventi dal 1^o luglio a tutto ottobre superano per le principali entrate di

circa quindici milioni quelli che si ebbero nel corrispondente periodo dell'esercizio passato.

Le tasse di fabbricazione da vari anni sono in sviluppo normale per la tassa sui fiammiferi e per quella sulla luce, in qualche aumento rispetto alla birra; e se presentano inflessioni mutabili nella tormentata produttività degli spiriti, non v'ha a dubitare che proseguiranno ad avvantaggiarsi, anche dopo alcune nuove rettificazioni circa i metodi fiscali, per la tassa dello zucchero indigeno. Non sarebbe ragionevole attendersi che il gettito della privativa dei tabacchi continui ad elevarsi nelle proporzioni del passato esercizio. Ma pure nei primi quattro mesi dell'esercizio in corso già avanzò il periodo corrispondente dell'anno addietro per lire 1,415,000. E poichè la nostra previsione assai modestamente chiede che l'intero anno 1899-900 si avvantaggi al confronto dell'anno precedente, di sole lire 861,768, tutto induce a pensare che la previsione sarà superata. Non scemerà il consumo dei sali se migliori la ragione del lavoro; e non è a prevedersi che minor giro d'affari si compia in questo anno o perchè abbia a fermarsi l'attività industriale o a rallentarsi il movimento edilizio che si va dispiegando, specie in alcune grandi città. I prodotti ferroviari, quelli delle poste e dei telegrafi accennano ancora a maggiore sviluppo e il 1900 s'annunzia propizio per la frequenza dei viaggi, dei commerci, di molteplici relazioni fra vari paesi.

Ma si comincia, o signori, a valutare gli effetti della nuova catastazione confermata colla legge del 21 gennaio 1897; s'appressano al giorno degli invocati sgravi le Provincie che chiesero l'acceleramento dei lavori. Fra quattro anni essi saranno compiuti in tutte diciotto, che tante sono, e si prevede che lo ammontare degli sgravî sarà dai dieci ai dodici milioni. Intanto la provincia di Mantova viene la prima a fruire del nuovo diritto. Il suo tributo fondiario ascendeva a lire 1,820,000 dal 1^o luglio 1899 è stato ridotto a 1,150,000 lire e così del 37 per cento circa. L'erario ne avrà una perdita di lire 670,000 fino dall'esercizio corrente.

Era parso or fa un anno che nel 1899-900 fosse dato sperare dalla Dogana un provento di lire 240,000,000. La Giunta generale del bilancio inclinava a fissarlo in lire 235,500,000. D'accordo col ministro delle finanze vi pro-

(1) V. allegato n. 2.

poniamo di prevederlo in lire 232,000,000, calcolando che l'importazione del grano estero si restringa a 450,000,000 tonnellate (1).

Si prevede che aumenti l'introduzione dei prodotti diversi e del petrolio, mentre è ad attendersi una diminuzione di un milione nel dazio sul caffè e di 13,300,000 in quello sullo zucchero, compensata, quest'ultima, solo per lire 5,700,000 nelle tasse di fabbricazione. I vari redditi doganali indipendentemente dal dazio sul grano, dall'esercizio 1893-94 in poi crebbero continuamente, di guisa tale da produrre, nel 1898-99, un aumento di circa 26 milioni e mezzo sulle riscossioni del 1893-94. All'aumento, dovuto per la maggior parte ai prodotti diversi, contribuirono ben poco le successive disposizioni legislative: esso deve attribuirsi in modo speciale al movimento naturale delle importazioni, la qual cosa affida che le previsioni proposte per il 1899-1900 saranno confermate dai fatti.

Perciò limitai la previsione delle maggiori entrate, rispetto alle cifre dell'esercizio provvisorio, a soli 16 milioni.

Gli aumenti della spesa nei bilanci.

Gli aumenti di spesa compresi nelle variazioni che ebbi l'onore di proporre al Parlamento nei bilanci sono in parte eliminati da altrettante economie. Ma in definitiva ne risulta; come già dissi, un maggiore carico di circa 9 milioni.

Bisogna aumentare di circa cinque milioni lo stanziamento per i compensi di costruzione e i premi di navigazione alla marina mercantile, tema del quale avrò in seguito a discorrere. Maggiori spese per oltre tre milioni richiede il Ministero delle finanze: cioè un milione per portare la proporzione fra la previsione delle riscossioni e quella delle vincite del lotto, in corrispondenza all'accertamento fatto nell'ultimo quinquennio, nel quale fu del 49.34 per cento; gli altri due milioni per soddisfare specialmente le restituzioni e i rimborsi d'imposte e tasse. Di altro mezzo milione all'incirca apparve necessario dotare il bilancio delle poste e dei telegrafi, sia per i nuovi organici che diedero assetto al personale di quei servizi; sia per il maggior costo che porta da per sé lo svolgersi dei

servizi medesimi; sia infine per taluni miglioramenti dimostrati urgenti e profittevoli dall'onorevole ministro delle poste, che differì l'introduzione di più notevoli riforme solo per quel prudente ritengo col quale tutti dobbiamo vigilare le sorti dell'erario. (*Bravo!*) Mercè qualche aumento di spesa consentito alle strade ferrate, e l'affrettarsi degli acconci lavori nel porto di Brindisi, si invitano ancora a più agevole e veloce viaggio per mezzo il nostro paese quei passeggeri che seguono la valigia dalle Indie e furono distolti recentemente dalla via dell'Italia per le comodità concesse dalla Peninsulare a chi volge direttamente da Porto Said a Marsiglia.

Insomma, ove si rimanesse, lo ripeto, alle cifre dei bilanci pel 1899-900, si avrebbe un avanzo di oltre tre milioni e mezzo, risultante dall'avanzo effettivo di lire 18,752,000 delle due prime categorie del bilancio, contro il deficit di lire 15,102,000 che presenta la categoria del « Movimento di capitali. »

Nuove leggi.

Ma le partite fuori bilancio, mentre arrecano un beneficio di lire 2,300,000 nella categoria *Movimento di capitali*, aggravano di oltre 18 milioni le *Entrate e spese effettive* (categorie I e II). Di guisa che l'avanzo delle entrate e delle spese effettive viene a limitarsi a poco più di mezzo milione e il disavanzo del movimento di capitali si riduce a circa 13 milioni. In complesso il Tesoro avrà un deficit di circa lire 12,300,000.

Il beneficio di lire 2,300,000 nella categoria *Movimento di capitali*, si ottiene mercè la transazione di vertenze molto antiche tra il Tesoro e il Fondo per il culto le quali riguardano anticipazioni fatte dal Tesoro all'antica Cassa ecclesiastica degli Stati sardi. Trattasi di una restituzione da lungo tempo attesa e più volte richiesta, cui il Fondo per il culto è oggi in grado di soddisfare per le sue condizioni finanziarie sempre migliori. Non si restringono, nè si ritardano le erogazioni proprie degli scopi suoi, che tutti vogliamo fedelmente e appieno adempiuti. (*Bene!*) Il Fondo per il culto paga somme incontrastabilmente dovute, e cessano quei prelevamenti ai quali il Tesoro dovette ricorrere per parecchi anni, e dai quali, secondo il desiderio del Parlamento e secondo le promesse nostre, ci siamo astenuti, non ostante

(1) V. allegato n. 3.

il disagio in cui trovasi l'esercizio finanziario in corso.

Gli altri disegni di legge, che aggravano le entrate e spese effettive di 18 milioni, sono in parte a voi noti. Pochissimi quelli novellamente aggiunti, quasi tutti determinati da urgenti necessità, recano nel loro insieme un aggravio che non tocca i due milioni e che in parte sarà prossimamente compensato nell'entrata.

Avete approvati i nuovi patti con la Società Puglia per rendere più frequenti i traffici fra le due coste dell'Adriatico e la spesa perchè l'Italia rechi decorosamente nell'Esposizione di Parigi le prove migliori del suo intelletto e della sua operosità; avete accolto con favore la proposta per il censimento generale della popolazione, senza il quale un buon numero di disposizioni legislative rimane privo di sincera osservanza e il paese non conosce più precisamente se stesso in tante parti della sua vita naturale e civile. Converrà riparare ai danni sofferti dalle opere pubbliche nella provincia di Salerno e in altre contrade desolate da straordinari disastri.

Non occorre dire delle spese straordinarie militari in lire 14,560,000 ampiamente discusse nella relazione dell'onorevole Afan de Rivera e necessarie a raggiungere i 239 milioni, fissati nel bilancio della guerra, nè delle spese straordinarie per opere pubbliche nel quadriennio 1899-900 ai 1902-903 illustrate dalla relazione che dettò per la Giunta generale del bilancio l'onorevole Danieli. Alcuni disegni di legge provvedono alle evidenti esigenze o a miglioramenti di pubblici servizi. Già la Giunta generale del bilancio accolse favorevolmente la proposta di una assai moderata spesa perchè continui il riscontro ai magazzini e depositi di materiali e di merci di proprietà dello Stato (1) Si prosegue ad apprestare edifici che meglio servano ai servizi doganali e alle comodità del commercio. È nuova la richiesta di lire 600,000 per la riassunzione da parte dello Stato della gestione diretta delle saline di Sardegna, che apporterà un'economia permanente di annue lire 500,000, reintegrando così la spesa stessa in poco più di un anno.

Intenti di civiltà e il pensiero di sovve-

nire i Comuni, stremati di forze, nell'adempimento di obblighi proclamati dalle leggi informano le proposte relative ai prestiti per iscopi d'igiene, a presidio della pubblica salute; e le altre per cui si rinnova, con ragionevole parsimonia e con più discreta misura, a profitto in ispecie dei piccoli Comuni la concessione dei prestiti per edifici scolastici, dove meglio sia difeso lo sviluppo fisico, e aperta più genialmente all'opera educativa l'anima delle nuove generazioni. Con la compera immediata della galleria Borghese, mentre si riconosce adeguatamente il diritto dello Stato anche rispetto al vincolo di pubblica servitù, si acquistano a dicevole prezzo, da pagarsi in dieci anni senza aggiunta d'interessi, quelle sovrane e inestimabili meraviglie del genio italiano che l'Italia ha il dovere di serbare al patrimonio nazionale, di serbare non solo a Roma, ma in Roma all'ammirazione di tutto il mondo civile. (*Bravo! Benissimo!*)

Già nel maggio scorso il Governo aveva introdotto in questa Camera un disegno di legge perchè, con la spesa di 2,500,000 lire, partita in otto anni, si istituisse l'esercizio esclusivo di Stato per tutte le linee telefoniche interurbane, riscattando quelle finora esercitate dall'industria privata e costruzione delle nuove. Vi chiese ora l'onorevole mio collega delle poste di poter erogare intieramente la somma anzidetta, ripartita in un sessennio, alla costruzione di nuove linee. Così alle linee da prima proposte ne aggiunge altre diciassette, tra cui le internazionali e quelle di Sardegna. E mantenendo il sistema della legge del 1892, cioè, la coesistenza di linee interurbane concesse all'industria privata e di linee di Stato, la regola in modo che ne riesca avvantaggiata la eventuale avocazione allo Stato.

A riordinare più largamente i servizi marittimi, a meglio assecondare l'azione propria dei nostri commerci marittimi del Mediterraneo, pervenne il Ministero delle poste, senza alcun nuovo carico al bilancio, col vantaggio di una maggiore percorrenza di oltre 10 mila leghe, trasferendo alla Navigazione Generale italiana le lire 500,000 pagate da tanti anni alla Società Peninsulare per il servizio fra Venezia e l'Estremo Oriente; servizio di così lenta esplicazione e così infruttoso che per ogni tonnellata di merce registrata nel suo movimento, il contributo

(1) Vedi allegato n. 4.

dello Stato ragguagliavasi a 40 lire. Il riordinamento cui accenno istituisce una linea più celere e più diretta da Genova, Napoli, Messina alle Indie; assicura una seconda comunicazione, desiderata per i commerci e per gli scambi postali tra i porti dell'Adriatico e la Grecia, con approdo a Patrasso; meglio giova ai viaggi celeri e diretti fra Napoli, Palermo e Trapani, meglio avvicina l'Italia e la Tunisia; stabilisce la prima linea periodica fra Genova, la Soria e Cipro secondo i voti dei commercianti di Genova e di Venezia e dei manifattori lombardi; rende permanente la linea per la Cirenaica, dove s'indirizza un crescente movimento di merci e soprattutto procura a Venezia pronti, sicuri, celeri mezzi per i traffici colle Indie.

Lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici segue un programma di miglioramenti assai rilevanti per l'economia nazionale. L'esercizio a regime economico delle ferrovie di traffico limitato, che fanno parte delle reti principali, permetterà di agevolare il servizio e diminuire le tariffe. Notevoli esperimenti, coi diversi sistemi consigliati dalla scienza, sono in corso per l'applicazione della trazione elettrica alle strade ferrate, e l'essersi accinti, con mezzi adeguati, alla ricerca della soluzione migliore di questo importante problema costituisce per sè stesso un vero titolo di onore per il nostro paese.

Nuovo materiale ferroviario, di cui circa 3000 carri per merci, verrà provveduto coi fondi stanziati nel corrente esercizio o coi fondi di riserva, e in tal modo saranno soddisfatte le esigenze dell'aumentato commercio, evitando tanti danni e le periodiche lagnanze che in passato si svolgevano al Governo.

Altri lavori ferroviari e concessioni di ferrovie, da lungo tempo reclamate dai bisogni di importantissime regioni si compiranno fra breve, mercè le sovvenzioni chilometriche determinate dalla legge dell'aprile scorso; e soprattutto è pensiero del Governo di provvedere alla definitiva sistemazione degli istituti ferroviari di previdenza, che senza grave pericolo, non potrebbe essere più a lungo ritardata.

Converrà dar opera alle lase d'accesso al Sempione, il cui reddito compenserà, dopo

breve tratto di tempo, largamente la spesa, e vi proporremo di farlo nel modo più utile allo Stato e in tempo, perchè all'aprirsi del nuovo valico, l'Italia sia pronta a raccoglierne i vantaggi. (*Approvazioni*).

Circa 25 milioni di lavori stradali e di costruzioni, nell'esercizio passato, e poco meno di altrettanti nell'esercizio in corso, furono appaltati o lo saranno fra breve.

Per le opere idrauliche, oltre alla spesa ordinaria, ragguagliata in 7 milioni annui, altri lavori straordinari, per circa 6 milioni, sono stati appaltati o lo saranno anch'essi fra poco; e per la nuova legge sulle bonifiche si stanno studiando nelle Provincie interessate, sotto la direzione di Commissioni compartimentali, i progetti delle opere da intraprendersi nei primi anni. Già più di 2 milioni e mezzo di questi lavori furono appaltati nel trascorso esercizio, e circa altrettanti in quello corrente, mentre prevedesi che se ne potranno presto appaltare per altri 10 milioni e mezzo.

Per i porti e fari più di 20 milioni di opere furono appaltate nell'esercizio 1898-99, e circa altri 7 nel corrente esercizio, all'infuori dell'annua spesa ordinaria di più di 5 milioni e mezzo, e l'apposito disegno di legge propone di ordinarne per la spesa complessiva di circa 17 milioni, le quali verranno ripartite in più esercizi senza alterare l'economia del bilancio. Largo eccitamento partì inoltre dal Governo alle Amministrazioni locali perchè affrettino il compimento di quelle opere per le quali già figurano nei bilanci le somme occorrenti, e si è cercato di assicurare così il lavoro a molte migliaia di operai, specialmente nella più difficile stagione.

Il voto infine di una intera regione sta per entrare nella via del suo adempimento; poichè il disegno per l'acquedotto delle Puglie già è all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici. (*Bene!*) Si tratta di una condotta principale lunga chilometri 326, e di condutture secondarie lunghe chilometri 1300, della complessiva spesa di 163 milioni, e per la quale quelle contrade benedette dal cielo vedranno, nel giro di pochi anni, risorgere la loro agricoltura all'antico splendore. Per tutto ciò è fatto chiaro come il rigore che informa la nostra Amministrazione finanziaria, anche nelle presenti condizioni del bilancio, s'accordi fruttuosamente

col proposito di dare stimolo all'attività del paese e di soddisfare i giusti voti delle popolazioni.

Naviglio militare.

Mi occorre ora, onorevoli signori, dire di una proposta speciale che riguarda il naviglio militare (*Segni di attenzione*). Il Governo rivolgendosi ad esso, con sollecitudine, il suo pensiero, seguì l'impulso del paese, che nelle forze navali scorge non solo il presidio dei nostri mari, ma eziandio uno dei precipui sostegni della nostra azione politica e la tutela delle nostre espansioni commerciali.

Già il ministro della marina dichiarò al Parlamento come le condizioni della nostra armata, rispetto al valore tecnico e guerresco delle navi, siano tali non da suscitare inquietudini, ma da richiedere un pronto ed efficace complemento.

A cagione delle ristrettezze finanziarie non abbiamo potuto seguire un incremento del naviglio militare commisurato a quello delle altre nazioni: ed anzi, fummo costretti a rallentare in un periodo di tempo in cui altrove i progressi furono più rapidi e più importanti. Da ciò il fatto che oggi le nostre forze navali sono inferiori a quanto le esigenze nazionali richiederebbero: (*Commenti*) oltre di che, causa la mancanza di fondi adeguati al numero degli arsenali ed alle navi che si è obbligati a porvi in cantiere per utilizzare in qualche misura la mano d'opera, le costruzioni procedono con continue modificazioni; le quali non valgono a fornire le nostre navi delle qualità corrispondenti al rapido progresso dell'arte navale militare, e generano continui incrementi di spesa per ciascuna nave.

Sono in via di costruzione nei nostri arsenali di Stato cinque corazzate, le quali per lo stanziamento di lire 23,500,000, oggi inscritto nel bilancio della marina, non potrebbero essere finite se non fra sei anni, con troppo ritardo in ordine alla reintegrazione che occorre alla nostra forza navale (*Commenti*) col certissimo pericolo di doverle mutare e rimutare prima che escano dai cantieri, e lasciando inoperosa una notevole porzione della mano d'opera onde sono aggravati tradizionalmente i quattro arsenali dello Stato. Per scansare questi danni il ministro della marina è risoluto a dar movimento più ce-

lere e più conveniente alle costruzioni in corso, ordinando le macchine e gli strumenti di guerra necessari a munire le nuove navi e ravvivando negli arsenali dello Stato un impiego più attivo e più fruttuoso di tanta falange di operai, in modo da condurre quelle cinque corazzate a termine entro quattro anni.

Inoltre, il ministro della marina reputa che sia opportuno intraprendere e portare a termine sollecitamente la costruzione di due nuove navi, colle quali, computando le navi corazzate già in servizio, due delle quali dovranno però rimodernarsi, si formerebbe una flotta di ventuna corazzate; ma, concorde nel riconoscere come non si possa turbare per motivo alcuno l'andamento della finanza, nel punto in cui accenna a un nuovo periodo di ricostituzione, nè sia da accogliersi alcun partito che richieda operazioni di credito o nuove emissioni; egli provvederà, così alla spesa per le due nuove navi, come al disavanzo che è d'uopo colmare affine di compiere le costruzioni in corso, mercè certe e durevoli economie, già in alcuna parte da lui compiute e in parte da ordinarsi con disposizioni legislative, che oggi stesso egli proporrà alla vostra approvazione.

Le economie da lui compiute nei vari servizi della Regia marina ammontano a circa 1,500,000 lire. Quelle da ordinarsi con disposizioni legislative riguardano specialmente la mano d'opera degli arsenali governativi, spesso ricovero pietoso a strabocchevole numero d'operai, anzichè officina operosa di assiduo e gagliardo lavoro.

Il ministro della marina propone che il numero di quelli operai che sono oggi 17,800 sia ridotto a 12,000, gradatamente, non surrogando con nuove ammissioni coloro che a mano a mano cessano dal lavoro, per guisa che succeda da per sè una eliminazione che può calcolarsi ogni anno del 2.50 per cento. Si otterrà così in quindici anni una economia di circa lire 48,000,000, la quale, unita alle altre economie che si realizzeranno per riduzione del personale civile, ammonterà a circa 50,000,000: oltre di che, quando siasi esplicito appieno l'assetto organico definitivo si avrà una economia annua costante di circa 6 milioni in confronto della spesa attualmente computata nel bilancio della marina. (*Bravo! Bene!*)

Senonchè, o signori, mentre urge che la

nuova spesa si svolga nei quattro più prossimi esercizi, gli effetti delle economie stabilite per compensarla matureranno in un maggiore spazio di tempo e se ne effettuerà il compimento nel corso di quattordici esercizi.

Perciò il ministro della marina chiede di poter usare anticipatamente, a pro delle costruzioni già in cantiere e delle due nuove, il beneficio che deriva all'erario dalle economie ch'egli recherà ad effetto, reintegrando successivamente il tesoro delle somme anticipate, mediante diminuzione di spesa fin ora ordinata nel bilancio stesso della marina.

Fermi gli stanziamenti propri del capitolo 54 in 23 milioni per l'esercizio corrente e 24 per gli esercizi successivi, e considerati quelli della legge 28 luglio 1891, abbisogna al ministro della marina un'anticipazione annua sugli effetti delle economie, che dovranno ordinarsi congiuntamente alla anticipazione stessa, di dieci milioni per quattro esercizi, dall'esercizio corrente a quello inclusivo 1902-1903. E per restituire al Tesoro i quaranta milioni così anticipati, il capitolo destinato alla riproduzione del naviglio dall'esercizio 1904-1905 all'esercizio 1917-18 inclusivo sarà ridotto di 3 milioni. (*Commenti animati*).

Tali sono le proposte, onorevoli signori, intese a promuovere più vigorosamente, come era nostro dovere e secondo il voto più volte espresso dal Parlamento, la rinnovazione del naviglio per la nostra armata, la quale, al pari dell'esercito, ispira tanta fiducia col continuo progresso dei suoi studii, coi suoi patriottici e valorosi sentimenti.

Riassumendo quanto ho esposto intorno al corrente esercizio abbiamo le previsioni seguenti: per l'entrata una somma di lire 1,638,820,825 e per la spesa una somma di lire 1,638,289,150, onde un avanzo tra le entrate e le spese effettive limitato a 500,000 lire, contro cui stanno il disavanzo di lire 12,802,540 nel movimento di capitali e l'assegnazione straordinaria dei dieci milioni per costruzioni militari marittime. Ma il disavanzo che viene dai movimenti dei capitali non riguarda propriamente la spesa bensì la eliminazione di passività patrimoniali e l'assegnazione straordinaria alle costruzioni marittime non è che un'anticipazione a carico del Tesoro la quale si andrà compensando con successive economie. Basterà che l'en-

trata prosegua più favorevole delle previsioni da noi fatte, come avvenne, secondo già dissi, nei primi quattro mesi del corrente esercizio, per circa 15 milioni, e basterà che non crescano le spese, perchè l'anno finanziario 1899-900 giunga a mantenere il pareggio.

Miglior giudizio potremo farne con l'assestamento del bilancio avvisando ai mezzi, ove occorra, al di fuori d'ogni nuova acerbità di tributi, perchè non abbia alla fine dell'esercizio a rimanerne peggiorata la condizione del Tesoro.

Voci. Si riposi! Si riposi!

Presidente. La seduta è sospesa per 5 minuti.

(*La seduta è sospesa alle ore 15.55 e ripresa alle ore 16*).

Boselli, ministro del tesoro. Guardiamo ora, onorevoli signori, in quali condizioni venga innanzi l'anno finanziario 1900-901.

Esercizio finanziario 1900-1901.

Negli stati di previsione, che lo riguardano e che ho l'onore di presentarvi, le spese effettive, cioè delle due prime categorie, ammontano a lire 1,621,719,434 superando così, al paragone dell'anno in corso, di lire 10,994,903 la somma consentita coll'esercizio provvisorio e di lire 1,651,364 quella che vi si chiede d'approvare colle variazioni testè dichiarate.

Spese in bilancio.

A cagionare la maggiore spesa ora indicata concorrono per quasi sette milioni i compensi di costruzione e i premi di navigazione dati alla marina mercantile; per oltre quattro milioni spese d'ordine ed esigenze amministrative cui deve provvedere il Ministero delle finanze; per due milioni il Ministero dei lavori pubblici in conseguenza della iscrizione tra le spese straordinarie dei nuovi stanziamenti approvati per le bonifiche; un milione è destinato allo sviluppo dei servizi postali e telegrafici. Si accresce di seicentomila lire all'incirca il bilancio della istruzione pubblica per dare maggiore incremento agli studi superiori, più attiva opera agli scavi delle antichità, più sicuro ordinamento ai Convitti nazionali.

Duecento mila lire in più occorrono per necessità della sua amministrazione al ministro guardasigilli, che riusci per altra parte

a frenare l'aumento delle spese di giustizia, e lire 176,000 chiede il ministro dell'agricoltura dopo di avere con diligenti economie non solo provveduto ai servizi più importanti, ma raccolti, in notevole parte, i fondi destinati a combattere le invasioni filloseriche. Il Ministero del tesoro chiude lo stato di previsione con una diminuzione di spesa di lire 1,427,000. La spesa per la costruzione di strade ferrate scende da 17 a 15 milioni.

Nuove leggi.

Ma alle somme iscritte negli stati di previsione conviene aggiungere gli oneri che derivano da nuove leggi, le quali porteranno nell'esercizio venturo il maggior aggravio di circa 19 milioni, tra cui lire 15,764,000 di spese straordinarie militari, per raggiungere i 239 milioni fissati al bilancio della guerra, la riforma delle tariffe delle merci sulle ferrovie sarde, la costruzione di una nuova dogana a Pontebba, e l'impianto di nuovi fili telegrafici.

Risultati complessivi.

Fra le spese in bilancio e le spese ancora fuori bilancio è a prevedersi una spesa totale di lire 1,640,797,692. Di fronte ad essa si prevede una entrata di lire 1,640,955,921. La quale supera di lire 18,514,621 la somma che prevedevasi per l'esercizio corrente nel giugno scorso e di lire 2,135,102 quella che per l'esercizio stesso ebbi oggi ad indicare, di guisa che per l'anno finanziario 1900-901 emergerebbe un avanzo nelle entrate e spese effettive di sole lire 158,228.

Segue la categoria III recando nel movimento dei capitali, con una entrata di 11 milioni, una spesa di circa 25 milioni e perciò un disavanzo di circa 14 milioni, da cui, detratto il lieve avanzo proveniente dalla differenza fra l'entrata e le spese effettive, risulta per il 1900-1901 un disavanzo a carico del Tesoro di oltre 13 milioni e mezzo.

E sia pure, o signori, che il gettito delle entrate possa riuscire più copioso delle previsioni; servirà desso a compensare le maggiori spese, che pur troppo è a temere sovrappiungano prima del giugno 1901.

Urge intanto correggere gli effetti di tre gravi perturbazioni della nostra finanza che già si manifestano con cifre assai rilevanti

e minacciano il buon assetto dei bilanci avvenire.

Accenno al minor provento del dazio doganale sugli zuccheri, alla spesa che tanto cresce per i compensi di costruzione e i premi di navigazione alla Marina mercantile e all'aggravio delle pensioni.

Zucchero indigeno.

L'argomento della fabbricazione dello zucchero indigeno offre punti assai diversi di considerazione. Per una parte l'economia nazionale s'avvalora di nuove importanti attività, si riscatta il paese da un largo tributo verso produttori esteri, in parecchie regioni si apre nuova vita di lavoro, e può giovarsene, entro certi confini, l'agricoltura. D'onde la protezione serbata da vari Governi a quest'industria, il desiderio di vederla allignare in Italia, gli incoraggiamenti che le furono dati colle assicurazioni intorno alla differenza permanente tra il dazio di confine e la tassa interna pei fabbricatori nazionali.

Per altra parte la protezione si appalesa esagerata e perciò pericolosa per gli interessi veri e durevoli dell'industria stessa; e la generalità dei contribuenti e l'erario richiedono insieme qualche schermo contro i danni che ne provengono.

Quando il consumatore paga il maggiore prezzo corrispondente all'alto dazio di confine, non allo Stato, ma ai manifattori e, come contribuente, corre il pericolo di dover con altri sacrifici ristorare l'erario per il dazio che ad esso manca, giustizia vuole che si trovi un equo termine che riconosca le aspettative e i benefici dell'industria e le permetta sufficientemente di svolgersi, ma dia riparo all'erario e difesa al contribuente. *(Benissimo! — Bravo!)*

Oggidi la protezione dello zucchero indigeno rispetto allo zucchero estero, è costituita da parecchi favori: dalla differenza tra il dazio doganale e la tassa interna di fabbricazione; dal metodo di accertamento, che è una forma di premio interno, per cui questa tassa si applica circa a tre quarti soltanto dello zucchero prodotto; dal beneficio indiretto tutto speciale della facoltà data al fabbricante di pagare la tassa mediante cambiali fino a sei mesi e senza obbligo d'interessi; oltre le riduzioni sulle tariffe dei trasporti ferroviari delle barbabietole e degli

zuccheri che ottengono via via agricoltori e fabbricanti.

Insomma la protezione effettiva e diretta, cioè quella connessa colla tassa e col metodo d'accertamento, a pro dello zucchero indigeno si ragguaglia, per quintale, a lire 38.97 in carta (pari a lire 31.63 in oro col cambio del 6 per cento).

La produzione dello zucchero indigeno è tanto rapidamente cresciuta che nel 1896-97 se ne tassarono 23,000 quintali, prodotto di due fabbriche e si prevede di tassarne nel corrente esercizio 187,500 quintali forniti da 12 fabbriche e corrispondenti a 219,000 quintali di prodotto effettivo. La perdita annuale dell'erario già tocca otto milioni all'incirca e se le fabbriche nazionali si spingessero ad apprestare gli 800,000 quintali di zucchero che occorrono al consumo italiano, la finanza perderebbe circa trenta milioni di lire, perdita di fronte alla quale il risarcimento per altri titoli sarebbe limitatissimo. (*Commenti — Bene!*)

I provvedimenti, che vi proponiamo, mantengono le assicurazioni date alle intraprese industriali lasciando invariato l'ammontare della tassa di fabbricazione. Vi chieggono invece di correggere il metodo di accertamento, salva sempre alle fabbriche, che estimassero pregiudizievole l'accertamento indiziario, la facoltà di promuovere l'accertamento della tassa sul prodotto effettivamente fabbricato. (*Bravo!*)

Dall'esame comparativo delle condizioni nelle quali si svolge all'estero e in Italia l'industria dello zucchero di barbabietola emerge che i nostri provvedimenti lascieranno all'industria saccarifera adeguati mezzi per svolgersi durevolmente e alla nostra agricoltura quel vantaggio, per quanto limitato, che può conseguirne.

Saremmo lieti se, insieme col Parlamento, riconoscessero l'equità delle nostre proposte coloro che intrapresero fiduciosi, con ragguardevoli capitali e con intelligente attività, un'industria che destò tante speranze in varie contrade del nostro paese ed è una delle prove rigogliose di un nuovo movimento nella economia nazionale. (*Commenti — Bene!*)

Marina mercantile.

Voi rammentate, onorevoli signori, come or sono quattro lustri all'incirca, la marina mercantile già fiorente, per la fortunata abi-

lità delle nostre vele e la tempra dei nostri marinai, volgesse a rapidissima declinazione. Deserti i cantieri, rarissimi i vapori, ardua per ogni verso e quasi impossibile la gara nella concorrenza internazionale dei trasporti e dei noli, pareva prossima a disperdersi una delle industrie più naturali e caratteristiche, una delle forze e delle ricchezze più cospicue per il nostro paese, pareva prossimo il giorno in cui i nostri traffici marittimi, gli scambi colle nostre libere colonie avrebbero dovuto affidarsi a navi di estere bandiere.

Intanto altri Stati marittimi intervenivano a sorreggere le loro flotte mercantili, l'Austria-Ungheria e più largamente la Francia coll'istituzione dei premi, la Germania e l'Inghilterra col sistema di determinare sovvenzioni. Urgeva allora, o signori, scampare da sicura rovina la nostra marina mercantile e a ripararne le sorti il Parlamento italiano deliberò esso pure la eresia economica dei premi; eresia che arrestò la decadenza, ridestò la fiducia, restaurò le sorti di parte così ragguardevole della ricchezza e dell'operosità nazionale. La legge 1885, colle sue disposizioni misurate e discrete, fu legge di conservazione, e come tale, conseguì lo scopo, avviando ad un tempo la trasformazione della vela nel vapore, per guisa che, allo spirare del decennio lungo il quale ebbe effetto, se pure il dispendio dell'erario era salito complessivamente a lire 39,279,423, la nostra flotta mercantile a vapore era cresciuta da 200,000 a circa 400,000 tonnellate.

Si volle dare un maggiore impulso colla legge del 1896, informata all'intento di più efficace protezione, condotta con calcoli che, alla prova dei fatti, apparvero fallaci. In breve ora una novella vita si ridestò specialmente sulle spiagge della Liguria; il premio riuscì ampiamente remuneratore; industriali e armatori sentirono che era tornata l'ora di un energico risveglio; lo favorirono i noli di tanto cresciuti; i nuovi traffici aperti e prontamente ravvivati con regioni lontane, coll'Estremo Oriente, colle Colonie che si aprono a più estesi commerci. L'esempio della Liguria ebbe seguito a Livorno, nella penisola Sorrentina, a Venezia, e già un nuovo cantiere si apparecchia in Palermo a costruzioni di grande rilievo. Dal momento in cui la legge del 1891 andò in vigore furono varate 61,849 tonnellate di nuove navi a vapore; ne sono in cantiere per altre 146,226

tonnellate; già si dichiarò decisa la costruzione di altre 61,360 tonnellate. È un moto di attività, una dimostrazione di vigoria economica di cui dobbiamo rallegrarci, cui dobbiamo plaudire. Ma pare oramai che la protezione alquanto ecceda, e l'onere dello Stato, cresciuto oltre ogni proporzione si calcola in lire 10,800,000 per l'esercizio in corso; potrà salire dai 13 ai 16 milioni nell'esercizio 1900-901; e, pur limitando la produzione annua a 70,000 tonnellate lorde, si arriverebbe fino a lire 17,400,000 nel 1901-902; a 19,800,000 nel 1902-903; a 22,000,000 nel 1903-904; fino a raggiunge, nell'esercizio 1905-06, quando finisce il tempo delle concessioni, i 26,600,000. (*Commenti*).

E sia pure che di fronte a queste cifre si possano scrivere alcuni incrementi di entrata, prodotti dalla maggiore attività dell'industria marittima, e valutati dal quinto al quarto della spesa, essi non recherebbero tuttavia un adeguato ristoro. Rimanendo invariata la legge in vigore e supponendo ogni anno la costruzione ristretta a 70,000 tonnellate si arriverebbe, nel pieno sviluppo della legge stessa, ad una spesa complessiva di 333 milioni. (*Impressione*).

Di fronte a risultati finanziari di tanta gravità, di fronte al dubbio che, specie nel presente favorevole prezzo dei noli, possa una protezione assai larga sospingere intempestivamente l'industria marittima al di là di uno spontaneo e ragionevole sviluppo, preparando, dopo i benefici di passeggiere fortune, crisi dolorose, parve opportuno alla Camera dei deputati, in una tornata del 15 giugno trascorso, seguendo gli avvedimenti della Giunta generale del bilancio, rivolgere invito al Governo di « presentare entro il 1899 un disegno di legge affine di temperare nell'interesse della finanza e dell'industria, gli effetti della legge 23 luglio 1896, n. 318, e frenare lo svolgimento minaccioso della spesa che ne deriva allo Stato. »

Fu ingrato e malagevole compito il nostro, onorevoli signori, ma mentre vi rechiamo innanzi i provvedimenti richiesti a tutela dell'erario, ci conforta la persuasione d'averne in termini discreti e prudenti, rassicurato il normale e durevole incremento della nostra flotta mercantile.

Se oggi ancora si ritardasse a riformare cautamente la legge del 1896 potrebbe essere non lontano il giorno in cui, pel cre-

scere smisurato della spesa, venissero innanzi più repentine e più acerbe disposizioni che facessero intieramente cessare l'opera sua.

Noi vi proponiamo di determinare che la spesa annua complessiva per i compensi di costruzione e per i premi di navigazione dall'esercizio 1900-901 in poi non possa eccedere, in nessun caso e per nessun motivo, la somma di dieci milioni. Piaccia a coloro cui la somma di dieci milioni sembrasse scarsa, rammentare che i calcoli per i quali il Parlamento fu condotto ad approvare la legge del 1896 presagivano una spesa totale di gran lunga minore di quella cui oggi andiamo incontro;...

Fortunato. Il Parlamento fu ingannato.

Boselli, ministro del tesoro. ... e voglia invece chi fosse tratto a stimar tale somma troppo generosa, guardare alle cifre già iscritte negli stati di previsione, e a quelle che vi ho testè annunziate. Quanto all'erario l'onere potrà ridursi effettivamente a circa nove milioni, attese nuove disposizioni che si propongono per definire con esattezza le restituzioni daziarie concernenti le riparazioni, e per la facoltà ai costruttori, cui è concesso il compenso, di adoperare in maggior proporzione materiali tratti dall'estero.

Limitata insuperabilmente la somma, si procurò di contemperare nel distribuirli a diversi interessi dei fabbricatori del ferro, dei costruttori e degli armatori.

Sono a tenersi in conto le aspettative di coloro che, in questi anni propizi, già trassero in mare o già fanno sorgere nei nostri cantieri novelle navi. Ma, per giustizia distributiva e per il vantaggio generale e permanente delle industrie marittime, si deve insieme mirare a che non ne sia impedito l'ulteriore progresso. Ci risolvemmo però a presentarvi tali proposte che, compartendo equamente i sacrifici tra il passato e l'avvenire, regoleranno il graduale sviluppo del nostro naviglio mercantile, e saranno ancora sufficienti a promuoverlo e a remunerarlo. Anzi lasciando inalterate quelle disposizioni attuali che valgono ad incoraggiare l'accrescimento della velocità, potremo eziandio procurarci un materiale meglio capace ad allarsi in certe eventualità ai servizi militari dello Stato. Lo stanziamento che dal luglio 1900 sarà stabilito per gli aiuti alla marina mercantile, basterà a costrurre, prima che spiri il termine assegnato alla legge del 1896,

altre 300,000 tonnellate di piroscafi, e così l'Italia fra sette anni potrà pigliare un grado importante fra le principali marine del mondo.

Pensioni.

Il debito vitalizio da un onere annuale di bilancio, ch'è oggi di 82 milioni, si prevede aggiungerà negli anni venturi la somma di cento milioni. Il problema delle pensioni riguarda in modo speciale le pensioni ordinarie, per le quali nell'esercizio 1898-99 bastò, nel suo complesso, a soddisfarvi la somma di lire 78,632,000 inscritta in bilancio; ma ove se ne consideri il movimento, determinato dalla differenza tra le nuove pensioni iscritte e le pensioni cessate, si ha un maggiore onere di oltre lire 600,000, inferiore di poco alla media degli ultimi tre esercizi nei quali l'ammontare complessivo delle annualità ascese da lire 76,589,000 a lire 78,490,000. L'aumento avvenuto nell'esercizio scorso appartiene per i cinque sestimi ai Ministeri della guerra e della marina. Non avendo ancora le disposizioni vigenti sui limiti d'età spiegato tutto il loro effetto, le pensioni dei due Ministeri militari crebbero dal 1° luglio 1896 al 1° luglio 1899 da 38 milioni a lire 39,885,000. Le pensioni civili, pressochè stazionarie, passarono nel triennio da lire 38,585,000 a lire 38,604,000.

Nei primi tre mesi del corrente esercizio il debito vitalizio per le pensioni ordinarie avrebbe accennato a diminuire, ma non si può trarre da ciò una previsione che si estenda all'intero anno.

Con freni amministrativi i miei predecessori si adoperarono a restringere i collocamenti a riposo ed io fin dal luglio scorso concordai coi miei colleghi norme intese a regolarli e limitarli con assidua vigilanza. Ma per verità i freni e gli accordi amministrativi non giovano abbastanza ed avrò io pure l'onore di ripresentarvi tra breve il disegno di legge tante volte richiesto con solenni voti del Parlamento.

Chi volesse rintracciare nei documenti parlamentari la storia di quest'argomento lo troverebbe agitato, come oggi l'agitiamo, non solo fino dai primi tempi delle Camere italiane, ma prima ancora in quelle subalpine. Fu sempre arduo il risolverlo, perchè l'istituzione di una Cassa ordinata sul principio

dell'assicurazione della vita recherebbe immediatamente sul bilancio pesi assai gravi e la riforma delle pensioni di Stato concesse agli attuali impiegati civili e ai militari tocca molte aspettative, molti interessi, e gli ordinamenti stessi dell'esercito e dell'armata.

Studi fatti da uomini di singolare competenza, i lavori importanti di una Giunta presieduta dall'onorevole Rubini, i disegni elaboratissimi dei miei predecessori prepararono la via. Con la collaborazione di uomini esperti e con tanta ricchezza di ricerche e di consigli si attende ora a coordinare le proposte che vi ho poc'anzi annunziate.

Riforme nei tributi.

Sebbene le condizioni del bilancio, quali si presentano per l'esercizio ora in corso e per quello successivo, non consentano di proporre sgravi di imposte, il ministro delle finanze, procurò tuttavia di dar corso, almeno in parte, a promesse già troppo ripetute, di moderare certe asprezze fiscali non abbastanza giustificate neanche per l'interesse della finanza, e di recare agevolanze a taluni fra i minori contribuenti. Prese a base di ogni suo studio il concetto che, di fronte a qualunque diminuzione di entrata occorre si trovi un aumento corrispondente, e che tali aumenti si debbono ricercare principalmente, non allargando la materia imponibile o coll'inasprire le aliquote, ma bensì e soprattutto in provvedimenti che tendano a garantire maggiormente la riscossione delle tasse che già esistono e a difendere l'erario contro le possibili frodi di chi voglia sottrarsi al pagamento dei tributi.

Primo argomento ai nostri studi, si presentò quello della abolizione dei dazi comunali sugli alimenti farinacei, già proposta dai nostri onorevoli predecessori. Le opposizioni che incontrarono davanti alla Camera le loro proposte non riguardavano l'essenza stessa di esse, ma soltanto le modalità colle quali si voleva giungere allo scopo prefisso e perciò ci siamo persuasi che fosse opportuno di affrontare il problema in modo diverso, tenendo conto delle diverse condizioni tributarie dei singoli Comuni e della diversa misura con cui ciascuno di essi usufruì dei molteplici cespiti d'entrata consentiti dalle leggi attualmente in vigore. Con nuove norme

alquanto più rigorose, riguardanti l'applicazione di questi cespiti d'entrata, si potrà ottenere l'abolizione del dazio, se non in tutti i Comuni, in un buon numero di essi e una notevole mitigazione in tutti gli altri, e ciò senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. (*Commenti*).

È a confidare che l'obbligo di restringere i dazi, che hanno più larga base, conduca i Comuni a più austere abitudini di economia, e che nuove riforme legislative rechino ad essi quella maggior libertà di non fare della quale si parlò in altra esposizione finanziaria e che tanto gioverebbe per sottrarli al premere continuo di eccessive spese obbligatorie.

Qualche sacrificio conviene però domandare al bilancio dello Stato (*Commenti*) perchè si agevoli il passaggio dei Comuni chiusi alla categoria di quelli aperti, soprattutto a vantaggio dei centri di popolazione di piccola o media importanza; ma è questa una riforma che, per la sua stessa intrinseca natura, non può essere applicata che gradualmente, e riuscirà del pari graduale, e quindi poco sensibile, la perdita per il bilancio dello Stato.

L'esame delle condizioni finanziarie e tributarie dei singoli Comuni, ci apprende che assai spesso il dazio sugli alimenti farinacei è spinto a maggiore altezza laddove si usano in maggiore misura gli altri cespiti dei quali, secondo le nostre leggi, i Comuni possono disporre e specialmente le sovraimposte sui tributi fondiari, in alcuni luoghi eccessive e stridenti, e altrove chiamate in proporzione relativamente scarsa a bastare ai pubblici pesi. Se non una piena giustificazione, almeno un motivo di questo fatto si può forse trovare nel presente ordinamento di questi tributi, la cui giusta e razionale distribuzione non è dappertutto abbastanza assicurata. Laonde è necessario stabilirne una migliore come naturale conseguenza di nuovi provvedimenti sulle finanze comunali.

Fermandoci dapprima su quello fra i due rami del tributo fondiario che colpisce i fabbricati, (*Segni d'attenzione*) è mestieri riconoscere che non sono del tutto senza fondamento i lamenti che si sollevano in taluni fra i principali Comuni sulla inesatta corrispondenza fra i redditi effettivi attuali e quelli accertati ormai da quasi un decennio e che

servono ancora di base alla ripartizione dell'imposta. Vi si propone quindi di decretare una revisione straordinaria di questi redditi, però con modalità e con una estensione alquanto diversa da quelle che furono applicate nelle precedenti revisioni generali. Poichè se è giusto di rivedere i redditi laddove si può con ragione presumere che essi sono mutati o che le condizioni locali rendono possibili dei mutamenti, eventualmente non avvertiti, la revisione si risolve invece in un lavoro faticoso ed inutile per l'amministrazione e in una molestia non necessaria per i contribuenti in quei centri di abitati le cui condizioni rimangono in generale invariate per lunghissimi periodi di tempo, e nei quali tre revisioni di redditi, già eseguite dopo i primitivi accertamenti, assicurano ormai sufficientemente perequata la base sulla quale si asside l'imposta. Informato a questo concetto e compiuto con disposizioni le quali meglio assicurano la sincerità delle dichiarazioni dei contribuenti, dove si dovranno domandare, il disegno di legge, che oggi viene dinanzi a voi, è inteso a soddisfare giustificati reclami senza inutili molestie per coloro che non reclamarono e non hanno motivo di reclamare. Questo disegno di legge non è quindi rivolto ad alcuno scopo fiscale; e noi prevediamo che esso effettivamente non altererà in modo sensibile il reddito complessivo dell'imposta, nè in aumento, nè in diminuzione.

Non sono invece possibili nuove provvidenze per migliorare immediatamente l'assetto dell'altro ramo del tributo fondiario, ossia della imposta sui terreni. Procedo la formazione del nuovo catasto giusta le leggi del 1886 e del 1897, e i relativi lavori, secondo piacque al Parlamento, sono sempre con alacrità proseguiti principalmente nelle Provincie che, in conformità di quelle leggi, ne hanno chiesto l'acceleramento. Ma, quando quei nuovi catasti saranno finiti, la prosecuzione dei lavori nelle altre Provincie non porterà alcun effetto per i rispettivi territori se non in epoca assai lontana.

Invero le norme vigenti dispongono che, all'infuori delle provincie dove si adoperò l'acceleramento, il catasto non possa essere applicato se non quando sia compiuto in tutto lo Stato. Intanto già altre provincie rivolgono istanze al Governo, perchè provveda a renderle partecipi dei vantaggi di cui si

tratta. Per pervenire a simile intento il ministro delle finanze vi propone un disegno di legge, secondo il quale, tenendo in conto i voti di ciascuna provincia, viene stabilito un nuovo indirizzo per i lavori del catasto, da attivarsi gradualmente e, insieme con esso, un razionale e completo programma per tutti i successivi lavori, a fine di arrivare, ad epoca determinata, alla attivazione completa del nuovo estimo con una aliquota uniforme per tutto lo Stato. Con lo stesso disegno di legge si provvede ad adempiere la promessa scritta nella legge del 1° marzo 1886 per la determinazione degli effetti giuridici del nuovo catasto che, applicata in modo graduale, si esplicherà contemporaneamente alla attivazione generale del nuovo catasto in tutto lo Stato.

A queste proposte, che hanno per fine un migliore assetto dei due tributi di carattere fondiario, si aggiunge un altro disegno di legge che mira all'istesso scopo per il terzo dei nostri tributi diretti, quello sui redditi di ricchezza mobile. Vi furono già presentati vari disegni di legge intorno a questo argomento, sull'ultimo dei quali dettò una dotta ed accurata relazione l'onorevole Di Broglio in nome della Giunta da voi scelta per esaminarlo. Alle proposte di quella Giunta si uniforma quasi intieramente il disegno di legge che vi presentiamo, discostandosene soltanto coll'insistere, però con alcune modificazioni, nella disposizione contenuta già in quello dei nostri onorevoli predecessori, diretta a mitigare le quote di imposta che gravano sui minori contribuenti. La determinazione delle quote minime d'imposta riesce maggiormente semplificata con una scala degressiva di aliquote, che si applica direttamente ai redditi accertati, restando abolite tutte le complicate operazioni per la ricerca dei redditi imponibili e dei redditi tassabili. Accettate così le osservazioni esposte a questo proposito, in via subordinata, nel rapporto della vostra Giunta, e ridotto lo sgravio entro limiti più ristretti, noi confidiamo che il nostro disegno di legge potrà essere e dalla stessa Giunta e da voi accolto favorevolmente.

Lasciate qui luogo, onorevoli signori, a brevissima digressione, affinché l'esempio dell'avviamento dato dal ministro delle finanze alla presente revisione dei redditi di ricchezza mobile valga a significare l'indi-

rizzo cui è informata l'amministrazione finanziaria e come si possa accordare l'interesse dell'erario col ragionevole e moderato procedere verso i contribuenti.

Fra rettifiche dei contribuenti e rettifiche d'ufficio si ebbero in movimento sole 52,442 partite, mentre nella precedente revisione di due anni or sono il numero era salito a 93,229, le quali cifre, confrontate col numero delle partite preesistenti alle revisioni, dimostrano che il numero delle partite messe in movimento nella presente revisione corrisponde a circa il 9 per cento del numero totale, mentre nella precedente revisione era stato di oltre il 16 per cento. La percentuale degli aumenti proposti dagli agenti sulle somme complessive in tassazione, che era stato del 16 per cento nella revisione del 1897 si riduce a 3.70 per cento nella presente revisione. Correlativa alla discrezione nelle proposte di aumenti di redditi fu poi la moderazione degli agenti nell'addivenire ai concordati, ai quali si mostrano maggiormente disposti anche i contribuenti in ragione appunto di quella discrezione e di quella moderazione, così che al 31 ottobre sulle 52,442 partite messe in movimento era già stato stabilito l'accordo fra l'agente e il contribuente per ben 31,993 partite, vale a dire per circa il 61 per cento del totale. E il risultato di questi concordati era quello di ottenere sul reddito precedentemente accertato un aumento di lire 1,187,668, al netto di tutte le diminuzioni equamente accordate dove apparivano giustificate, con particolare riguardo ai minori contribuenti. Si può quindi ritenere con fondamento che il complesso della revisione sarà entro breve tempo finito, e che esso accerterà un discreto aumento di redditi, senza tener conto dell'altro aumento che si avrà dagli accertamenti dei redditi nuovi, che furono sospesi durante il periodo della revisione, allo scopo di lasciare maggiore tranquillità agli agenti per redigere più seriamente e più accuratamente le operazioni della revisione.

Vi si presenta infine un altro disegno di legge inteso a modificare parzialmente le norme per la esazione delle tasse di registro. Queste tasse sono fra quelle che suscitano maggiori richiami da parte dei contribuenti, mentre la rigidità fiscale con cui vengono applicate non riesce sempre a colpire coloro che cercano di sottrarsi indebi-

tamente al pagamento del tributo. Anche in questa materia furono già fatte promesse di sgravi a favore delle minori fortune, e noi crediamo non debbano essere più oltre ritardati. Insieme a nuove norme di riscossione più rigorose verso i contribuenti, vi si propone l'esonero della tassa per le minime successioni ed una mitigazione delle tasse che colpiscono le trasmissioni delle piccole proprietà.

A compensare le perdite che in conseguenza di questi sgravi si avranno nell'entrata, il nostro disegno di legge contiene disposizioni che, all'infuori di ogni nuova forma di molestia fiscale, assicureranno maggiormente l'esazione delle tasse e, mediante alcuni leggeri ritocchi di tariffa, riusciranno a meglio perequare laddove l'attuale tariffa non colpisce con sufficiente proporzionalità i diversi affari di natura analoga fra di loro.

Gli aumenti di entrate che deriveranno da questi ultimi provvedimenti, insieme a quello assicurato da una riforma della tassa sulle polveri piriche, desiderata dagli stessi fabbricanti, e già proposta dai nostri onorevoli predecessori, serviranno a compensare gli effetti dei diversi sgravi, entro i limiti necessari per non recare diminuzione alle somme complessive delle entrate, non consentendo le condizioni attuali del bilancio, come già ebbi a dimostrarvi, nessuna simile diminuzione.

Questi provvedimenti dei quali non esageriamo l'importanza, ma sarà immediato il beneficio, corrispondono al nostro programma: fare intanto ciò che si può senza scuotere il bilancio, preparare con la saldezza del bilancio il campo sicuro a più estese riforme. Imperocchè noi non siamo alieni da larghe riforme che correggano i presenti tributi, non col sostituirne dei nuovi, ma effettivamente a sollievo di tutti i contribuenti e specie di coloro per i quali la proporzionalità del tributo è più apparente che reale. Ma crediamo che all'integrità del bilancio siano indissolubilmente legate le sorti della economia nazionale; crediamo che alle riforme intempestive seguirebbero da vicino nuove e maggiori asprezze per i contribuenti; crediamo che ove si mantenga e si consolidi progressivamente la buona condizione della nostra finanza, non sarà lontano il giorno in cui chi parlerà da questi banchi potrà an-

nunziare non solo la pace che noi guarentiamo ai contribuenti, non solo i ritocchi che noi oggi vi proponiamo, ma la liberazione dai tributi troppo gravi e sperequati. (*Applausi*).

Io non m'inoltrerò, onorevoli signori, nei presagi relativi agli esercizi posteriori al 1900 901, poichè molte volte intesi di simili previsioni riguardanti un lontano avvenire, ma non ricordo che i fatti le abbiano poi confermate.

Accennerò invece alla vostra attenzione, assai sommariamente, perchè la lunghezza del mio discorso già è soverchia, alcuni argomenti dei quali, in altre occasioni, avrò opportunità di discorrere in modo più disteso.

Conto del Tesoro.

Non solo migliorarono i risultamenti del bilancio nell'esercizio 1898-99, ma anche quelli del conto del tesoro, per quanto greve sempre ne rimanga la situazione. Il conto del tesoro si chiuse al termine dell'esercizio 1898-99 con un disavanzo di lire 399,527,520.41 che pur comprendendo la differenza fra i residui passivi e quelli attivi, è la più bassa cifra cui sia giunto il disavanzo del tesoro nell'ultimo decennio (1), ove se ne eccettui l'esercizio 1893-94, che presentò un disavanzo anche minore, ossia di lire 355,695,899, per la eccezionale circostanza però del trasporto dai debiti di tesoreria ai debiti patrimoniali di 200 milioni di buoni a lunga scadenza.

Nell'esercizio 1898-99 si ebbe, rispetto all'esercizio 1897-98, un miglioramento di lire 16,261,711.32, che è tanto maggiormente da apprezzarsi in quanto che deve essere esclusivamente attribuito ai risultati della gestione del bilancio.

(1) Nel trascorso decennio il conto del tesoro presentò i seguenti disavanzi:

1889-90.	L. 482,829,279
1890-91.	» 442,118,479
1891-92.	» 499,195,593
1892-93.	» 492,953,331
1893-94.	» 355,695,899
1894-95.	» 415,895,160
1895-96.	» 420,356,220
1896-97.	» 419,896,399
1897-98.	» 415,789,231
1898-99.	» 399,527,520

In quell'esercizio la media dei buoni del tesoro emessi fu di lire 289,394,000 con un massimo di lire 299,866,000 e un minimo di lire 274,547,500. Il Tesoro ricorse alle anticipazioni che, secondo la legge, devono fare la Banca d'Italia e il Banco di Sicilia, per una somma media mensile di lire 44,300,000, con un massimo di lire 98,000,000 nel mese di agosto, un minimo di lire 18,000,000 nel mese di marzo; nessuna anticipazione fu chiesta nei mesi di aprile, maggio e giugno nonostante si sia provveduto fin dai primi giorni di quest'ultimo mese all'anticipato pagamento degli interessi sulla rendita al portatore. Nel complesso il tesoro pagò una somma d'interessi inferiore di lire 661,625 a quella cui avrebbe dovuto provvedere emettendo buoni del tesoro (1).

Nei primi quattro mesi del corrente esercizio nei quali si presenta il maggior numero di pagamenti, la somma dei buoni del tesoro emessi discese a lire 296,293,000, nei primi giorni di luglio; oggi sono ridotti a lire 260,564,000. Chiesi anticipazioni per una media mensile di circa 50 milioni con un massimo di lire 90,000,000, e un minimo di lire 15,000,000 e il tesoro sopra uno stanziamento annuo di lire 750,000 in un terzo dell'esercizio, ed il più difficile, spese soltanto a questo riguardo circa 42,000 lire, avendo io sempre provveduto ad immediate restituzioni, anche nell'interesse dell'economia bancaria, non appena il fondo di cassa offriva qualche somma disponibile.

La disponibilità della Cassa oltrepassa ora notevolmente gli ordinari bisogni, pure essendo diminuita di circa 40 milioni l'emissione dei buoni del Tesoro e ridotte in pari tempo al minimo le anticipazioni chieste alla Banca d'Italia. La valuta metallica disponibile è di lire 81,166,364. Ma un'altra parte di essa, che ammonta a ben 148 milioni dei quali 70 in oro, e 21,256,000 in scudi d'argento copre i biglietti di Stato ed i buoni di cassa, all'infuori naturalmente di quella parte che è immobilizzata per conto del Banco di Napoli in conformità della legge 17 gennaio 1897.

Nell'esercizio 1898-99 la situazione dei residui attivi, segnatamente per rimborsi e concorsi nelle spese ordinarie e straordinarie,

nonostante l'azione amministrativa di continuo vigilante, andò peggiorando. Di fronte a lire 77,380,000 constatate al 30 giugno 1898, se ne avevano per circa 82 milioni al 30 giugno 1899. Nei mesi trascorsi del corrente esercizio si riscossero in conto residui per più di 4 1/2 milioni, onde la situazione al giorno d'oggi, sarebbe, se non migliorata, stazionaria, se non verranno a mutarla i risultati della competenza per l'esercizio in corso.

Questi residui attivi che non si riscuotono, restringono la disponibilità della Cassa, la quale, nello stesso tempo deve effettivamente provvedere a quella parte dei residui passivi che va a mano a mano soddisfacendosi.

Riguardando la situazione dei residui passivi, che figurano in lire 393,667,480 al 30 giugno 1898 ed in lire 353,499,414 al 30 giugno 1899 si scorge un miglioramento.

Tuttavia la somma dei residui passivi che resta da pagare è abbastanza rilevante di fronte alla lenta ed incerta realizzazione dei residui attivi; onde quando non si verificchino nell'avvenire progressivi avanzi nel bilancio da contrapporvi, non si potrà omettere anche a questo riguardo, qualche provvedimento di restauro ed io riproporrò un disegno di legge inteso ad assicurare al Tesoro la effettiva riscossione dei propri crediti, mercè nuove rate nei pagamenti dei rimborsi di spese dovuti dalle Provincie e dai Comuni, commisurata alla potenzialità finanziaria dei corpi morali debitori.

Buoni a lunga scadenza.

Dei 200 milioni di buoni a lunga scadenza, la cui estinzione totale dovrà compiersi nell'esercizio 1904-1905, ne furono estinti finora per circa 74 milioni mediante conversioni e rimborsi anticipati, in conformità della legge dell'8 agosto 1895. Le conversioni si operarono per 20 milioni nel 1895; per 16 milioni nel 1896 e nel 1897; per piccola somma nel 1898, accendendosi complessivamente sul Gran Libro una rendita di lire 1,517,142. 69. Si procedette a rimborsi anticipati per 8,224,000 nel 1897, accendendo una rendita di lire 343,500, e per poco più di 14 milioni nei primi mesi del 1898 con l'accensione di una rendita di lire 599,400.

Dovendo provvedere al pagamento dei

(1) Sarebbero occorse lire 1,252,000.

buoni che venivano in scadenza nel luglio e nell'agosto di quest'anno, e per la cui estinzione non era stanziata alcuna somma in bilancio, approfittando del momento favorevole per l'alto corso a cui era salito il consolidato 4.50 per cento, e valendomi della facoltà datami dalla legge, ne ordinai il rimborso anticipato per poco più di 15 milioni e si accese tanta rendita 4.50 per cento per lire 612,000 conseguendo in tal modo un minore aggravio, secondo il corso che aveva allora tale consolidato, di circa lire 14,000 annue.

Sono adunque complessivamente 36 milioni di buoni convertiti in rendita consolidata 4.50 per cento e 38 milioni rimborsati anticipatamente con accensione della stessa rendita. I buoni estinti portavano un complessivo interesse al netto di lire 2,997,792; la rendita creata fu di lire 3,072,042. Parrebbe quindi che ne sia derivato al tesoro un maggior aggravio annuo di lire 74,250. Ma quando si consideri la parte dei buoni estinti che apparteneva a Casse di risparmio e l'abbuono a queste concesso rispetto agli interessi dei buoni in ordine all'imposta di ricchezza mobile, il maggior aggravio si cambia in un beneficio annuo di lire 96,406 per il bilancio generale.

Spezzati d'argento e biglietti di Stato.

Per effetto della legge 16 febbraio del corrente anno che ordinò il ritiro dei buoni di cassa e l'emissione degli spezzati di argento, ed in conseguenza dei provvedimenti amministrativi in relazione ad essa adottati, diveniva ogni dì più pesante la situazione della Cassa e ne scemava continuamente la disponibilità fino a che non si fosse provveduto a porre questi spezzati in circolazione oltre i 40 e più milioni non vincolati già emessi nel marzo trascorso. Non v'era più luogo a discutere intorno all'opportunità di simile emissione, alle comodità e alle preferenze del pubblico; urgeva provvedere all'esecuzione della legge. I buoni di Cassa giacenti nel tesoro, e che più non venivano riposti in circolazione, sommarono a lire 53,711,254 quando intervenne nel luglio scorso il decreto reale che sprigionò dalle casse del tesoro i 110 milioni di monete d'argento fino allora vincolati.

Rimangono ancora da ritirare più di 42

milioni di buoni di cassa, e 56.6 milioni di spezzati d'argento da emettere, onde una differenza di più di 14 milioni e mezzo, a beneficio della Cassa, costituita dai buoni già ritirati, ma che debbonsi ancora annullare per poter emettere la corrispondente valuta.

Gli spezzati di argento da emettere saranno composti per lire 18,783,508 da pezzi da 2 lire, per lire 20,725,144 da una lira, e per lire 17,123,574 da pezzi da centesimi 50, oltre a lire 640,000 di spezzati eritrei che si vanno trasformando nella zecca di Roma, e lire 232,000 di vecchi pezzi da lire 0,50 che si stanno riconiando perchè logori dall'uso.

Si pensa di rendere per tal modo più agevole la circolazione degli spezzati d'argento; e con recenti disposizioni mirai ad agevolare anche la circolazione dei biglietti di Stato, restringendo quelli da lire 25 e accrescendo invece i biglietti da 10 e da 5 lire, insistentemente richiesti nei maggiori centri del Paese.

Debito pubblico.

La rendita del consolidato 5 per cento iscritta nel Gran Libro diminuì nel passato esercizio, per effetto principalmente di conversioni, per lire 548,390. La rendita 4.50 si accrebbe invece, per effetto sia delle conversioni, sia per il pagamento anticipato dei buoni a lunga scadenza, sia per i residui delle spese per la guerra d'Africa, di lire 1,098,276, e la rendita 4 per cento aumentò di lire 105,624 unicamente per effetto di conversioni. I nuovi titoli emessi furono 1046 nominativi e più di duemila al portatore e misti. Nel Gran Libro è oggi iscritta tanta rendita per lire 471,174,869 della quale: consolidato 5 per cento lire 400,743,189, consolidato 4.50 per cento lire 57,976,500, consolidato 4 per cento lire 7,643,116 e consolidato 3 per cento lire 4,812,163.

Il pagamento della rendita al portatore fu anticipato nel giugno scorso e cominciò il giorno 5 di quel mese. Altrettanto disporrò per il secondo semestre dell'anno corrente. Per agevolare il pagamento della rendita nominativa, eccitai la tesoreria dello Stato ad operarvi maggiore sollecitudine e gli uffici governativi a vigilare per rendere efficaci i miei eccitamenti. Finiti i pagamenti, che in generale si compirono con pronta diligenza,

interrogai gli Intendenti di finanza per conoscere quali riforme si possano introdurre che, salva la tutela dell'erario e la responsabilità dei tesorieri, valgano a risparmiare ai portatori dei titoli nominativi lentezze e formalità, e alcune di tali riforme potranno essere prossimamente recate ad effetto.

Nell'esercizio 1898-99 il corso della rendita fu in media di 100.96; toccò un massimo di 103.40 nel mese di febbraio, e scese ad un minimo di lire 98.75 nei primi giorni di luglio. Dal giugno di quest'anno in poi senti l'infusso delle condizioni generali dei mercati finanziari e oscillò fra 102.85 e 98.05, resistendo però, specie nei mesi di settembre ed ottobre, alle vicende delle Borse ben più di altri titoli soliti in esse a primeggiare.

Il corso medio del cambio nell'esercizio 1898-99 fu di lire 107.68, con un massimo di lire 109.85 verificatosi nell'ottobre 1899 e un minimo di lire 106.40 verificatosi nel novembre dello stesso anno. La media dei primi quattro mesi del corrente esercizio fu alquanto inferiore essendosi ragguagliata al corso di 107.40 oscillando fra un massimo di 107.95 verificatosi nell'agosto, ed un minimo di 105.85 verificatosi in questi ultimi giorni. È notevole il rilevare che i movimenti dei prezzi della rendita e del cambio che per il passato si mantennero quasi sempre sincroni e reciproci, tendono a rendersi meno dipendenti. Da questa minore sensibilità del cambio di fronte al movimento della rendita e nella sua tendenza a soffermarsi entro certi limiti, che non sono in relazione alle favorevoli condizioni del commercio internazionale e del credito dello Stato, vuolsi forse trarre l'indizio che esso subisce ormai soltanto l'influenza degli elementi specifici che lo compongono, e cioè la qualità della carta e il movimento internazionale dei titoli. Essi sarebbero peraltro dominati in parte da un fattore che mal si definisce, e che io inclino a credere muova soprattutto dalla speculazione. Ad ogni modo è notevole il miglioramento spontaneo conseguito in questi giorni, ed io confido che esso sarà duraturo anche per l'avvenire, tanto più che il Tesoro, disponendo nel venturo semestre di una larga eccedenza di mezzi di fronte ai bisogni per l'estero, peserà molto meno sul mercato dei cambi.

Le cifre dei pagamenti della nostra rendita all'estero ci avvertono che nell'esercizio

1898-99 tornarono in Italia tanti titoli del nostro consolidato per più di 200 milioni. Questa corrente di rimpatrio, che può considerarsi come una delle cause principali del sostegno verificatosi nel corso del cambio, muove segnatamente dalla Germania, ove la speculazione, abbandonando i titoli di Stato, si è rivolta ai titoli industriali, e soprattutto a quelli dell'industria metallurgica che colà si è svolta e si svolge con singolare prosperità.

L'ammontare della spesa prevista per gli interessi e per l'ammortamento dei debiti redimibili, non compresi i buoni a lunga scadenza, che nel corrente esercizio di lire 105,900,000, sale per il venturo a 106,256,000 lire, per mantenersi negli esercizi successivi fino al 1904-1905 dai 105 ai 106 milioni. Credo che si debba procurare di far fronte alla spesa occorrente per il rimborso di questi debiti redimibili colle risorse ordinarie del bilancio. Ma ove esse non bastino, è mestieri che il Governo abbia facoltà di provvedere così al loro rimborso, come eziandio a quello dei buoni a lunga scadenza, mediante emissione di titoli del consolidato 4.50 netto; e mi riservo di presentarvi le proposte che io reputo opportune.

Lo studio ponderato della situazione mi avrebbe indotto a risoluzioni che non si discosterebbero nelle linee generali dai concetti che informano le vigenti disposizioni, le proposte già presentate alla Camera nel 1897 e le conclusioni al riguardo presentate dalla Giunta del bilancio, traendo in tal modo profitto dai risultati dell'esperienza e da un corredo di studi tanto importanti. Tenendo fermo i concetti delle leggi attuali mirerei in sostanza a ordinare congrue sostituzioni, per un limitato numero di esercizi finanziari, di un debito all'altro per quella parte di buoni del tesoro a lunga scadenza, che venuti a maturazione non saranno stati convertiti o riscattati, e per quella parte di debiti redimibili che non risulteranno anch'essi convertiti. In queste sostituzioni dovrebbe avere una parte importantissima il consolidato 4.50 per cento netto al quale vorrei assicurare un altro quinquennio di non possibile conversione onde stimolarne sempre più l'accoglimento favorevole sul nostro mercato.

Altri provvedimenti sarebbero infine diretti ad assicurare per un certo periodo di

tempo la permanenza nella circolazione di una parte degli attuali buoni del tesoro ordinari e restringere così il pericolo che essi rappresentano per le disponibilità della cassa al verificarsi di ogni scadenza, fissando la circolazione complessiva dei buoni ordinari per il corrente e per il prossimo esercizio alla cifra massima di trecento milioni. Tutto ciò coordinato ad altre utili sostituzioni, intese a rendere meno disagiata la situazione del tesoro e meno tesa quella del bilancio, potrebbe essere condotto a compimento senza sfavorevole ripercussione sul mercato, e senza sensibile aggravio di spese per il tesoro. Sono provvedimenti modesti: ma rispondono ai bisogni del momento e non intendono a una sistemazione definitiva del debito di tesoreria, la quale sistemazione richiede studi più comprensivi e tempi più opportuni per tradurli in atto efficacemente e vantaggiosamente.

Cassa dei depositi e prestiti.

Nella gestione del 1898 la Cassa dei depositi e prestiti diede al tesoro oltre ad una somma di lire 6 milioni per imposta di ricchezza mobile, una compartecipazione agli utili di lire 3,303,000; accrebbe il proprio fondo di riserva di lire 532,000; quello delle Casse di risparmio postali di un milione; diede alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai lire 618,000; destinò al fondo di riserva della nuova Sezione di Credito comunale e provinciale lire 262,000; sistemò 1282 enti locali colla riduzione per 10 milioni e mezzo dei loro debiti e coll'alleggerimento annuo dei loro bilanci di oltre 9 milioni.

Quest'istituto, solido e attivo, ha presentemente in deposito oltre i titoli calcolati per più di un miliardo, 888 milioni in numerario, dei quali 613 appartengono al risparmio postale, 74 al Monte pensioni dei maestri e uno alla Cassa pensioni dei medici condotti.

Sovvenne i Comuni con 350 milioni di prestiti ordinari, ma non impiegò in essi che una parte dei depositi da restituirsi alla libera volontà dei possessori, ed impiegò in consolidato più del limite della metà stabilito dalla legge.

La Sezione di credito comunale operò sopra una somma di 151 milioni di debiti

della Sicilia, della Sardegna e di Roma, migliorando di cinque milioni i bilanci degli enti sistemati e trasformò 160 milioni di prestiti in altri con più lungo ammortamento e minore interesse a vantaggio di Comuni e Province i quali ebbero un sollievo di bilancio di circa quattro milioni per le diminue annualità.

La Cassa dei depositi e prestiti è uno degli organismi meglio costituiti dello Stato italiano, che con esso esercita un'azione efficace di previdenza amministrativa e sociale, e occorre serbarlo gelosamente tale che sempre adempia con tanta utilità gli uffici suoi, e sia meritevole, come è presentemente, di sicura fiducia.

Istituti di emissione.

Non è oggi momento opportuno per riesaminare a fondo i problemi che concernono gli Istituti d'emissione; (*Segni d'attenzione*) a me basta diradare le dubbiezze e non alimentare le illusioni.

Le condizioni generali della Banca d'Italia sono migliorate e proseguendo con fermo passo nel cammino intrapreso, essa potrà, fra non molto, liberarsi dagli oneri del passato, con beneficio suo e del credito pubblico rispetto al quale tanti sono i suoi influssi; tanta è la sua importanza. A questo scopo provvedono, con efficacia, gli accantonamenti che vanno regolarmente accumulandosi.

Procede il riordinamento del Banco di Napoli; se ne liquida con cura il passato; se ne ricostituisce il patrimonio; l'azione sua riacquista efficacia rispetto ai bisogni delle Province meridionali. Nella liquidazione del credito fondiario, che prima pesava tutta a carico dell'azienda bancaria, si provvede con le entrate proprie non solo ad ogni onere anche di carattere straordinario ma a costituire un fondo speciale di più di tre milioni per eventuali ed imprevedute esigenze.

Pare anzi al Governo che per l'indole sua il Banco di Napoli possa assumere il servizio dei depositi e delle rimesse dei nostri emigrati (*Bravo!*) i cui risparmi sono troppo spesso facile preda di truffatori e di usurai. (*Benissimo! Bravo!*) Per mezzo del Banco di Napoli lo Stato italiano, che troppo poco fece finora per l'emigrazione, eserciterà quell'ufficio di tutela a pro' di chi non sa e di chi non può,

che è un dovere dello Stato nelle società bene riordinate. A tale intento, di concerto coi ministri degli esteri, dell'interno, d'agricoltura, delle poste e delle finanze, ho l'onore di presentarvi un disegno di legge che di poco si scosta da quello già introdotto in questa Camera nel dicembre del 1897, e soltanto si avvantaggia degli studi che nel frattempo si sono compiuti.

Il Banco di Sicilia, che per la sua azione più circoscritta non ha avuto molti errori del passato da liquidare, progredisce esercitando l'opera sua non soltanto nell'isola, ma anche negli altri maggiori centri commerciali del continente.

Lungo l'esercizio trascorso nei tre Istituti complessivamente l'andamento degli sconti, svoltosi per più di tre miliardi di lire, somma di molto superiore a quella dell'esercizio precedente, è stato il miglior indice misuratore del risveglio economico ed industriale iniziatosi nel paese. Le anticipazioni che rappresentano anch'esse operazioni essenzialmente commerciali si mantennero in limiti normali raggiungendo la somma di 216 milioni.

Al 30 giugno 1898 era mobilitato oltre un terzo (circa 216 milioni) delle partite incagliate, e nel trascorso esercizio le mobilitazioni procedettero con un miglioramento di 32 milioni. È a desiderare che esse possano affrettarsi, e siano tali, che valgano a dare alla circolazione bancaria maggiore e permanente elasticità.

La circolazione media complessiva dei tre Istituti fu di milioni 1089.⁵ la massima, nel mese di giugno 1899, 1138.³ milioni; la minima di 1041.⁴ milioni nel mese di maggio dello stesso anno. Le riserve furono costituite da più di 395 milioni, di cui la maggior parte in oro, scudi d'argento, cambiali sull'estero, biglietti di banche estere, e buoni di Stati forestieri pagabili in oro. Soltanto 21 milioni di argento divisionale entrarono a far parte della riserva metallica nell'esercizio 1898-99, ma questa somma si ridusse in seguito, nei primi mesi del corrente esercizio, a poco più di 10 milioni, per effetto dell'applicazione della legge sull'emissione degli spezzati, con un efficace miglioramento nella essenza qualitativa delle riserve medesime.

Nei quattro mesi trascorsi, dal giugno in poi, le operazioni di sconto si svolsero in

proporzioni alquanto più ristrette avendo raggiunto complessivamente la cifra di 778 milioni. Maggiori furono invece le anticipazioni accordate per più di 120 milioni, attese le vicende che perturbarono alquanto il mercato dei valori. Le mobilitazioni migliorarono ancora per più di 4 milioni, e le riserve metalliche proseguirono anch'esse nella loro curva ascendente rafforzando efficacemente le garanzie della circolazione.

Questo rafforzarsi delle garanzie si rendeva tanto più necessario inquantochè le contingenze generali del mercato internazionale, insieme a condizioni speciali inerenti alla costituzione economica del nostro paese, costrinsero gli Istituti, ad eccedere nella circolazione oltre i limiti normali. Infatti in 26 decadi dell'esercizio 1898-99 la circolazione superò questi limiti. L'eccedenza variò da un massimo di milioni 105 nel mese di giugno 1899 ad un minimo di 2 milioni nel luglio del 1898 e, in genere, fu interamente coperta da riserva. Nel corrente esercizio in tutte le decadi i limiti normali furono superati. Variarono le eccedenze da un massimo di 109 milioni nel mese di ottobre ad un minimo di 30 milioni nel mese di agosto. Non solo, ma in varie decadi dell'esercizio passato e di quello corrente gli Istituti si valsero della facoltà loro consentita dall'allegato E alla legge 22 luglio 1894 di tenere una seconda circolazione al di là del limite normale con riserva del 40 per cento soggetta a tassa straordinaria, e il massimo di questa circolazione raggiunse circa 44 milioni.

Quando ebbi ad assumere il Ministero del tesoro mi proposi di non turbare con nuove modificazioni gli ordinamenti delle Banche, troppe volte mutati, (*Bravo! Benissimo!*) ma di stabilire la piena e regolare osservanza senza diffidenza e senza pieghevolezze (*Approvazioni*); ed informai a questo concetto il delicato svolgimento della vigilanza governativa. Ciò non esclude, che si possa aver l'occhio a ulteriori riforme coordinate allo svolgersi delle mobilitazioni, alla circolazione di Stato, al progresso della economia nazionale. Però conviene guardarci da ritocchi improvvisi e disordinati: può invece invocarli l'insofferenza degli interessi particolari, ma non sono richiesti dal savio indirizzo degli Istituti medesimi. (*Bene!*)

Alzando sul cadere del giugno la misura

minima degli sconti di favore, rinnovando, nell'interesse della circolazione e dell'economia monetaria, il divieto degli assegni bancari con garanzia, io additai questo indirizzo da seguirsi con fermezza e con prudenza, e gli Istituti di emissione l'hanno seguito, in quei modi che nella libertà della loro azione stimarono più convenienti. Non trassi solo consiglio dall'esempio di altre grandi Banche, e dalle condizioni generali dei mercati finanziari, determinati dall'ondeggiare delle correnti monetarie e da straordinari avvenimenti politici, ma intesi, o signori, a mantenere nel nostro paese il risveglio economico, specie quello industriale, sano e durevole, scerverandolo da ciò che la speculazione artificiale vi potesse aggiungere d'eccessivo e di pericoloso. Si ottenne lo scopo, senza sospendere il movimento industriale veramente utile e ben fondato; si giunse opportunamente nel momento in cui la speculazione poteva divenire malsana e malsicura e se ne contenne l'impeto senza dar luogo a notevoli perturbazioni.

Si ebbe, è vero, qualche passeggero restringimento e non del tutto giustificato nella situazione delle Borse; ma considerate, o signori, come, nonostante la scarsità ed il rincaro generale del danaro nei mercati monetari, il credito delle piazze italiane si mantenga in sostanza saldo ed affidi; pensate a quali crisi per tutta l'economia nazionale avrebbe potuto dar luogo un indirizzo diverso.

Io proseguirò, a voi piacendo, con passi misurati, ma fermi, in quello che ho finora seguito, augurandomi che con la previdenza del Governo s'accordi l'opera di coloro che nella vita degli affari hanno maggiore influenza e maggiore responsabilità.

Rafforzare l'azione del credito sincero, impedire che gli eccessi della speculazione ne travolgano i benefizi, è più che mai necessario oggidi in cui in tutta la penisola si avvertono i fenomeni di una nuova vita di produzione e di lavoro.

Risveglio economico.

Già notai, o signori, come questi fenomeni s'appalesano nel maggior gettito dei tributi; nel movimento postale; negli sconti degli Istituti d'emissione; nell'elevarsi spontaneo della nostra rendita; nell'avviarsi che fa il nostro cambio con l'estero a più favorevole ra-

gione; e nel traffico ferroviario, i cui introiti crebbero di venti milioni negli ultimi tre anni elevandosi a 274 milioni, fanno presagire dai risultati dei primi quattro mesi un maggior reddito nel corrente esercizio di oltre 25 milioni, e tanto più rendono testimonianza di durevole attività economica in quanto che provengono principalmente dal movimento delle merci a piccola velocità.

Ascende per cifre cospicue il nostro commercio internazionale e in esso calò l'eccedenza delle importazioni sulle esportazioni. I traffici marittimi si svolgono con nuove fortune; nei nostri principali porti si ridesta un'attività sempre crescente.

Macchine agrarie tratte in gran numero dall'estero o fornite da molte nuove fabbriche sorte in Italia, sono, con rapida diffusione, applicate all'arte dei campi; è in continuo progresso la produzione dei concimi chimici e l'uso di essi si estende, rinnovando la fecondità delle nostre terre; metodi razionali presiedono all'allevamento del bestiame, ne moltiplicano i capi, ne migliorano le qualità, rendono le razze cavalline più resistenti e più veloci, cosicchè la nostra cavalleria può rimontarsi quasi intieramente in paese; i bovini sardi ritrovano i mercati della Francia; le latterie sociali si perfezionano; scemò, per opera dell'agricoltura intensiva, il numero degli ovini, ma dessi acquistarono attitudini più produttive. Aumenta la superficie coltivata a grano specialmente nell'Italia centrale e in qualche Provincia del Mezzogiorno e la produzione media generale per ettaro che si computava a 9.50 ettolitri si valuta ora a 11.50.

Non ostante le infezioni fillosseriche, che desolano oltre 351,000 ettari, si ricostituiscono le vigne distrutte e in varie regioni si destinano alla vigna nuove estensioni di terreno: i progressi dell'enologia avvalorano il commercio dei nostri vini. Si svolgono le esportazioni dei nostri prodotti agrari e nel 1898 crebbero quelle del vino da 58 a 66 milioni, dello zolfo da 34 a 41.7, delle uova da 32.5 a 37.7, della frutta secca da 24 a 30, del burro da 10 a 14, del riso da 7.6 a 13.7, della lana da 3 a 6, dell'uva fresca da 2.6 a 3.9, delle castagne da 1.9 a 2.8.

Le industrie italiane chiedono all'estero sempre maggior copia di carbon fossile, di macchine e di materie prime e nei consumatori italiani si restringe l'uso dei manufatti stra-

nieri. Industrie antiche e industrie nuove procedono rigogliosamente. Il valore dei prodotti delle cave, delle miniere e delle officine che ne dipendono, salì in tre anni di cinquantacinque milioni; la produzione annua delle fornaci, fra le quali primeggia quella dei cementi, ha oggi un valore che supera i cento milioni.

Rifiorisce la produzione e l'industria della seta, le cui esportazioni aumentarono nel 1898 di cinquantacinque milioni; l'industria del cotone sempre potente provvede al paese, estende le sue clientele; quella della lana rin vigorita accrebbe dal 1896 al 1899 le sue esportazioni del 50 per cento.

Dei nostri prodotti chimici crescono le fabbriche, i pregi, i mercati; seguono o ripigliano il loro sviluppo progressivo altre industrie proprie del nostro paese, come la carta, i marmi lavorati, le industrie alimentari, le concerie, e tante altre industrie minori.

Mentre i nostri produttori si giovano di forze idrauliche più poderose, la potenza delle caldaie a vapore che servono ai lavori agricoli e industriali (escluse le officine ferroviarie e governative), oramai prossima ai 400,000 cavalli-vapore, aumentò di un quarto negli ultimi cinque anni; e quella dei motori a gas, specie a gas povero, recentemente introdotti nel nostro paese per beneficio delle piccole industrie, già rappresenta una potenza complessiva di circa 17,000 cavalli dinamici.

Un impulso mirabile di trasformazione nella nostra vita economica recano le applicazioni dell'elettricità. Il trasporto delle forze a distanza prepara una nuova era per un paese privo di carbone e ricco di acque. L'energia elettrica non solo si diffonde nella luce e nella trazione, promuovendo le comodità e gli scambi di ogni ordine di cittadini, ma suscita considerevoli industrie, altre ne ringagliardisce, nuove officine meccaniche sorgono ad apparecchiare dinamo e motori; il consumo di energia elettrica, raddoppiato in due anni, ci indica l'avanzarsi di questo moto rinnovatore; la Mostra di Como ce ne apprese, in nome della scienza e del lavoro, le future conquiste. (*Bene!*)

Dal 1° gennaio 1898 al 31 ottobre 1899, si costituirono in Italia 554 nuove Società con un capitale sottoscritto di circa 400 milioni, versato di circa 150, mentre il capitale delle nuove Società create nel decennio 1887-97, di poco oltrepassò 232 milioni.

Sono in Italia i capitali vevoli a produrre e alimentare una forte e costante corrente di operosità economica. Invero, se oltre ai 200 e più milioni impiegati in quest'anno nella rendita nostra tratta dall'estero, se oltre alle cifre dei depositi presso le Banche di emissione, le Banche popolari e la Cassa dei depositi e prestiti, si annoverano i depositi presso le Casse di risparmio ordinarie e presso quelle postali per oltre due miliardi, per la prima volta oggi raggiunti, è facile immaginare quanta energia produttrice questa massa ingente di capitali sarebbe capace di infondere nelle più intime fibre dell'organismo economico del nostro paese. (*Bene!*)

Intanto le condizioni di esso tanto migliorate, appaiono per l'attività risorta in ogni regione della penisola, segnatamente nelle nostre grandi città, da Napoli, non solo bella per dono dei cieli, ma anche solerte nelle conquiste del lavoro, a Milano dove ferve sempre più trionfalmente ogni maniera di progresso; e ne fa lieta testimonianza, sotto gli occhi nostri, questa Roma dove crescono i consumi e i risparmi popolari, il commercio si riconforta, si intraprendono manifatture, e risorge tal movimento edilizio che operò in quattro mesi più di quanto si fosse operato dal 1895 in poi. (*Commenti e voci: È vero!*) (*Attenzione*) Per questo paese che lavora noi pensiamo, secondo vi ho esposto, giovi ora un momento di tranquillità finanziaria nel quale si prepari al bilancio una elasticità capace di non lontane riforme, adoperandoci intanto, colle pratiche amministrative, a temperare le acerbità del fisco e a sollevare i più angustiati fra i contribuenti con modificazioni il cui effetto sia immediato senza che se ne turbi l'erario.

Questo momento di tranquillità, fra il tempo dei sacrifici eroici per la finanza e il giorno delle buone novelle riformatrici, non esclude che si provveda a quanto di più urgente richiedono la forza, la civiltà, la prosperità nazionale.

Se il pensiero è opportuno, non ponete mente o signori, allo scarso valore di chi lo ha espresso, confortatelo colle vostre deliberazioni. Ad esse guarda fidente il paese che dalla vostra sapienza e dal vostro patriottismo aspetta le migliori fortune del suo avvenire. (*Vice approvazioni — Applausi al centro e a destra — Congratulazioni — Commenti*).

ALLEGATO N. I.

Cenni sui risultati finanziari per gli esercizi dal 1889-90 al 1898-99.

I rendiconti generali consuntivi degli esercizi dal 1889-90 al 1898-99 offrono i seguenti risultati:

	Avanzi (+) o Disavanzi (—)		
	nelle categorie: Entrate e spese effettive e Costruzione di strade ferrate (Categ. I e II)	nella categoria: Movimento di capitali	in totale
1889-90.	— 74,415,521. 04	+ 97,949,623. 31	+ 23,534,102. 27
1890-91.	— 75,039,500. 23	+ 120,770,970. 22	+ 45,731,469. 99
1891-92.	— 40,873,836. 84	— 7,264,968. 50	— 48,138,805. 34
1892-93.	— 13,275,865. 93	+ 22,619,631. 65	+ 9,343,765. 72
2893-94.	— 132,431,148. 31	+ 73,575,244. 28	— 58,855,904. 03
1894-95.	— 94,855,933. 61	+ 95,265,011. »	+ 409,027. 39
1895-96.	— 97,362,894. 79	+ 95,749,744. 62	— 1,633,150. 17
1896-97.	— 36,319,245. 01	+ 36,446,177. 76	+ 126,931. 75
1897-98.	— 10,960,747. 63	+ 9,855,174. 46	— 1,105,573. 17
1898-99.	+ 14,572,174. 26	+ 521,912. 73	+ 15,094,086. 99

Apparisce dal suesposto prospetto che, fatta eccezione dell'ultimo esercizio, le categorie delle entrate e spese effettive e delle costruzioni di strade ferrate si sono sempre chiuse con disavanzi talvolta notevoli, ai quali si è fatto fronte mediante consumo di attività patrimoniali o con creazione di nuovi debiti, all'infuori di quelli creati esclusivamente per provvedere alle spese delle costruzioni ferroviarie.

Ma perchè riescano meglio conformi alla realtà dei fatti gli apprezzamenti che possono sorgere dall'esame delle cifre, è necessario avvalorarle con talune osservazioni e introdurre in esse tutte quelle rettifiche più importanti allo scopo di rendere il più possibilmente comparabili fra di loro i risultati dei diversi esercizi.

Giova osservare innanzi tutto che negli esercizi 1889-90 e 1890-91 il bilancio si giovò rispettivamente di lire 106,204,000 e di lire 130,403,833.60, somme provenienti dalla alienazione della rendita già di proprietà della Cassa pensioni civili e militari soppressa con la legge 7 aprile 1889, n. 6000. Ove tale consumo di patrimonio non fosse avvenuto, l'esercizio 1889-90 si sarebbe chiuso con un deficit definitivo a carico del Tesoro di quasi 83 milioni e l'esercizio successivo 1890-91 con un altro deficit di 85 milioni all'incirca, senza tener conto, come sopra si è già accennato, delle rilevanti emissioni per le costruzioni ferroviarie.

Così pure negli esercizi 1893-94, 1894-95 e 1895-96 il bilancio ebbe il beneficio dei proventi della emissione di monete di bronzo

e di nickelio e della alienazione di 30 milioni di buoni del tesoro a lunga scadenza, e l'esercizio 1897-98 si giovò della somma di lire 14,560,165.16 proveniente dal residuo del prestito contratto per le spese di guerra nella Colonia Eritrea, destinato a beneficio del tesoro colla legge 3 luglio 1898, n. 266, mentre che non ebbe a sopportare che il carico di lire 6,000,000 quale maggior contributo autorizzato per la definitiva liquidazione delle spese di guerra.

Ma quello che più specialmente importa si è di rettificare i risultati raccolti nel precedente prospetto.

Talune rettifiche hanno per effetto soltanto di modificare i risultati delle singole categorie senza alterare quello definitivo dell'esercizio, altre invece modificano anche il risultato definitivo.

Negli esercizi 1890-91 al 1893-94 le anticipazioni alle Casse per gli aumenti patrimoniali figuravano in bilancio comprese nella categoria *Movimento di capitali*, mentre negli esercizi successivi vennero iscritte fra le spese effettive. È quindi necessario diminuire dalla categoria *Movimento di capitali* e portare in aumento alle spese effettive le seguenti somme:

1890-91	L.	2,200,000
1891-92	»	2,200,000
1892-93	»	5,500,000
1893-94	»	5,500,000

Inoltre, per integrare il carico delle pensioni, cui si provvide negli esercizi 1889-90

al 1891-92 con la rendita assegnata alla Cassa speciale istituita dalla legge 7 aprile 1881, n. 134, e negli esercizi 1892-93 al 1894-95, colle somme anticipate dalla Cassa Depositi e prestiti, occorre aggiungere al disavanzo effettivo la differenza fra l'onere sostenuto dal bilancio e la spesa effettivamente occorsa per tale servizio, e cioè:

1889-90	L.	10,233,278. 24
1890-91	»	11,064,283. 17
1891-92	»	3,861,209. 26
1892-93	»	32,475,665. 11
1893-94	»	35,144,820. 66
1894-95	»	31,568,093. 68

È altresì da osservare che i risultati degli esercizi 1895-96 e 1896-97 registrano gli effetti della guerra d'Africa, causa eccezionale che ora conviene eliminare. Devonsi quindi dedurre: per l'esercizio 1895-96, dalla spesa effettiva lire 112,500,000 e dall'entrata del movimento di capitali 92,500,000 lire provenienti dal prestito; e per l'esercizio 1896-97, dalla spesa effettiva 36,300,000 lire e dall'entrata del movimento di capitali lire 39,500,000.

E per lo stesso motivo, dai risultati dell'esercizio 1897-98, occorre dedurre dalle spese effettive la somma di lire 6,600,000 maggior contributo per l'Africa e dall'entrata del movimento di capitali la somma di 14,560,165 lire e centesimi 16, provento del residuo prestito di guerra.

Tenuto pertanto conto delle accennate rettifiche, ecco quali sarebbero i risultati degli esercizi dal 1889-90 al 1898-99:

	Avanzi (+) o Disavanzi (—)		
	nelle categorie: Entrate e spese effettive e costruzione di strade ferrate (Categ. I e II)	nella categoria: Movimento di capitali	in totale
1889-90.	— 84,648,799. 28	+ 97,949,623. 31	+ 13,300,824. 03
1890-91.	— 88,303,783. 40	+ 122,970,970. 22	+ 34,667,186. 82
1891-92.	— 46,935,046. 10	— 5,064,968. 50	— 52,000,014. 60
1892-93.	— 51,251,531. 04	+ 28,119,631. 65	— 23,131,899. 39
1893-94.	— 173,075,968. 97	+ 79,075,244. 28	— 94,000,724. 69
1894-95.	— 126,424,027. 29	+ 95,265,011. »	— 31,159,016. 29
1895-96.	+ 15,117,105. 24	+ 3,249,744. 62	+ 18,366,849. 83
1896-97.	— 19,246. 01	— 3,053,822. 24	— 3,073,068. 25
1897-98.	— 4,360,747. 63	— 4,704,990. 70	— 9,065,738. 33
1898-99.	+ 14,572,174. 26	+ 521,912. 73	+ 15,071,680. 65

Risulta adunque che, escludendo gli esercizi 1889-90 e 1890-91, nei quali, come si è accennato, si ebbero gli introiti della alienazione della rendita della Cassa pensioni, i soli esercizi 1895-96 e 1898-99 si chiusero in effettivo pareggio.

E quantunque appaiano più favorevoli le cifre dell'esercizio 1895-96, è tuttavia lecito affermare che l'esercizio 1898-99 è quello della serie esaminata, nel quale si sono conseguiti i migliori risultati, inquantochè mentre il primo si avvantaggiò di una entrata di quasi 64 milioni per dazio sul grano, il secondo ritrasse da tale cespite solo 27 milioni ed ebbe inoltre il carico di spese veramente eccezionali per oltre 12 milioni e mezzo, e cioè:

Nel bilancio della guerra:

Ritardo nel congedamento della classe anziana per ragioni di sicurezza pubblica ed altre spese conseguenti . . . L. 5,414,705
Saldo delle spese di guerra
d'Africa » 1,000,000

Nel bilancio dell'interno:

Maggiore assegnazione per i servizi di pubblica sicurezza » 1,500,000

Nel bilancio della marina:

Maggiore spesa per Candia e per l'Oriente » 4,700,000
L. 12,614,705

ALLEGATO N. 2.

ENTRATE PRINCIPALI.

Previsioni degli esercizi 1899-900 e 1900-901 in confronto agli accertamenti del 1898-99.

	1898-99		1899-900			S o m m e che si propongono pel 1900-901
	Previsioni	Accertamenti	Previsioni in base alle quali fu a c c o r d a t o l'esercizio provvisorio	Variazioni che si propongono	Previsioni attuali	
Tasse sugli affari :						
Successioni	37,000,000	36,677,964	37,000,000	»	37,000,000	37,000,000
Manimorte	6,400,000	6,305,216	6,400,000	— 200,000	6,200,000	6,200,000
Registro	59,000,000	62,166,209	60,000,000	+ 1,500,000	61,500,000	61,500,000
Bollo	66,000,000	68,976,933	67,900,000	»	67,900,000	67,900,000
Surrogazione del registro e del bollo.	11,800,000	11,901,880	11,800,000	+ 200,000	12,000,000	12,000,000
Ipoteche	7,700,000	7,527,640	7,400,000	+ 100,000	7,500,000	7,500,000
Concessioni governative	7,800,000	8,079,124	7,550,000	+ 450,000	8,000,000	8,000,000
	196,600,000	201,634,966	198,050,000	+ 2,050,000	200,100,000	200,100,000
Tasse di consumo :						
Tasse di fabbricazione	43,200,000	49,072,667	52,800,000	+ 4,800,000	57,600,000	60,100,000
Dogane e diritti marittimi	236,000,000	241,367,265	240,000,000	— 8,000,000	232,000,000	232,000,000
Dazi interni di consumo (esclusi quelli di Napoli e Roma).	50,165,000	50,245,402	50,165,000	»	50,165,000	50,165,000
Dazio di consumo di Napoli (prodotto lordo).	700,000	966,894	700,000	»	700,000	700,000
Dazio di consumo di Roma (prodotto lordo).	1,085,000	1,398,589	1,000,000	»	1,000,000	1,000,000
	336,150,000	343,050,817	344,665,000	— 3,200,000	341,465,000	343,965,000

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1899

	1898-99		1899-900			Somme che si propongono pel 1900-901	
	Previsioni	Accertamenti	Previsioni in base alle quali fu a c c o r d a t o l'esercizio provvisorio	Variazioni che si propongono	Previsioni attuali		
Privative :							
Tabacchi	191,000,000	196,138,232	194,000,000	+ 3,000,000	197,000,000	197,000,000	
Sali	73,000,000	73,900,717	74,000,000	»	74,000,000	74,500,000	
Lotto	66,000,000	71,361,174	66,000,000	+ 1,500,000	67,500,000	67,500,000	
	330,000,000	341,400,123	334,000,000	+ 4,500,000	338,500,000	339,000,000	
Imposte dirette :							
Fondi rustici	107,000,000	106,892,536	103,650,000	- 375,000	106,275,000	103,380,000	
Fabbricati	88,500,000	88,568,122	89,100,000	»	89,100,000	89,400,000	
Ricchezza mobile {	per ruoli . . .	141,150,000	142,023,460	142,150,000	- 175,000	141,975,000	141,975,000
	per ritenuta . .	141,252,097	145,079,067	144,125,900	+ 537,000	144,662,900	144,521,500
	480,902,097	482,563,225	482,025,900	- 13,000	482,012,900	479,276,500	
Ferrovie :							
Partecipazione sui prodotti lordi delle ferrovie principali	65,500,000	68,396,201	66,800,000	+ 2,820,000	69,620,000	70,849,000	
Prodotti lordi delle ferrovie secondarie	14,000,000	14,733,286	14,575,000	+ 415,000	14,990,000	15,065,000	
Tasse sul movimento ferroviario	19,800,000	20,316,700	20,260,000	+ 446,000	20,706,000	21,030,000	
	99,300,000	103,446,187	101,635,000	+ 3,681,000	105,316,000	106,944,000	
Servizi pubblici:							
Poste	56,600,000	58,090,364	59,200,000	+ 2,820,000	62,000,000	64,000,000	
Telegrafi	13,800,000	14,077,749	14,300,000	+ 400,000	14,700,000	15,300,000	
	70,400,000	72,168,113	73,500,000	+ 3,200,000	76,700,000	79,300,000	
Totale generale	1,513,352,097	1,544,263,427	1,533,875,900	+ 10,218,000	1,554,093,900	1,548,585,500	

ALLEGATO N. 3.

Cenni sull'andamento delle entrate doganali.

La previsione delle entrate doganali per l'esercizio 1899 900 viene fissata nella somma di 232 milioni, costituita come appresso:

	Unità	Quantità	Reddito
Spirito	Ettolitri	12,000	1,900,000
Petrolio	Quintali	708,000	34,000,000
Caffè	Id.	133,500	20,000,000
Zucchero	Id.	590,000	52,000,000
Cotone	Id.	1,300,000	3,900,000
Grano	Tonnellate	450,000	33,700,000
Altri prodotti	—	—	86,500,000
			232,000,000

Tale previsione è pienamente giustificata dall'andamento dei vari cespiti nei primi quattro mesi dell'esercizio e negli esercizi precedenti.

Infatti i redditi doganali, esaminati indipendentemente dal dazio sul grano, che, per le oscillazioni cui va soggetto, vi entra come elemento perturbatore, dall'esercizio 1893-94 in poi hanno presentato un incremento continuo, dovuto in massima parte al naturale movimento delle importazioni.

Infatti, ecco quali furono i prodotti di quest'ultimo periodo:

1893-94	L. 187,558,000
1894-95	> 195,372,000
1895-96	> 197,803,000
1896-97	> 201,845,000
1897-98	> 209,276,000
1898-99	> 214,024,000

Confrontando i risultati dell'ultimo esercizio col primo della serie si riscontra un aumento di circa 26 milioni e mezzo, che si ripartisce così tra i vari cespiti doganali:

Spiriti	L. + 566,000
Petrolio	> — 1,120,000
Caffè	> + 1,086,000
Zucchero	> + 3,262,000
Cotone	> + 3,977,000
Prodotti diversi	> + 18,696,000
	L. + 26,467,000

Le differenze che si ebbero negli spiriti, nel petrolio e nel caffè vanno attribuite esclusivamente al movimento naturale delle importazioni, le cui vicende si rispecchiano nelle seguenti cifre:

	Spiriti — Ettolitri	Petrolio — Quintali	Caffè — Quintali
1893-94	7,735	745,253	119,145
1894-95	9,382	734,141	126,953
1895-96	12,420	672,178	121,306
1896-97	12,259	708,767	128,935
1897-98	11,807	692,828	140,526
1898-99	13,105	721,910	126,384

Gli aumenti invece verificatisi nello zucchero, nel cotone e nei prodotti diversi furono in parte il risultato di modificazioni legislative. Il dazio sullo zucchero subì gli effetti del Regio Decreto 10 dicembre 1894, che portò da lire 94 a lire 99 la tariffa della prima classe e da lire 80.75 a lire 88 quella della seconda classe. Di guisa che il maggior prodotto di questo cespite non può attribuirsi ad incremento, tanto è vero che la importazione da quintali 776,290 nel 1893-94 discese a quintali 753,374 nel 1898-99, a cagione dell'aumentata fabbricazione dello zucchero indigeno, la cui tassa da lire 668,000, quale era nel 1893-94, salì a lire 4,013,000.

Il dazio sul cotone, applicato col Regio Decreto 10 dicembre 1894, salì in un quinquennio da tre a quattro milioni circa come appare dalle cifre seguenti:

	Quantità importate — Quintali	Dazio
1894-95 (per poco più di 6 mesi)	681,969	1,046,000
1895-96	1,197,413	3,322,000
1896-97	1,157,218	3,472,000
1897-98	1,311,558	3,935,000
1898-99	1,325,704	3,977,000

Nei prodotti diversi si verificò, come si è accennato, il più rilevante aumento, essendosi accertato nel 1898-99 un prodotto maggiore di lire 18,696,000 di quello avutosi nel 1893-94. Ben poco contribuirono a questo risultato i provvedimenti legislativi, giacchè se da un lato si ebbe per essi il prodotto del nuovo diritto di statistica, della nuova tassa sugli zolfi in Sicilia e dell'aumento dei diritti marittimi, che tutti insieme potranno aver recato un beneficio di lire tre milioni e mezzo, si ebbe dall'altro per i provvedimenti stessi la perdita del dazio di esportazione sugli zolfi che rendeva oltre tre milioni. Di guisa che l'aumento di tal periodo nei prodotti diversi è dovuto alle accresciute importazioni delle numerose merci classificate sotto questo titolo, tra le quali si annoverano i ferri, le macchine e le materie necessarie alle industrie. E l'aumento apparirà tanto più notevole quando si tenga conto della diminuzione avutasi nei dazi d'importazione dei filati e tessuti di cotone che discesero di oltre 4 milioni.

Da quanto si è esposto intorno all'andamento dei prodotti doganali, escluso il dazio sul grano, appare evidente che le previsioni proposte debbano trovare conferma nei fatti, giacchè, venendo esse stabilite nella somma di lire 198,300,000, si ha, di fronte a quella accertata nell'esercizio 1898-99, una diminuzione di lire 15,724,000, delle quali 13,300,000 lire concernenti il dazio dello zucchero, per le ragioni indicate nel testo della esposizione, e lire 2,424,000 gli altri cespiti.

Ad integrare i prodotti delle dogane resta ancora il dazio sul grano, le cui vicende sono state le più varie, sia per i ben noti provvedimenti legislativi, sia per la diversa fortuna de' raccolti nazionali, in rapporto alla produzione estera. Le previsioni relative ad esso sono sempre incerte, come ne fanno fede le alternative alle quali è andato soggetto questo prodotto nel periodo preso a considerare (1).

Nei primi quattro mesi di questo esercizio furono introdotte in Italia 144,433 tonnellate di grano. Ma per le circostanze proprie del commercio e dei consumi questa

cifra non è per l'avvenire che un indizio di valore assai relativo. Le riserve granarie in Italia andarono a mano a mano sgomberandosi; il raccolto del frumento fu quest'anno in Europa piuttosto scarso nei paesi di esportazione, ma abbondante nei paesi consumatori: in sostanza meno abbondante di quello del 1898, anno di eccezionale fecondità. Scarso fu negli Stati Uniti d'America, i quali però risultano forniti di scorte considerevoli per la straordinaria produzione dell'anno precedente. In Italia il raccolto è stato buono, anche confrontato con quello del 1898. Si può così prevedere che l'esercizio 1899-90 vivrà sulle scorte degli anni precedenti.

Un'altra indagine essa pure piena di dubbi deve tentarsi, quando si considera il dazio sul grano, quella, dico, intorno al prezzo cui sembra probabile che il grano possa giungere, poichè, oltre un detrimato prezzo, deve

	Tonnellate importate	Dazio riscosso	TARIFFA
1893-94 . . .	631,144	34,101,000	50 dal 1° luglio 1893 al 21 febbraio 1894. 70 dal 22 febbraio al 30 giugno 1894.
1894-95 . . .	513,387	37,313,000	70 dal 1° luglio al 10 dicembre 1894. 75 dall'11 dicembre 1894 al 30 giugno 1895.
1895-96 . . .	850,954	63,822,000	75.
1896-97 . . .	429,565	32,217,000	75.
1897-98 . . .	941,840	33,797,000	75 dal 1° luglio 1897 al 24 gennaio 1898. 50 dal 25 gennaio al 5 maggio 1898. esente dal 6 maggio al 30 giugno 1898.
1898-99 . . .	421,071	27,312,000	esente dal 1° al 15 luglio 1898. 50 dal 16 luglio al 15 agosto 1898. 75 dal 16 agosto 1898 al 30 giugno 1899.

A meglio spiegare gli sbalzi che ha subito il dazio sul grano negli ultimi due esercizi giova ricordare che per effetto dei vari provvedimenti emanati, delle tonnellate 941,840 introdotte nel 1897-98, 268,881 furono soggette al dazio di lire 75; 272,615 a quello ridotto di lire 50 e ben tonnellate 400,344 rimasero esenti da qualsiasi dazio; e così pure nell'esercizio 1898-99 sulle 421,071 tonnellate se ne ebbero 48,213 con esenzione da dazio; 24,897 sdaziate a lire 50 e 347,961 a lire 75.

(1) Le alternative alle quali andò soggetto il prodotto del grano sono poste in evidenza dalle cifre seguenti:

prevalere la ragione dei consumatori a quella del fisco e cessa o scema perciò il provento sperato dall'erario, non solo perchè si restringe il consumo, ma perchè il dazio deve essere del tutto o in parte sospeso.

Negli ultimi quattro esercizi dopo un periodo di forte e generale depressione, che si arrestò nel 1893-94, si ebbe un periodo di prezzi elevati. (1)

Nel 1897-98 una crisi affatto eccezionale e la sfrenata speculazione infierì sul mercato del grano e ne spinse i prezzi ad altezze vertiginose.

I prezzi discesero nel 1898-99, ma risentendosi ancora in qualche modo dell'altezza

(1) Invero il movimento del prezzo del grano sul mercato mondiale e sul nostro nel quinquennio 1894-1899 è dato dalle medie dei prezzi assegnati sul mercato di Londra (*Economist*) e sul mercato di Genova, che sono le seguenti:

	Mercato di Londra — Scellini e denari per quarter (Litri 290,789)	Mercato di Genova — Lire italiane per quintale
1894-95	21.7	20.77 a 21.12
1895-96	24.11	24.04 a 24.35
1896-97	27.5	24.20 a 24.77
1897-98	35. »	30.27 a 30.73
1898-99	28.3	25.62 a 26.04

cui furono spinti dai fatti dell'anno precedente. Ond'è da attendersi che la media del 1899-90 discenderà ancora di qualche punto rispetto a quella del 1898-99, per oscillare e forse anche livellarsi intorno a quelle degli esercizi 1895-96 e 1896-97, come mostrano i prezzi medi dei primi quattro mesi del corrente esercizio. (1)

Apprezzata ogni cosa, prudentemente si propone di accogliere un calcolo secondo il quale dall'introduzione del grano non si attendono che tonnellate 450,000, cioè una somma per dazio limitata a lire 33,700,000.

Aggiungendo pertanto il presunto dazio sul grano in lire 33,700,000 alla somma di lire 198,300,000 calcolata per gli altri prodotti si hanno i 232 milioni previsti in entrata, al capitolo *Dogana e diritti marittimi* dello esercizio 1899-900.

(1)

	Mercato di Londra — Scellini e denari per quarter (Litri 290,789)	Mercato di Genova — Lire italiane per quintale
1° luglio 1899	25.7	25 a 25.50
1° agosto 1899	24.10	25 a 25.50
1° settembre	25. »	25.25 a 25.50
1° ottobre	26. »	25 a 26. »
Media da luglio a ottobre .	25.4	25.06 a 25.62

ALLEGATO N. 4.

Applicazione della legge sul riscontro effettivo ai magazzini e depositi dello Stato.

Sono note le origini dell'istituzione del riscontro effettivo.

La Giunta generale del bilancio, nella sua relazione sul consuntivo 1895-96, propose alla Camera un ordine del giorno così concepito:

« La Camera invita il Governo a proporre sollecitamente i provvedimenti idonei a istituire un permanente controllo, mediante accertamento periodico delle consistenze reali, sulle gestioni patrimoniali, e segnatamente su quella dei magazzini militari. »

Inadempimento di questo ordine del giorno, e seguendo i concetti contenuti nella relazione succitata, il Governo studiò d'accordo colla Corte dei conti, il disegno di legge che, presentato alla Camera il 9 giugno 1897 e tosto discusso e votato dai due rami del Parlamento, divenne la legge 11 luglio 1897, n. 256.

Essa dispone:

1° che il riscontro effettivo sui magazzini e depositi di materiali di merci di proprietà dello Stato deve essere esercitato dalla Corte dei conti, in base ad inventari delle consistenze e ad ordini di entrata ed uscita;

2° che i conti dei magazzini e depositi riscontrati dovranno far parte del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario.

3° che i modi e le forme del riscontro venissero determinati con Decreto Reale da pubblicare entro il 31 dicembre 1897;

4° che con appositi Decreti Reali promossi dal ministro del tesoro, d'accordo con quello della cui azienda si tratta, sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, fossero determinati i magazzini da sottoporre a riscontro, e i modi di procedervi gradatamente perchè il riscontro stesso possa funzionare entro due anni dalla data di ogni decreto;

5° infine che il ministro del tesoro deve fare ispezionare periodicamente i magazzini per verificare la realtà delle rispettive consistenze.

In ordine di tempo, il primo precetto della

legge era adunque di provvedere, entro il 31 dicembre 1897, alla pubblicazione di un regolamento che ne esplicasse praticamente i concetti, mediante norme uniformemente applicabili a tutti i magazzini. A ciò attese un'apposita Commissione, e in base ai suoi lavori fu sottoposto al parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il regolamento che prese la data del 23 dicembre 1897 e il cui contenuto può così riassumersi:

a) conferma dell'obbligo pel ministro del tesoro di provocare i Decreti Reali con cui vengono designati i magazzini da sottoporre a riscontro;

b) disposizioni generali sul modo di compilare gli inventari, la loro forma e il loro contenuto;

c) norme per l'invio alla Corte dei conti degli inventari e degli ordini di entrata e uscita, debitamente riassunti in adatti prospetti;

d) norme per l'esecuzione delle ispezioni periodiche demandate al ministro del tesoro coll'articolo 3 della legge.

Se però l'applicazione del riscontro sembrava opera agevole finchè si trattava di stabilirne le norme regolatrici, sorsero varie e non lievi difficoltà allorchè si dovette scendere nel campo della pratica e stabilire quella gradualità nella designazione successiva degli stabilimenti da riscontrare, che la legge dispone.

Provvide a ciò il Ministero del tesoro, richiedendo da tutti i Ministeri l'elenco dei dipendenti magazzini, in modo da formare una statistica che servisse a stabilire il piano del lavoro da compiere. Da tale statistica apparve che, per riguardo ai desiderî del Parlamento e per procedere gradualmente come prescrive la legge, occorreva incominciare col sottoporre a riscontro i magazzini dipendenti dai Ministeri della guerra, della marina e delle finanze per la privativa dei tabacchi.

Volendosi però far sì che l'applicazione del riscontro turbasse il meno possibile l'andamento dei magazzini, si dovettero adottare procedimenti differenti per i tre Ministeri.

I magazzini dipendenti dal Ministero della guerra sono circa duecentocinquanta, ma si raggruppano per servizi e fanno capo a stabilimenti centrali nei quali si fabbricano o si introducono le merci e i materiali che poi si distribuiscono nei magazzini minori

fino al momento in cui vengono apprestati al consumo o destinati a un uso definitivo.

Per formulare un primo Decreto riguardante il Ministero della guerra furono scelti gli stabilimenti che costituiscono il centro dei servizi di artiglieria e armamenti, del vestiario e del casermaggio. Il Regio Decreto 16 marzo 1899, n. 101, comprende quindi:

a) le quattro fabbriche d'armi, le tre officine e i due arsenali di costruzione, il laboratorio di precisione;

b) i tre magazzini centrali militari,

c) i venticinque magazzini principali di casermaggio.

A questi fu aggiunto il laboratorio delle carni in conserva di Casaralta, come primo esperimento dei magazzini delle sussistenze. Sono in tutto trentanove stabilimenti assoggettati a riscontro col 1° luglio 1899.

Un secondo gruppo di trentuno stabilimenti formerà oggetto di un prossimo Decreto. Saranno compresi in tale Decreto i panifici militari, la farmacia centrale e un magazzino del Genio, col quale si inizieranno gli inventari degli stabilimenti di tale natura.

Succederanno poi i distretti militari, le direzioni e i reggimenti d'artiglieria, i reggimenti del Genio e delle altre armi, più di altri centocinquanta stabilimenti che verranno raggruppati a seconda della loro natura e importanza, in modo da mantenere costante il lavoro, con l'intensità con cui fu intrapreso fino al suo totale esaurimento.

I magazzini dipendenti dal Ministero della marina hanno una differente organizzazione: sono meno numerosi ma più importanti e non formano un insieme concatenato con rapporti di mutua dipendenza, come quelli del Ministero della guerra. Ciascuno è staccato e funziona in rapporto alla specialità cui attende.

Il Regio Decreto 25 maggio 1899, n. 190, designò per il riscontro quasi tutti i magazzini dipendenti dal Ministero della marina; eccettuate cioè soltanto le sezioni staccate del Genio militare, perchè esse, funzionando in modo identico agli uffici del Genio del Ministero della guerra, saranno vincolate al riscontro insieme con questi.

Secondo tale Decreto la compilazione degli inventari per gli stabilimenti della marina fissata a tre differenti date, cioè:

per sette al 1° luglio 1899;

per dodici al 1° gennaio 1900;

per cinque al 1° luglio 1900.

Per l'azienda dei tabacchi infine saranno prossimamente vincolati a riscontro i sessantotto magazzini che essa comprende, e cioè, con un primo Decreto, le agenzie di coltivazione e i magazzini di deposito tanto dei tabacchi greggi che dei lavorati (cinquantadue stabilimenti in complesso), e con un altro Decreto, le sedici manifatture dei tabacchi.

Designati i magazzini per il riscontro si è proceduto e si procederà, a seconda della decorrenza, alla compilazione dei relativi inventari per opera del Ministero da cui il magazzino dipende, con l'assistenza di un delegato del ministro del tesoro. Trattasi, come è facile comprendere, di lavoro non lieve, perchè implica il riconoscimento e la descrizione particolareggiata dei numerosi materiali e delle merci di cui ciascun magazzino si compone, e l'attribuzione dei prezzi normali alle merci e materiali medesimi.

Per regolare uniformemente questo lavoro degli inventari occorre concordare coi Ministeri della guerra e della marina apposite istruzioni, adatte alla specialità dei servizi, che in pratica corrisposero pienamente allo scopo.

Alcuni fra gli inventari dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra designati per il riscontro col succitato Regio Decreto 16 marzo 1899, n. 101, furono incominciati il 16 aprile prossimo passato; esauriti i primi, altri ne susseguirono, sicchè attualmente moltissimi inventari sono compiuti e gli altri stanno per esserlo, per cui è probabile che per il 31 dicembre prossimo, termine fissato dallo stesso Decreto 16 marzo, tutti gli inventari dei magazzini contemplati da quel Decreto possano essere trasmessi alla Corte dei conti.

Per la stessa data del 31 dicembre saranno compiuti anche i sette inventari del Ministero della marina, incominciati il 1° luglio, secondo le disposizioni del Regio Decreto 25 maggio; e così in complesso si troveranno ultimati quarantacinque inventari.

Procedendo con lo stesso sistema si andranno compilando gli inventari di tutti i magazzini da assoggettare al riscontro, e la Corte dei conti avrà così la base su cui sarà fondato il nuovo incarico affidatole. Mentre essa potrà seguire i movimenti dei magazzini mediante le comunicazioni che le verranno dalle singole Amministrazioni, le

ispezioni periodiche demandate dalla legge al ministro del tesoro, coll'accertare la realtà delle consistenze risultanti dalle comunicazioni madesime, daranno al riscontro quella sicurezza che la legge 11 luglio 1897 ebbe l'intendimento di imprimergli.

Intanto, per offrire un'idea dell'importanza del lavoro compiuto, si fa seguire l'elenco dei magazzini dei quali sono stati ultimati e già ratificati gli inventari, e l'importo delle merci in essi comprese:

Ministero della guerra.

Magazzino centrale militare	di Torino L.	3,672,325. 65
Id.	di Firenze »	1,686,175. 52
Id.	di Napoli »	1,661,739. 87
Laboratorio carne in conserva	a Casaralta »	1,614,612. 59
Magazzino principale di casermaggio	di Torino »	1,882,683. 63
Id.	di Novara »	718,807. 94
Id.	di Alessandria . . . »	1,508,140. 16
Id.	di Brescia »	602,591. 63
Id.	di Verona »	1,317,011. »
Id.	di Padova »	1,393,899. 48
Id.	di Ancona »	464,624. 63
Id.	di Chieti »	587,163. 87
Id.	di Firenze »	637,139. 31
Id.	di Roma »	1,578,522. 25
Id.	di Perugia »	364,974. 49
Id.	di Cagliari »	550,315. 69
Id.	di Napoli »	1,802,610. 62
Id.	di Salerno »	428,472. 65
Id.	di Bari »	596,996. 58
Id.	di Catanzaro . . . »	299,159. 65
Fabbrica d'armi	in Brescia »	4,095,341. 13
Id.	in Terni »	7,202,840. 45
Id.	in Torino »	2,491,111. 23
Id.	di Torre Annunziata »	2,070,702. 67
Officina di costruzione	di Genova »	4,034,472. 38

Ministero della marina.

Magazzini della direzione d'artiglieria e armamenti nell'arsenale di Venezia »	8,524,654. 07
Magazzini della Direzione delle torpedini e del materiale elettrico a San Bartolomeo - Spezia »	3,143,990. 29
	<u>L. 54,931,079. 43</u>

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. Prego gli onorevoli deputati che non abbiano ancora votato, di recarsi a dare il loro voto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Boselli, ministro del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge, con preghiera che siano deferiti all'esame della Giunta generale del bilancio:

Rendiconto generale consuntivo della amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1898-99;

Relazione della Corte dei conti del 25 novembre del corrente anno;

Convalidazione dei Reali Decreti del 25 agosto e 23 ottobre 1899, coi quali furono eseguiti prelevamenti dalla somma autorizzata dalle leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896 per spese ferroviarie;

Appendice alle note di variazioni agli stati di previsione per il 1899-90;

Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 1900-1901;

Istituzione di Commissioni di vigilanza degli impegni di spese dello Stato.

Mi onoro di presentare pure, e chiedo che sia trasmesso agli Uffici, il disegno di legge per la tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati e distribuiti e trasmessi, non essendovi osservazioni in contrario, alla Giunta generale del bilancio, eccetto quello per la tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero, il quale sarà trasmesso agli Uffici.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carmine, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Modificazioni alle leggi per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

Modificazioni alla legge sulla tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno;

Modificazioni alla legge sulla tassa di fabbricazione delle polveri piriche;

Sulla formazione e conservazione del catasto e determinazione dei suoi effetti giuridici;

Revisione straordinaria dei redditi dei fabbricati;

Modificazioni ed aggiunte alla legge sulle tasse di registro;

Provvedimenti per le finanze comunali.

Chiedo che il disegno di legge sulla tassa di fabbricazione dello zucchero sia dichiarato di urgenza e che tutti i disegni di legge seguano la procedura degli Uffici, fatta eccezione per quello sull'imposta di ricchezza mobile, per il quale prego la Camera di voler consentire sia mandato alla stessa Commissione che riferì nella passata Sessione sopra analogo disegno di legge.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione dei disegni di legge da lui letti che saranno stampati e distribuiti.

L'onorevole ministro chiede che tutti questi disegni di legge seguano la via degli Uffici, salvo quello riguardante le modificazioni alla legge sull'imposta di ricchezza mobile, per il quale l'onorevole ministro chiede sia deferito alla stessa Commissione che, nella passata Sessione, esaminò un analogo disegno di legge.

Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà approvata la proposta dell'onorevole ministro delle finanze.

(È approvata).

L'onorevole ministro chiede, inoltre, che il disegno di legge sulla tassa di fabbricazione dello zucchero sia dichiarato d'urgenza.

Se non vi sono osservazioni in contrario l'urgenza s'intenderà ammessa.

(L'urgenza è ammessa).

Schiratti. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Schiratti. L'onorevole ministro delle finanze ha chiesto che il disegno di legge di riforma sull'imposta di ricchezza mobile sia deferito alla stessa Commissione della passata Sessione e la Camera ha accettato la sua proposta; perciò chiedo alla Camera di voler deferire all'onorevole presidente la nomina di due membri della Commissione medesima, i quali non fanno più parte di essa, perchè uno è il presidente della Camera e l'altro è il ministro dell'agricoltura e commercio.

Se così piacesse alla Camera, sarebbe immediatamente costituita la Commissione.

Presidente. Se non vi sono opposizioni, si intenderà approvata la proposta dell'onorevole Schiratti.

(È approvata).

Allora provvederò a completare la Commissione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

Bettolo, ministro della marineria. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge sul riordinamento del personale della Regia Marina; un altro disegno di legge per modificazione delle disposizioni della legge sui provvedimenti a favore della marina mercantile; ed in ultimo il disegno di legge: Disposizioni concernenti il servizio delle costruzioni militari navali e dei relativi arsenali.

Prego la Camera di voler deliberare che quest'ultimo disegno di legge sia rimandato alla Giunta generale del bilancio: e che gli altri due siano mandati agli Uffici.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi due disegni di legge che saranno stampati e distribuiti.

L'onorevole ministro domanda che il disegno di legge concernente le costruzioni navali ed i relativi arsenali sia deferito allo esame della Giunta del bilancio e che gli altri due seguano il corso normale degli Uffici.

Se non vi sono obiezioni in contrario, questa proposta s'intenderà approvata.

(È approvata).

Torno a pregar nuovamente coloro, che non avessero ancora votato, di volersi affrettare affinché si raggiunga il numero legale.

Discussione del disegno di legge: Convenzione con la Società anonima commerciale del Benadir.

Presidente. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: Convenzione con la Società anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana) per la concessione della gestione delle città e dei territori del Benadir e del rispettivo hinterland.

Voci. A domani! a domani!

Presidente. È troppo presto, onorevoli colleghi, e non bisogna dimenticare che ab-

biamo ancora molte leggi da discutere e da votare, oltre ai bilanci.

Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 220-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge ed ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

Santini. Mi limiterò a brevi parole, e per l'ora tarda ed in omaggio alle condizioni speciali della Camera e non per altro che per compiere ad un dovere, se insieme all'egregio collega onorevole Saporito mi toccò in onore di far parte della minoranza della Commissione, minoranza, che non approvò in tutto la convenzione per il Benadir.

Sin da quando l'onorevole ministro degli affari esteri ebbe la cortesia di venire in seno alla Commissione, che esaminava il disegno di legge, l'onorevole Saporito ed io, commissari della minoranza, insistevamo a che, nella convenzione medesima non venisse menomamente pregiudicato il protocollo, firmato nel 1891 fra l'Inghilterra e l'Italia, per il riconoscimento delle rispettive zone d'influenza; ed oggi non posso non insistere meno, affinché i diritti, acquisiti all'Italia, su quei territori non vengano pregiudicati, nè direttamente, nè indirettamente, nè in tempo prossimo, nè in tempo remoto, che può essere promettente di fecondo avvenire commerciale e politico. Confido che l'onorevole ministro degli affari esteri vorrà tener conto di questi voti, espressi da due membri della Commissione, pure, in massima, favorevoli alla convenzione, per quanto, più che allo Stato, infinitamente favorevole alla Società.

E tanto più insisto nel domandare che il protocollo del 1891 non sia violato in quanto che, essendo due i contraenti, era dovere nostro di interpellare l'Inghilterra, che non ne fu in proposito richiesta.

E reca veramente sorpresa e dolore di constatare che lo stesso ministro degli esteri del tempo, Di Rudini, il quale in una nota del 25 marzo 1891 al nostro ambasciatore in Inghilterra giustamente, e non modestamente, si compiaceva di avere ottenuto tanto felice risultato, a distanza di cinque anni presentava appunto questo disegno di legge, col quale a questi diritti, acquisiti sulla zona d'influenza, ed all'Italia riconosciuti dall'Inghilterra col citato protocollo, egli assolutamente abdicava.

Ciò detto e sperando che l'onorevole ministro degli affari esteri vorrà porgermi validi affidamenti, voterò questo disegno per amor di patriottica concordia, non dissimulandomi, ripeto, gli esagerati privilegi, che viene a trarne la Società anonima commerciale italiana del Benadir.

Ma debbo, in coscienza, dimandare qualcosa nei riguardi finanziari.

Poichè è noto, a luce di meriggio, che la Convenzione è estremamente favorevole alla Società del Benadir, chieggo nei riguardi amministrativi che, quando gli affari suoi, ciò che cordialmente mi auguro, prosperino ancor più, o si diminuisca il canone eccessivo, che il Governo paga, o che questo abbia una partecipazione agli utili della Società.

Fatte queste brevi e modeste dichiarazioni voterò tanto più volentieri il disegno di legge, chè mi auguro che questa Società, sorta in una patriottica città, pronta sempre alle grandi iniziative, vorrà, forte de' suoi felici successi, spiegare in Milano la sua influenza, a che, colà non si combatta oltre ogni iniziativa di espansione, sia in Asia, sia in Africa, sia dovunque gl'interessi del commercio italiano possono prosperare, e che vengono patrocinati da altre ugualmente patriottiche città.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carlo Di Rudini.

Di Rudini Carlo. Sia lecito anche a me di fare brevi osservazioni, le quali non sono mosse da una opposizione sistematica alle espansioni coloniali, chè anzi vorrei che tali questioni fossero dalla Camera e dal paese, attentamente, esaminate.

Questa convenzione poggia, dal punto di vista finanziario, sopra un sussidio di 400,000 lire, che il Governo deve pagare alla Società. E sta bene. Convengo nel sistema di sussidi, e credo che sia necessario, data l'indole dei capitali italiani, che il Governo incoraggi tali iniziative. Ma i sussidi dovrebbero essere dati, nella certezza che essi sieno spesi veramente per l'incremento della colonia, e non così burocraticamente, anno per anno, cosicchè, alla fine della convenzione si trovi il sistema coloniale migliorato sia nelle comunicazioni, sia in tutto lo svolgimento commerciale ed industriale, che, naturalmente, bisogna preparare molto tempo prima.

Quindi a me sembra che queste parole:

« Da parte sua, la Società si obbliga all'incremento civile e commerciale della colonia, dando conto particolareggiato di questa sua azione al Governo italiano » siano parole un poco vaghe, dato l'onere finanziario che il Governo e il paese debbono assumere.

Ho fatto questa breve osservazione, non perchè sia contrario al disegno di legge, ma per lasciare ad altri, che abbia più autorità di me, di presentare, se sia il caso, qualche emendamento o modificazione in proposito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni, relatore. Essendo io relatore della legge, mi riservo di parlare da ultimo.

Presidente. Sta bene. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Agnini.

Agnini. Farò anche io brevissime osservazioni, le quali non sono in parte che la ripetizione di quello che ha detto il collega Carlo Di Rudini.

È superfluo che dichiaro, per me e per gli amici miei, che, contrari ad ogni espansione coloniale, noi vorremmo invitare il Governo a ritirarsi dal Benadir. Ma poichè il trattato concluso nel 1891 fra l'Italia e il Sultanato di Zanzibar, costituisce uno stato di diritto e di fatto, per ora e per altri venticinque anni immutabile, noi siamo costretti a scegliere fra la gestione diretta dello Stato e la gestione di una Società commerciale, e non possiamo che preferire quest'ultimo sistema principalmente per la considerazione che una Società commerciale sarà, dal suo stesso interesse, condotta ad evitare complicazioni diplomatiche coi paesi vicini.

Però, importando la convenzione che sta dinnanzi alla Camera, un impegno per il bilancio dello Stato di lire 400 mila per dodici anni, e lire 350 mila per i trentasei anni successivi, è doveroso esaminare se e quali obblighi sieno imposti alla Società concessionaria.

L'articolo 1° fa obbligo ad essa di curare l'incremento civile e commerciale della colonia, ma la frase è generica, nè si trova nella convenzione altro articolo che determini, sia pure nelle sue linee generali, il programma delle opere da compiersi.

Ho letto soltanto adesso la convenzione; non sono poche le concessioni che il Governo fa alla Società; oltre al canone di 400 mila lire all'anno di cui ho parlato, concede il godimento delle miniere, l'uso di

tutti i terreni demaniali, il diritto delle tasse, il diritto d'imporre nuovi tributi, e su questo parlerò appresso; ed in corrispettivo a siffatte concessioni che sono benefici non disprezzabili, che cosa s'impone alla Società? Il pagamento di 200 mila lire italiane al sultano di Zanzibar, e di far sventolare la bandiera nazionale in quelle terre.

Associandomi a quanto chiedeva il collega Di Rudini, io domando che il Governo introduca nella convenzione un articolo che specifichi i doveri che assume la Società, perchè io non posso ammettere che ciò si dica con una frase tanto generica, elastica, siccome quella che ho indicato; comprendo che è difficile stabilire tutti i provvedimenti necessari e più atti a raggiungere lo scopo; ma noi sappiamo, ad esempio, che per l'incremento commerciale di quella colonia, occorre anzitutto stabilire delle linee di allacciamento fra le stazioni litoranee e Aden e Massaua, nonchè una linea interna che congiunga quelle stazioni a Zanzibar. Noi sappiamo che per ottenere un miglioramento agricolo bisogna porre mano ad opere idrauliche, a sistemazioni del suolo, e ad altre opere indispensabili. Ora, questo, in linea generale, poteva indicarsi o dev'essere indicato nella convenzione, riservandosi il Governo italiano il diritto di controllo. Ed io mi associo anche all'altra proposta fatta dall'onorevole Di Rudini.

Dal momento che lo Stato assume di concorrere con un canone annuo, perchè non deve riservarsi una percentuale sulle entrate, allorchè queste per lo sviluppo commerciale ed agricolo della colonia, superino un dato limite?

Infine vorrei più circoscritta la facoltà d'imporre nuovi tributi che la convenzione concede alla Società assuntrice. Non basta stabilire norme precise che assicurino l'incremento agricolo e commerciale della colonia, noi dobbiamo anche preoccuparci (e con ciò non intendo menomamente offendere i componenti la Società commerciale), dobbiamo preoccuparci delle eventualità, che, per iscopo di lucro, quelle popolazioni vengano taglieggiate; esse si trovano sotto il protettorato italiano: è un dovere il tutelarle.

Queste sono le osservazioni che io mi proponeva di fare, e che spero saranno tenute in considerazione dal Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciacca delle Scala.

Sciacca della Scala. Farò brevissime osservazioni. Io non sono contrario certamente alla politica di espansione, molto meno poi quando questa politica riflette lo sviluppo dei nostri commerci. Però, non so comprendere, per parte del Gabinetto, questa politica coloniale a doppio senso. Si è tanto cauti per la colonia Eritrea, ove si fa nulla; e poi ci andiamo ad ingolfare in una parte ancora più lontana e più pericolosa, a cuor leggero.

Noi abbiamo una convenzione, per la quale la Società ha il dovere, nientemeno, che di alzare bandiera italiana; noi affidiamo la nostra bandiera ad una Società. È inutile che mi si dica che l'Inghilterra fa lo stesso. Io non voglio dire adesso quali sono le differenze, fra le colonie inglesi e questa Società commerciale per la Somalia italiana; ma io trovo che è molto grave dare il dovere a questa Società di alzare la nostra bandiera. Ciò significa che noi, nel caso in cui, con poca prudenza, la Società la comprometta, dobbiamo ingolfarci, e con onere finanziario, in una impresa pericolosa; o subire degli affronti che una Società, anche per proprio tornaconto, ha potuto crearci.

In ogni evento, non è certo una Società commerciale che può decidere certe date eventualità. Io richiamo quindi l'attenzione della Camera e dell'onorevole ministro specialmente su questa questione. Si affidi pure a questa Società lo sviluppo dei nostri commerci; ma io credo che non sia prudente darle il diritto di innalzare bandiera italiana, perchè sarebbe il Paese che dovrebbe difenderla se fosse oltraggiata. Il passato ci dovrebbe servire di insegnamento, perchè troppe volte ormai l'Italia ha dovuto abbassare la sua bandiera!

Vorrei poi che si prendessero certe cautele con questa Società, perchè noi paghiamo una discreta somma; e bisogna bene che la Camera avverta che non è questa la sola spesa. Noi dobbiamo tener là uno stazionario, il che significa quasi altrettanto di spesa; e quindi noi ci impegneremo a spendere 800 mila lire all'anno. Io non sarei contrario nemmeno a questa spesa, perchè, ripeto, sono fautore dello sviluppo delle nostre industrie e dei nostri commerci; ma intendiamoci: che cosa farà questa Società per

sviluppare realmente i nostri commerci? Sarà una Società privata, che metterà uno stabilimento (come si è detto) di scatole da pesce sott'olio, che riceverà 400 mila lire annue dal Governo? Ma ciò non sarebbe colonizzare, sviluppare i nostri commerci. Quindi, io voto la spesa, perchè sono favorevole, ripeto, allo sviluppo dei nostri commerci; ma a me pare che con l'attuale progetto di legge queste garanzie non ci sieno. Quindi prego l'onorevole ministro e la Commissione di tener conto di queste mie osservazioni: prima di tutto, di non dare a questa Società il diritto di alzare bandiera italiana; in secondo luogo, di assicurarsi che la Società eserciti veramente il mandato che ha, di colonizzare quella regione. Per ottenere questo, credo che la Società dovrebbe aver l'obbligo, ogni anno, affinchè si seguiti a pagarle la contribuzione stabilita, di rendere conto al Governo, che ne presenterà una relazione alla Camera, di ciò che ha eseguito durante l'anno. Non ho altro a dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Frascara Giacinto.

Frascara Giacinto. La vera e prima origine del trattato col Sultano di Zanzibar e quindi della Convenzione sulla quale stiamo discutendo, si trova in una nota dal marchese Di Rudini scritta il 25 marzo 1891 al nostro ambasciatore a Londra, nella quale lo stesso marchese Di Rudini, quando le nostre condizioni in Etiopia erano ben diverse da quelle d'oggi, accennava a quello che doveva costituire il nostro grande protettorato in Africa; protettorato che, per così dire, incominciando dal Mar Rosso, e girando intorno ai possessi inglesi di Zeila, veniva a finire sull'Oceano Indiano. Questo era un concetto grandioso che purtroppo l'esperienza ci ha dimostrato sproporzionato alle nostre forze, e politicamente mal preparato; ma era un concetto organico che si poteva discutere, e che forse avrebbe potuto portare a qualche pratico risultato.

Oggi noi ci troviamo invece davanti ad una convenzione per la presa in possesso e la *mise en valeur* di una regione isolata e colossale; convenzione sulla quale, molti dicono, è inutile ormai discutere, perchè costituisce un impegno preso, il quale più non ci permette di tornare indietro.

Io riconosco che impegni esistono e col Sultano di Zanzibar e con la Società milanese; che questi impegni hanno una portata

che sarebbe vano il discutere; ma non bisogna nemmeno disconoscere l'importanza delle osservazioni che vennero fatte da coloro che mi hanno preceduto, per studiare se, in qualche modo, sia ancor possibile di evitare danni molto gravi per il nostro paese.

Anzitutto, il Sultano, nel Trattato fatto col Governo italiano, gli garantisce tutti i diritti e poteri conferitigli. Ma credo che poco ci sia da contare su queste garanzie.

Il Sultano, quando cedette i suoi possedimenti al Governo italiano, non sapeva neppure, come risulta dai rapporti ufficiali del nostro agente nello Zanzibar, dove si trovava il fiume Giuba. E d'una sola cosa mostrava preoccuparsi, dei quattrini che l'Italia gli avrebbe pagato. Tutti sappiamo come fu all'Inghilterra, che aveva il protettorato su quasi tutta l'intera zona, che noi dovemmo di essere riusciti alla firma del trattato. Ma l'Inghilterra, pur troppo, nulla, assolutamente nulla ci garantisce.

Nel contratto col Sultano, troviamo i seguenti patti: Egli concede all'Italia per 25 anni, con un contratto rinnovabile per altri 25 anni; ma allo scadere di questo contratto, l'Italia deve trapassare tutte le opere pubbliche ed ogni altra cosa che avesse fatto al Sultano, il quale dovrà pagarle secondo un certo valore per la cui determinazione io non trovo, nel trattato col Sultano, nulla di precisato; mentre invece il Governo italiano cede ad una Società tutti i diritti avuti dal Sultano, e cioè: la facoltà di amministrare la giustizia, di avere armi a prezzo di costo, i diritti sovrani su questa zona, e via discorrendo; e pattuisce colla Società, che, quando essa avrà terminato questa *exploitation*, il Governo stesso potrà rientrare in possesso di tutte le opere di pubblica utilità che la Società avesse fatto, pagandole con un determinato prezzo di stima: ora io osservo che sarebbe stato necessario fissare, che tale prezzo di stima che lo Stato dovrebbe pagare alla Società fosse uguale a quello che dovrebbe pagare il Sultano allo Stato.

Nella convenzione inoltre si stabilisce una facoltà di disdetta per la Società dopo 12 anni, mentre con il Sultano è solo dopo 25 anni e può prorogarsi per altri 25. Ora accadrà certamente che durante i 12 anni la Società sperimenterà se questa impresa le conviene, e che nel caso contrario se ne libererà senz'altro.

Io però non vedo chiaro quali sono in questo caso le condizioni del riscatto. Dovrà lo Stato pagare alla Società tutte le opere che avrà eseguite, oppur no?

Io vedo a tale proposito una grande incertezza emergere dal contesto dei due articoli 15 e 16 della convenzione e dubito assai che si debba arguire anche nel caso in cui la Società voglia approfittare del diritto del riscatto dopo i 12 anni, dovere il Governo rimborsarla di tutte le opere che avesse autorizzate.

Certamente la Società non farà nè ferrovie nè strade, nè canali, nè porti, nè opere di alcun genere senza l'autorizzazione del Governo, appunto perchè vorrà prima di tutto assicurarsene il rimborso; ma allora la convenzione non si riduce forse ad un gran prestito che la Società, supposto che ne abbia i capitali, farà al Governo ed a suo completo rischio, chiedendogli per ogni opera la sua autorizzazione?

Sotto questo punto di vista la convenzione merita di essere molto ponderata, e di essere per lo meno nella sua esecuzione munita di tutte quelle cautele che possano salvaguardare il Governo.

Un'altra questione vorrei fare, che è stata già trattata dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto; ed è quella dell'obbligo fatto alla Società di inalberare la bandiera italiana nonchè dell'impegno preso dal Governo di tenere in quelle acque uno stazionario.

Mi pare che ci sia una grande differenza tra questo contratto che facciamo noi e quelli che l'Inghilterra ha fatto con le varie *Chartered Companies* autorizzate a prendere possesso di determinati territori coloniali.

Io non voglio già alludere alla Compagnia dei mercanti di Londra, alla quale l'Inghilterra dovette l'origine del suo potere nelle Indie. Nata sotto il regno di Elisabetta essa aveva corrisposto assai bene allo scopo per il quale era stata istituita. Ma i mutati tempi richiesero mutamenti di forma e di sostanza. Ed ora le *Chartered* sono per così dire organismi potenti di *mise en valeur*, non più investiture di monopoli commerciali. E prima loro ragione d'essere è la forza del capitale; capitale necessario per tutta la enormità delle opere pubbliche occorrenti alla *exploitation*; capitale necessario alla difesa delle regioni occupate. Perchè questo è un altro carattere delle *Char-*

tered, l'auto-difesa in quanto almeno accomodi e giovi alla madre patria.

Basta ricordare la lotta colossale fra Cecil Rhodes e i Boeri; e l'impianto di un vero e formidabile esercito di proprietà della South-Chartered e la mirabile disinvoltura con cui mentre nel South-Africa si spargeva il sangue, la Corona inglese negoziava coi Portoghesi e Boeri dividendo più o meno la responsabilità della Chartered, secondo ciò che richiedeva l'interesse supremo dell'Inghilterra.

Ben altro dunque è il carattere della carta che noi diamo alla nostra Compagnia.

Tutti noi ricordiamo quanto sangue, glorioso sangue, ci costa la regione del Benadir; quasi ogni volta che i nostri si allontanano dalla costa, furono traditi e trucidati, ed ora che noi diamo per obbligo ad una Compagnia di inalberare la nostra bandiera non presentiamo noi quale sarà la commozione nostra il primo giorno che ad essa verrà anche lontanamente attentato? E che cosa possiamo noi sperare per l'auto-difesa di una Compagnia che non ha che un milione di capitale? E che cosa possiamo sperare con questo misero capitale, per le enormi spese d'impianto, di sicurezza, d'irrigazione, di comunicazioni indispensabili ad un principio qualunque di seria occupazione?

A questo proposito debbo aggiungere che gli inglesi stessi cominciano ora a non essere troppo contenti dello stato presente delle loro *Chartered Companies*; e Chamberlain in un suo ultimo discorso ha detto che la Compagnia South-Africa è destinata a perire; e la Compagnia dell'Est-Africa fu soppressa, mi pare, sino dallo scorso anno; e ciò perchè quantunque tali Compagnie abbiano versato milioni e milioni, non ne hanno versati abbastanza; perchè l'esperienza sembra ormai chiaramente dimostrare l'impossibilità che una Compagnia privata possa, coi propri capitali, fare tutto quello che occorre per la *mise en valeur* di quelle immense lande africane. E notisi, la South-Africa trovò terreni di ricchezza particolare, ricchezza d'oro e di gemme, molto ma molto differenti da quelli di cui noi stiamo ora preoccupandoci.

Io credo o signori che questa convenzione, sia come forma, sia come concetto fondamentale, non produca i vantaggi delle carte inglesi, ma ne abbia invece tutti i danni.

Se si richiedesse una Società per prendere da una parte i quattrini dal Governo e

dall'altra pagarne i due terzi al Sultano, stipendiare 600 ascari che stieno sulla costa e dividersi il resto, niun dubbio che a questo scopo potrebbe perfettamente rispondere quella di cui ci stiamo ora occupando; ma quando si tratta di occupazione e di *mise en valeur* la cosa diventa quasi irrisoria.

Basta leggere i rapporti del capitano Cecchi e di altri esploratori per comprendere che quelle regioni hanno prima di tutto bisogno di essere irrigate. Ora, o signori, noi abbiamo in Italia stessa tante zone da irrigare, come possiamo sperare che il nostro capitale vada ad impiegarsi colà?

Noi abbiamo veduto che si sono proposte in Italia delle imprese lucrosissime, e non si è potuto raccogliere un soldo per metterle in atto. Come possiamo dunque noi impiegare danaro per queste?

Io non lo credo possibile e non lo spero; anzi spero che il capitale italiano non vada ad impiegarsi fuori d'Italia.

Noi abbiamo una esportazione possibile, ed è quella del capitale uomo, non del capitale denaro; ed è su questo punto che noi dobbiamo fissare la nostra politica coloniale. Se io dovessi esprimere tutta intera la mia opinione, direi che veramente su questa questione siamo su una falsa strada; credo anzi di più e cioè che sieno su falsa strada un poco tutte le nazioni; perchè se si esamina oggi la condizione della stessa Inghilterra ed i risultati ottenuti dalle sue Colonie, si scopre questo fenomeno: che la somma delle sue esportazioni e importazioni, da poi che essa ha dato tanto sviluppo alle sue Colonie, è andata sempre più aumentando, ma non già nei rapporti coi paesi che le appartengono o direttamente o indirettamente, bensì nei rapporti con quelli che non le appartengono affatto; cioè che il suo movimento di importazione e di esportazione è cresciuto coi paesi con cui non aveva interessi coloniali a danno di quelli coi quali aveva interessi coloniali.

Questi sono fatti ed io potrei portare qui le cifre, e credo che anche in Inghilterra se ne incominci a riconoscere tutta la verità. Dunque per l'Inghilterra tutto questo grande edificio coloniale non è economicamente produttivo. Ma l'Inghilterra è in condizioni politiche diverse dalle nostre e può ed anzi deve per tante ragioni politiche e sociali seguitare su questa via.

Noi invece, oltre al non avere queste con-

dizioni di indole politica generale, ci troviamo in situazione economica assai diversa, perchè invece di essere creditori dell'estero, invece di avere quel lusso paradossale che hanno le altre grandi nazioni creditrici dell'estero, cioè di avere un'importazione maggiore della esportazione e saldare la differenza con gli interessi dei crediti a loro dovuti, noi ci troviamo invece ad avere un debito interno ed estero ingente ed una sola cosa che possiamo esportare: il capitale uomo.

La nostra via è quindi tracciata dalla legge semplice del tornaconto economico e si riassume secondo me nella protezione politica ed economica della nostra emigrazione. Nè si dica che non occupando anche noi la nostra parte d'Africa, noi corriamo il rischio di essere tagliati fuori dalle future divisioni dei nuovi continenti acquisiti alla civiltà.

Quando la pace armata che incombe attualmente sull'Europa si dissolverà nella grande conflagrazione che speriamo il più possibile lontana, le nazioni come l'Italia avranno o non avranno la loro parte dipendentemente dalla fortuna della guerra e delle alleanze, più che da quanto avessero in precedenza posseduto.

Egredi colleghi, io so che noi ci troviamo oggi di fronte ad un trattato concluso, ad una convenzione stipulata; altri quindi avrebbe forse ritenute inutili in proposito queste mie povere considerazioni; io credetti mio dovere di sottoporle alla Camera ed al Governo onde se qualcosa di buono pare in esse contenute possa il Governo tenerne quel conto che le circostanze e l'ulteriore svolgimento gli permetteranno. (*Vive approvazioni*).

Sella. Anch'io trovo enorme l'articolo 15, dove è detto che il Governo dovrà rilevare a prezzo di stima le opere che saranno fatte durante i 48 anni che durerà la Convenzione, e domanderei almeno che il Governo annualmente comunicasse al Parlamento quali sono state le opere cui abbia dato l'approvazione e quale è stato il loro preventivo, perchè il Parlamento sappia almeno fino a che punto può andare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli esteri.

Visconti Venosta, ministro degli affari esteri. (*Segni d'attenzione*). L'onorevole deputato Frascara Giacinto ha rivolto molte delle sue critiche, molti dei suoi appunti alla Convenzione conclusa dal Governo italiano col sultano del

Zanzibar. Questa Convenzione non è veramente oggi in questione: essa fu ratificata da anni, fu approvata dal Parlamento e fu promulgata con una legge. Infatti gli onorevoli preopinanti hanno riconosciuto che dopo quest'impegno, allo stato di diritto e di fatto, la questione a cui ci trovavamo in presenza non era quella se si dovesse conservare o abbandonare il Benadir; la questione era quella dell'assetto e dell'amministrazione che doveva darsi al nostro possesso nel doppio intento di promuoverne lo sviluppo e di diminuirne, per quanto era possibile, gli oneri finanziari e militari. Per tale intento, dei due modi di tenere la colonia quale valeva meglio, quello della gestione diretta dello Stato, o quello della gestione col mezzo di una Società commerciale?

L'onorevole deputato Frascara ha, con dei confronti che veramente oltrepassano i limiti dell'argomento che ora ci occupa, ha, dico, allargato la questione, che io desidererei di poter ridurre in un terreno più circoscritto e più pratico.

La questione, dicevo poc'anzi, era quella del miglior assetto della colonia nell'interesse dello Stato. Per deciderla alcuni dati non sono forse inutili. (*Segni d'attenzione*).

Noi abbiamo avuto la gestione di Stato negli scali del Benadir nell'anno 1896-97 e in una parte dell'anno 1897-1898. Si può prendere per punto di confronto e di giudizio l'anno 1896-97.

Abbiamo avuto per quell'esercizio la spesa di circa 260 mila lire. In questa somma era compreso il mantenimento di Lugh, ma non era compreso il suo approvvigionamento, che si può computare a 30 mila lire.

In quell'anno vi furono alcune spese non ordinarie connesse colla repressione in seguito agli avvenimenti sventurati di Lafolè, e quindi si può calcolare che la spesa media sia sulle 250 mila lire. A questa somma bisogna aggiungere, al *minimum*, 25 mila lire, come sovvenzione per una linea di navigazione per unire gli scali del Benadir a qualche punto di comunicazione postale, ed altre 25 mila lire di spese impreviste. In complesso un totale minimo di spesa di 300 mila lire, a cui si devono aggiungere le 200 mila lire del canone da pagarsi al Sultano. Il totale dunque è di 500 mila lire.

Quanto agli introiti, essi furono nel 1896 e 1897 di circa 210 mila lire, cifra che oscilla

per l'esperienza fatta, intorno ad una media di 230 mila lire. Sottraendo dunque tale introito dalle 500 mila lire, rimane un residuo di 270 mila lire che rappresenta la spesa che lo Stato incontrerebbe, limitandosi ad amministrare le dogane ed a pagare il canone al Sultano.

Invece, con la convenzione che ora è presentata e che il Parlamento oggi discute, lo Stato paga 130 mila lire di più di quello che gli costerebbe la propria gestione.

Ora quali sono i vantaggi, che lo Stato può ripromettersi in compenso di questo centinaio o poco più di mila lire?

In primo luogo, lo Stato ha poca attitudine ad amministrare una colonia, la quale, per la sua indole, deve essere essenzialmente commerciale. Lo Stato, amministrando la colonia, s'impegna tutte le sue responsabilità politiche e militari. La gestione dello Stato è l'occupazione militare colle sue tendenze, coi suoi pericoli.

Questi sono gl'inconvenienti generali. Nel caso speciale poi, la somma stanziata in bilancio non poteva bastare per svolgere le risorse della Colonia e darle valore.

Per qualunque opera miglioratrice sarebbe stato necessario il venire a chiedere i fondi alla Camera e il discuterne ogni particolare. Credo quindi che in pratica il Governo non avrebbe fatto altro che stabilire al Benadir un piccolo vivaio di funzionari per percepire gli introiti delle dogane, per imporre qualche tributo e per pagare il canone al Sultano. La gestione invece col mezzo di una Società aveva degli indubbi vantaggi tanto per la Colonia, quanto pel Governo. Essa in primo luogo consolidava nel bilancio una somma fissa, che non sarebbe stata per lunghi anni oltrepassata. In un paese come il Benadir, dove tutto è da fare, per ottenere un effetto remuneratore è necessario che l'amministrazione sia guidata con quello spirito commerciale, che non è proprio del Governo ma è proprio più specialmente di una Società di industriali e di commercianti.

In secondo luogo la gestione col mezzo di una Società toglieva al Governo l'obbligo di provvedere all'ordine ed alla sicurezza nella Colonia. La convenzione esclude ogni garanzia continuativa da parte del Governo, e l'articolo 10 è a tal riguardo abbastanza chiaro. Esso dispensa il Governo, almeno contrattualmente, dall'obbligo di provvedere

alla difesa della colonia contro gli attacchi esterni. Vi sarà eventualmente, non lo nego, un obbligo morale nello Stato, come verso qualunque altro interesse italiano, ma non è un obbligo, a cui corrisponda un diritto. La gestione col mezzo di una Società era la migliore guarentigia contro la tendenza ad imprese militari, poichè queste imprese, quando anche coronate da successo, hanno sempre per effetto di interrompere il commercio, il quale ha per condizione necessaria le relazioni pacifiche con gli indigeni, che è necessario attrarre con l'evidenza del guadagno. Mi pare che ciò basti per dileguare i dubbî, espressi dall'onorevole Agnini, il quale temeva che la Società volesse imporre dei duri, degli eccessivi tributi alle popolazioni indigene, la Convenzione stessa lo impedirebbe e l'impedirebbe l'interesse della Società di avere con queste popolazioni delle relazioni pacifiche, delle relazioni tranquille e di una relativa fiducia.

La Convenzione non è un ritorno alle avventure africane, ma rappresenta invece la politica opposta, poichè sostituisce alla Colonia politica e militare quei metodi di colonizzazione, i quali consistono nel non allontanarsi troppo dalla costa e nel promuovere gli scambi commerciali.

Fu detto che la Convenzione non stabilisce degli obblighi abbastanza chiari e precisi per la Società; che non dà al Governo nessuna guarentigia per ottenere che la Società stessa promuova l'incremento economico della Colonia.

Io credo che ciò non è esatto. L'articolo 1° della Convenzione è esplicito: se la Società non promuovesse l'incremento economico della Colonia si troverebbe in colpa, come se non adempisse a qualunque altro degli obblighi che si trovano pattuiti nella Convenzione.

Non era facile, e gli onorevoli preopinanti lo vorranno riconoscere, non era facile lo stabilire il programma delle opere che la Società dovrà eseguire senza irrigidire in certo modo la sua azione, senza toglierle quella libertà di giudizio e di iniziativa, che è sempre necessaria in un'impresa commerciale.

Io credo che in simile impresa più che a un Capitolato fatto *a priori* e che poi l'esperienza e la pratica potrebbero non confermare, sia meglio affidarsi alle leggi stesse

del tornaconto. Io sono convinto che l'Amministrazione del Benadir può diventare un buon affare per la Società a patto che essa faccia delle spese considerevoli per promuovere lo sviluppo economico e per migliorare le condizioni necessarie di un maggiore commercio. Se la Società si limitasse a riscuotere la sovvenzione e le dogane al cui introito dovrebbe pur sempre opporre le spese necessarie e quelle che derivano dagli oneri stessi del contratto, se la Società facesse questo, certo le rimarrebbero degli utili, non lo nego, ma degli utili tali che i suoi componenti non avrebbero certamente bisogno di andarli a cercare in mezzo ai rischi del Benadir.

Ciò di cui la Società ha bisogno è di procedere d'accordo col Governo perchè l'interesse della buona riuscita è comune. E ciò di cui ha ancora bisogno la Società è di poter contare su un avvenire abbastanza lungo per poter avere la fiducia che le imprese industriali e agricole incominciate abbiano il loro svolgimento, che il capitale anticipato abbia il tempo necessario per ottenere la sua remunerazione.

Se per un eccesso di precauzione la Società dovesse dubitare delle intenzioni del Governo, se rimanesse sotto la spada di Damocle delle improvvise rescissioni, allora essa non s'impegnerebbe in alcuno di quei miglioramenti di cui dubiterebbe di poter raccogliere il frutto e sorgerebbe veramente il pericolo che essa si limitasse a meschinamente sfruttare, non per la colonia, ma per sè i vantaggi immediati del contratto.

Certo il Governo deve mantenere la sua alta e vigile sorveglianza, ma questa convenzione è per la natura delle cose un contratto di buona fede. Non è un capitolato con un appaltatore per la costruzione di un tronco di ferrovia. È lo statuto dato ad una Società col concetto che l'interesse comune della Società e del Governo è che l'impresa prosperi in modo che possa svolgere quel tanto di risorse commerciali e industriali di cui la Colonia è capace.

Il Benadir non sarà un Eldorado, ma tutte le relazioni dei nostri agenti e dei nostri ufficiali di marina concordano nel dire che l'abbondanza dei terreni fertili dietro la costa potrà dare luogo ad utili imprese agricole e che il bestiame, le pelli, gli avori, le gomme, sono già oggetto di un commercio

non dispregevole, e che potrà crescere soprattutto coll'allacciamento commerciale tra l'Etiopia e il Benadir.

L'onorevole Santini mi ha chiesto in quale relazione stieno i nostri patti colla Società circa il territorio che le è concesso coi protocolli anglo-italiani del 1891. Questi protocolli, se non possono essere pregiudicati dalla presente Convenzione, rappresentano un accordo fra l'Italia e l'Inghilterra, che è indipendente dalla Convenzione.

La prova di queste risorse e di questo tentativo noi la affidiamo all'interesse privato, che è il miglior giudice per promuoverlo prudentemente e gradatamente, evitando le alee ed i rischi. E non è senza un vantaggio anche per l'avvenire incoraggiare l'attività italiana a fare con un primo passo l'esperimento delle Società coloniali.

Io dunque credo che la Camera possa approvare il disegno di legge che le abbiamo sottoposto. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Curioni, relatore. L'onorevole ministro degli esteri ha già esaurientemente risposto a tutte le obiezioni di carattere politico.

A me, come relatore della Commissione, incombe principalmente di rispondere alle osservazioni di ordine economico; ma ho anche il dovere di dare una spiegazione alla Camera relativamente al conflitto, diremo così, di carattere politico, che ha diviso la Commissione in maggioranza e minoranza, della quale ultima si è reso interprete in questa Camera l'onorevole Santini.

Tre testi si erano preparati della Convenzione con la Società del Benadir: nel primo e nel secondo testo, che hanno una data anteriore ai dolorosi avvenimenti africani del 1896, l'articolo 1, nell'indicare la regione retrostante al Benadir, ossia lo *hinterland* del Benadir, che il Governo concedeva alla Società...

Sonnino Sidney. Del 1896 non c'è nessun testo ufficiale!

Curioni, relatore. Lo ha presentato il Governo alla Camera, ed io l'ho qui sott'occhio. L'allegato A è il testo concordato.

Sonnino Sidney. Io era allora ministro del tesoro; non c'è stato nessun testo concordato col Governo durante il Ministero Crispi nel 1896; ci sono stati soltanto dei progetti.

Curioni, relatore. Mi dispiace di doverla contraddire...

Sonnino Sidney. Io non ho firmato nessun testo!

Curioni, relatore. Ho qui il testo della convenzione presentata dal Governo, dove sono stampati due allegati, che non ho certo stampati io. (*Si ride*).

Nell'allegato A vi è la convenzione del 25 maggio 1898; questa è l'ultima convenzione, quella che è stata modificata per opera della Commissione.

L'allegato B è una convenzione in data 24 giugno 1898.

Sonnino Sidney. Dunque non è mia.

Curioni, relatore. Ma io non ho detto che sia sottoscritta dall'onorevole Sonnino!

Vi è poi un terzo allegato...

Sonnino Sidney. Nel 1896, mentre ero ministro del tesoro, affermo che non è stata sottoscritta alcuna convenzione. (*Commenti*).

Presidente. Onorevole Sonnino, non interrompa; chieda di parlare per fatto personale; parlerà dopo!

Curioni, relatore. Il dissenso in seno della Commissione è sorto perchè era stato presentato dal Governo un testo, nel quale, tracciandosi i confini dell'*hinterland*, si indicava la zona delimitata dalla convenzione coll'Inghilterra del 14 aprile 1891.

Io non ho mai detto che questa convenzione sia stata fatta dall'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Non poteva essere fatta da me!

Presidente. Onorevole Curioni, se Ella, invece di fare una conversazione, esponesse le sue ragioni, sarebbe meglio.

Curioni, relatore. Se debbo spiegare le ragioni del dissenso, bisogna pure che esponga il modo come esso è sorto. Questo dissenso è sorto, inquantochè l'onorevole Santini e l'onorevole Saporito, i quali costituirono la minoranza della Commissione, pretendevano che si ritornasse al testo antico che, ripeto, io non so da chi sia stato compilato.

Il testo antico considerava i confini, quali erano stati tracciati dal protocollo con l'Inghilterra. La Commissione, d'accordo col Governo, convenne che fosse più opportuno, dopo gli avvenimenti del 1896, di indicare puramente e semplicemente lo *hinterland* con queste parole: « il rispettivo *hinterland* » senza indicare se questo dovesse essere, o no, limitato secondo i protocolli del 1891.

Visconti Venosta, *ministro degli affari esteri*. Non ha niente a che fare.

Curioni, *relatore*. Parve alla Commissione, d'accordo col Governo, che fosse più conveniente di adottare questa indicazione siccome quella, che, pur mantenendo fermi ed incolumi quei diritti di qualsiasi sorta, che noi avessimo potuto acquistare rispetto all'Inghilterra con la Convenzione del 1891, non veniva a creare suscettibilità, che sarebbero state in quel momento molto inopportune e che avrebbero anche potuto dare occasione all'altra parte contraente (perchè in quel momento si stipulava un contratto) di domandare che guarentissimo in qualche modo quello, che poteva bensì essere guarentito nei nostri rapporti con l'Inghilterra, che era la sola potenza con la quale avevamo stipulato, ma che non potevamo affatto guarentire *adversus omnes*, perchè l'effettiva occupazione dell'*hinterland* non era ancora un fatto compiuto. Inquantochè, per quanto io mi dichiarai affatto digiuno anche in fatto di nomenclatura diplomatica, la Commissione aveva esaminato e studiato quale fosse il significato e la interpretazione da attribuirsi a questa parola *hinterland*; ed aveva appreso che quella espressione di un *hinterland* retrostante ad un determinato territorio non può costituire un diritto *adversus omnes*, se non quando ci sia l'occupazione effettiva o il riconoscimento da parte di tutte le potenze indistintamente; mentre noi non avevamo ottenuto che il riconoscimento da parte dell'Inghilterra.

Quindi ci parve alta ragione d'interesse politico quella, che aveva spinto la minoranza a domandare che fosse ristabilita l'antica dizione; ma in pari tempo ci parve che convenisse, per prudente riserbo, adoperare una formula, la quale mantenesse integri i nostri diritti senza crearci preoccupazioni. Ripeto poi all'onorevole Sonnino che non ho inteso punto di dire che la sua firma esista in uno schema di convenzione, per quanto sia certo che da quello, a cui egli si riferisce, è nato tutto questo dibattito. (*Commenti*).

Sonnino Sidney. Domando di parlare per fatto personale.

Curioni, *relatore*. Ed ora poche parole sulla parte economica della Convenzione.

Alcuni oratori hanno osservato che essa non è sufficientemente precisa là dove stabilisce gli obblighi della Società; ma questi onorevoli colleghi hanno probabilmente letto

soltanto il primo testo della Convenzione e non il secondo.

La Commissione si è preoccupata tanto quanto quegli onorevoli preopinanti della insufficienza del primo testo; ed è opera appunto della Commissione il paragrafo terzo dell'articolo primo, che è così formulato:

« Il non essere prestabilito un programma particolareggiato dell'opera della Società, valevole a raggiungere i fini sovraindicati, non menoma l'obbligo suo legale di fare quanto potrà essere riconosciuto doveroso, avuto ad ogni cosa il debito riguardo, e ciò sotto le sanzioni di legge. » (*Commenti — Interruzioni*).

Una voce. Ma queste sono parole!

Curioni, *relatore*. « In caso di disaccordo la controversia sarà risolta nei modi e forme di cui all'articolo 17. » Questo articolo dice che gli arbitri decideranno di tutto.

Di Rudini Carlo. Troppo vago!

Curioni, *relatore*. Ammetto io pure che sarebbe stato molto più utile il poter stabilire un programma specifico di opere; anzi, se si fosse trattato di una colonizzazione interna, ritengo che sarebbe stato doveroso il prestabilire un simile programma. Ma i colleghi, che hanno criticato, avendo teoricamente ragione, questa disposizione, hanno essi saputo precisare una sola opera, che possa ridondare a beneficio della Colonia? (*Interruzioni — Commenti*).

Non bisogna dimenticare che si tratta di un paese, il quale, fra le altre cose, ci è quasi completamente sconosciuto, massimamente nella parte interna.

La prima volta che si è cercato di fare un'escursione nell'interno, a pochi chilometri dalla costa, abbiamo avuto nientemeno che la sorpresa di Lafolè.

Ora io domando se sia possibile prestabilire un programma di opere.

Ciò nondimeno è necessario che qualche cosa la Società faccia; epperò si è ricorso all'espedito di dire alla Società (avuti sempre i debiti riguardi sia per il tempo presente, sia per il futuro), voi farete questa e questa altra cosa: se vi rifiuterete, sarà allora il caso di ricorrere al giudizio arbitrale.

Ritengo che difficilmente si sarebbe potuto far cosa più pratica. Ammetto che tutto ciò non sia sufficiente; ma sfido chiunque, nelle condizioni presenti, a trovare qualche cosa di meglio.

L'onorevole Agnini, se non erro, ha cri-

ticato la Convenzione perchè lascia alla Società la facoltà di stabilire nuovi tributi. Prego l'onorevole Agnini di rileggere attentamente l'articolo 7; egli vedrà che la Società non può modificare nè creare tributi, senza l'autorizzazione del Governo, e questa mi pare una garanzia sufficiente.

L'onorevole Sciacca della Scala si lagna del pericolo al quale lo Stato può trovarsi esposto, inquantochè la Convenzione implica l'obbligo per la Società di spiegare la bandiera italiana.

Onorevole Sciacca della Scala, se non ci fosse stata questa clausola, credo che Ella per primo, che è un così convinto espansionista, avrebbe protestato; ed avrebbe protestato l'intera Camera.

Il possesso del Benadir è possesso italiano; laggiù, prima che la Convenzione andasse in vigore, sventolava la bandiera italiana. La Società del Benadir è stata costituita sotto condizione di essere una Società italiana. Dunque era non solo opportuno, ma necessario che la Società fosse obbligata a spiegare bandiera italiana, e che nessun'altra bandiera fosse permessa.

Parecchi oratori hanno detto che non è abbastanza determinato quali siano gli oneri dello Stato nel caso di cessazione della Convenzione. Qui bisogna distinguere tre casi.

La Convenzione potrà esaurire l'intera sua durata di 48 anni, cioè tutto il termine, che è ancora davanti a noi per la Convenzione col Sultano del Benadir; oppure potrà essere disdetta, dopo 25 anni, dal Governo italiano; infine la Società potrà, dopo 12 anni, dichiarare che non vuole continuare nell'esercizio della Colonia. Per tutti questi tre casi si sono stabilite diverse pattuizioni.

Nel caso in cui la Società perduri nello esercizio per tutto il cinquantennio, il suo diritto alla fine dell'esercizio sarà esclusivamente quello di avere dal Governo il pagamento di quelle opere, che essa abbia fatto nella colonia con autorizzazione del Governo; ma intendiamoci bene: non il rimborso dello speso, ma del minor valore tra lo speso e l'utilmente migliorato. Se dunque avrà fatto opere utili nel loro inizio e che continueranno ad essere utili nel momento della cessazione dell'esercizio, sarà rimborsata, e in ragione del loro valore all'atto della ripresa di possesso; altrimenti no. Non basta ancora: bisogna che queste opere, oltre che essere utili,

siano state fatte con l'autorizzazione del Governo.

Ma c'è l'altro caso che, cioè, il Governo dopo 25 anni voglia disdire la Convenzione; in questo caso è sembrato ingiusto il negare alla Società ogni eventuale compenso per le opere non autorizzate; perchè la Società in questo caso non avrebbe nulla fatto all'infuori delle opere autorizzate, avendo davanti a sé un periodo troppo breve per ammortizzare le relative spese. Ciò non avrebbe, d'altra parte, corrisposto all'incremento civile della colonia. Epperò in questo caso si è stabilito che la Società sarebbe rimborsata non solamente delle opere fatte con l'autorizzazione del Governo, ma anche delle altre, sempre sotto la condizione che le opere stesse possano essere utili ed in ragione della utilità effettiva, che da esse possa ricavarsi.

Rimane il terzo caso, ed è quello che la Società dopo dodici anni voglia essa disdire la convenzione non ritenendo più suo interesse il persistervi. In questo caso, in base al diritto, e in base ad un patto esplicito della convenzione, la Società non avrà diritto di domandare che il Governo la rilevi.

Naturalmente, ai termini del Codice civile, lo Stato avrà diritto di acquistare la proprietà di opere fatte dalla Società nel territorio coloniale pagando alla Società il minimo fra lo speso e il migliorato. Ma sarà una facoltà sua, non un obbligo.

In questo modo mi pare che gli interessi del Governo siano ampiamente tutelati. Se non erro, credo di aver risposto a tutti gli oratori, che hanno fatto qualche obiezione circa la parte economica della convenzione. Quanto al rimanente non ho, come dicevo nell'esordio del mio discorso, che riferirmi alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro.

Presidente. Onorevole Frascara Giacinto, Ella ha domandato di parlare; ma non posso concederle questa facoltà, perchè non si può parlare due volte nella stessa discussione.

Frascara Giacinto. Ho domandato di parlare per fatto personale.

Presidente. Per fatto personale le riservo facoltà di parlare.

Riservo anche facoltà di parlare all'onorevole Sonnino per fatto personale; dopo di che, non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Vischi. Ma nessuno ha domandato la chiusura!

Presidente. Onorevole Vischi! Nessuno ha domandato di parlare; non ci sono altri oratori iscritti; quindi la discussione generale è chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino per fatto personale.

Sonnino Sidney. Chiedo scusa alla Camera di aver ripetutamente interrotto l'onorevole relatore; ma mi premeva che le responsabilità rimansero ad ognuno secondo il fatto suo.

L'onorevole Curioni ha affermato, ed insistendovi nonostante le mie denegazioni, che la prima convenzione del Benadir fosse stata conclusa e firmata durante il Ministero Crispi. Egli ha detto: prima dei fatti dolorosi di Africa, cioè prima di Adua. Ora io ho affermato che convenzioni durante il Ministero Crispi non furono firmate; e non potevano essere firmate convenzioni ignorandolo io, che era ministro del tesoro, e dovevo prender parte alla firma delle convenzioni stesse.

Vi furono offerte da parte dei promotori della Società del Benadir; vi furono trattative intorno a queste offerte; trattative, che erano naturalmente condotte dal ministro degli esteri, il quale, avendo chiamato il ministro del tesoro ad esprimere la sua opinione, ebbe da questo molte osservazioni, e di natura tecnica e anche di natura politica. Queste obiezioni del ministro del tesoro, non erano tutte risolte quando cadde il Ministero, e però non era stato definitivamente concluso nè sottoscritto nulla.

Appena caduto il Ministero Crispi, subito dopo, credo, furono riprese le trattative; e la prima convenzione (è scritto nella relazione) fu fatta dal ministro degli esteri, onorevole Caetani, il 15 aprile 1896, coi promotori della Società del Benadir, la quale si costituì poi nel luglio; e l'ultima pure dal Ministero Di Rudini nell'ottobre 1898. Ecco quello che io avevo da dire alla Camera; ognuno tenga la sua responsabilità. Non intendo entrare affatto nel merito della questione; ma voler attribuire qualsiasi responsabilità di sostanza o di forma riguardante questa convenzione al Ministero, di cui feci parte, non è possibile.

Presidente. L'onorevole Giacinto Frascara ha chiesto di parlare per fatto personale.

Frascara Giacinto. Rinunzio a parlare.

Presidente. L'onorevole Curioni ha facoltà di parlare per fatto personale.

Curioni, relatore. Mi pare di aver già dichiarato, quando ho risposto all'interruzione dell'onorevole Sonnino, che non ho inteso di far risalire a lui nessuna responsabilità.

Posso avere errato nello indicare la data della Convenzione; ma quello, che è certo, è che in uno schema di Convenzione, nell'articolo primo, era detto: « Il Governo ammette la Società nella pacifica (c'erano proprio queste parole) gestione del Benadir e del suo *hinterland*, quale è delimitato dalla Convenzione Italo-Inglese dei tanti di aprile 1891. »

Questa, onorevole Sonnino, è la pura verità. Ella può esserne sicuro.

Sonnino Sidney. Sarà un allegato, non una Convenzione.

Curioni, relatore. È un foglio, su cui abbiamo discusso, od abbiamo inteso di discutere, i patti della Convenzione con la Società del Benadir. Mi pare dunque che l'onorevole Sonnino non abbia ragione d'inquietarsi; ho premesso che non conosco la data di questa Convenzione.

Fortis. È scritta qui; è del 15 aprile 1896.

Presidente. Onorevole Fortis, non torniamo su questa questione.

È stato presentato un ordine del giorno dell'onorevole Sella: « La Camera invita il Governo a presentare ogni anno al Parlamento l'elenco delle opere state approvate a norma dell'articolo 15 della Convenzione, con la somma preventivata per ciascuna di esse. »

Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri. Non ho nessuna difficoltà di accettare quest'ordine del giorno.

Presidente. Onorevole relatore, lo accetta?

Curioni, relatore. Non soltanto, secondo me, il Governo deve presentare al Parlamento, ogni anno, l'elenco di queste opere, ma deve presentare il resoconto morale della colonia. Non ho intorno a me gli egregi colleghi della Commissione; ma ritengo che essi siano d'accordo con me.

Presidente. Pongo dunque a partito quest'ordine del giorno...

Gattorno. Chiedo di parlare sulla votazione.

Presidente. Parli.

Gattorno. Chiedo l'accertamento del numero legale. Poichè ancora non è stato accertato se la Camera sia in numero, non

comprendo come si possa votare. (*Commenti in vario senso*).

Del resto mi rimetto al presidente.

Presidente. La domanda di accertamento del numero legale deve essere sottoscritta da dieci deputati.

Gattorno. Il presidente sa che non siamo in numero legale.

Voci. La Camera si presume sempre in numero legale.

Presidente. Onorevole Gattorno, io stavo per mettere in votazione quest'ordine del giorno; Ella ha domandato che sia accertato il numero legale; ora per procedere all'accertamento del numero legale occorre che dieci deputati ne facciano domanda. D'altra parte, non essendo ancora chiusa la votazione, a me non consta che la Camera non sia in numero; e la Camera si presume sempre in numero legale, fino a prova contraria.

Motto dunque a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Sella.

(*È approvato*).

Presidente. L'articolo unico di questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio Decreto 20 settembre 1899, n. 372, concernente disposizioni per la leva di terra della classe 1879.

Presidente. Procediamo nell'ordine del giorno, il quale reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio Decreto 20 settembre 1899, n. 372, concernente disposizioni per la leva della classe 1879.

Si dia lettura del disegno di legge.

Lucifero, segretario, legge (*Vedi Stampato n. 10*).

Presidente. È aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, che è così concepito:

« È convertito in legge il Regio Decreto 20 settembre 1899, n. 372, concernente disposizioni per la leva sui nati nel 1879. »

Nessuno domandando di parlare, si voterà domani, a scrutinio segreto, l'articolo unico di questo disegno di legge.

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione e di interpellanza pervenute alla Presidenza.

Lucifero, segretario, legge:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per sapere se intenda proporre lo sgravio delle imposte dei vigneti colpiti dalla fillossera e degli oliveti colpiti dalla mosca olearia nelle provincie di Cagliari e di Sassari.

« Pala, Carboni-Boy, Cocco-Ortu, Pais, Cao-Pinna, Giordano-Apostoli, Garavetti, Campus-Serra, Pinna. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra per sapere se, dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole sotto-segretario di Stato al tesoro nella tornata del 25 novembre, non creda conveniente di far tosto pubblicare l'elenco dei veterani, che fruiscono attualmente dell'assegno, e di ordinare che il nome dei nuovi ammessi d'ora innanzi venga sollecitamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

« Calissano. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere quali criteri hanno tenuto gli agenti delle imposte della provincia di Potenza, aumentando i redditi di ricchezza mobile anche a coloro che hanno perduto completamente il prodotto delle olive.

« Donnaperna. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere se anche alla provincia di Potenza, ove la mosca olearia e la peronospora hanno recato gravi danni, il Ministero userà quelle agevolazioni, che saranno usate alle Puglie ed alle Calabrie.

« Donnaperna. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri delle finanze e dell'agricoltura e commercio su due documenti contraddittori intorno alla statistica mensile del commercio speciale tra l'Italia e la Francia e sul modo di determinarlo con esattezza.

« Luigi Luzzatti, Rubini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio per conoscere se sia disposto ad un ritocco della legge vigente sui *probi-viri*, nel senso d'evitare che essa venga elusa dagli industriali col troppo facile espediente dell'astenersi dal concorrere alle urne.

« Morgari. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno per sapere se e quando intenda pubblicare la Farmacopea Ufficiale. »

« Celli. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno per sapere se e come intenda venire in sollievo della disoccupazione in alcune parti della provincia di Pesaro-Urbino.

« Celli. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri sulla incuria di alcuni consoli della Germania nel tutelare gli interessi degli operai, che vi si recano a lavorare, specie in casi di infortuni.

« Brunialti. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere se intenda provvedere a rendere meno precaria la condizione degli impiegati delle esattorie.

« Brunialti. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno per conoscere le cause del ritardo alla approvazione dello Statuto organico dell'Asilo infantile di Solonghelo-Monferrato.

« Borsarelli. »

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il presidente del Consiglio e gli onorevoli ministri delle finanze e del tesoro per sapere se e quando intendano presentare i provvedimenti per la Sardegna ripetutamente annunciati e promessi e specialmente nella seduta del 28 aprile 1899.

« Carboni-Boy, Cocco-Ortu, Pais, Cao-Pinna, Campus-Serra, Garavetti, Pala, Giordano-Apostoli, Solinas-Apostoli, Pinna. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro di grazia e giustizia per conoscere il pensiero del Governo intorno alla riforma della legislazione sulle Società cooperative.

« Luigi Luzzatti. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onorevoli ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici per sapere quali provvedimenti abbiano preso, o intendano prendere, in seguito ai recenti increscevoli fatti avvenuti a bordo di un piroscafo del lago di Garda, per assicurare il buon andamento di quel servizio di navigazione e il rispetto dei trattati e delle convenienze internazionali.

« Luigi Lucchini. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro di grazia e giustizia per sapere in qual modo intenda far salva la magistratura italiana dalle accuse e dai sospetti, cui da troppo tempo è fatta segno, e tutelarne il decoro e il prestigio.

« Luigi Lucchini. »

Presidente. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Quanto alle interpellanze, gli onorevoli ministri diranno domani se e quando intendano rispondervi.

De Martino. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Martino. Ho presentato fin dall'altro giorno una domanda d'interpellanza al ministro dell'interno, sulle condizioni sociali del Mezzogiorno nei rapporti della mafia e della camorra, alta e bassa, e sull'azione del Governo davanti ad un male che logora la vita libera della nazione.

Pregherei l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, di dichiarare se l'accetta, e di consentire che sia svolta nella tornata di lunedì prossimo.

Pelloux, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pelloux, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Dichiaro di accettare l'interpellanza dell'onorevole De Martino; ma lo prego di non turbare lo svolgimento normale delle interpellanze.

Gli dichiaro poi che, ove la sua interpellanza nell'ordine di svolgimento, possa essere svolta lunedì prossimo, non avrò nes-

suna difficoltà di rispondere quel giorno istesso.

Presidente. Allora così rimane inteso.

Pelloux, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pelloux, presidente del Consiglio. Dichiaro di accettare l'interpellanza dell'onorevole Socci al ministro dell'interno sulle case di pena.

Completamento di Commissioni.

Presidente. Comunico alla Camera che, in adempimento dell'incarico che mi ha affidato, per completare la Commissione che esamina il disegno di legge « sull'autonomia delle Università, Scuole ed Istituti superiori », ho nominato commissari gli onorevoli Berio e Laudisi; e per completare la Commissione che deve esaminare il disegno di legge presentato oggi dal ministro delle finanze, per la unificazione delle leggi di ricchezza mobile, ho nominato commissari gli onorevoli Franchetti e Rubini.

Risultamento di votazioni.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I segretari numerano i voti.)

Accertato il numero dei voti, risulta che la Camera non è in numero. Dichiaro nulle le votazioni segrete, che saranno ripetute nella tornata di domani.

La seduta termina alle ore 18.50.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.

2. Votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900. (39)

Rimborso alla Società delle strade ferrate della Rete Adriatica di annualità arretrate di pigione di locali ad uso della dogana di Ala. (43)

Convenzione 25 maggio 1898 colla Società anonima commerciale del Benadir (So-

malia italiana) per la concessione della gestione delle città e dei territori del Benadir e rispettivo *hinterland*. (47)

Conversione in legge del Regio Decreto 20 settembre 1899, n. 372 concernente disposizioni per la leva della classe 1879. (10)

Discussione dei disegni di legge:

3. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900. (40)

4. Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900. (5)

5. Disposizioni relative alla insequestrabilità e cedibilità degli stipendi, pensioni, paghe e assegni. (24)

6. Spesa per le operazioni del riscontro effettivo dei magazzini e depositi dello Stato in esecuzione della legge 11 luglio 1897, numero 256. (30)

7. Aumento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per spesa inerente alla costruzione ed all'ampiamiento degli istituti di chimica annessi alla Regia Università di Torino. (42)

ERRATA-CORRIGE.

Nel resoconto della tornata del 21 novembre u. s., a pagina 102, l'articolo primo del disegno di legge per *Provvedimenti di polizia ferroviaria riguardante i ritardi dei treni*, fu per errore stampato secondo il testo dell'originario progetto ministeriale.

In luogo di quel testo deve, invece, porsi il seguente:

Art. 1. I ritardi dei treni ferroviari pei quali il regolamento approvato con Decreto Reale del 31 ottobre 1875, n. 1687, serie 2^a, stabilisce pene pecuniarie, costituiscono contravvenzioni nei sensi del Codice penale.

(È approvato.)

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Vice-direttore dell'Ufficio di Revisione